

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 7 ottobre 2019

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 18 giugno 2019, n. 108.

Regolamento recante modifica degli allegati II, III, III B e IV del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, relativo all'attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, in conformità alla direttiva (UE) 2018/350 della Commissione dell'8 marzo 2018. (19G00117)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

DECRETO 4 ottobre 2019.

Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. (19A06239) Pag. 9

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 24 settembre 2019.


Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 aprile 2019 e scadenza 29 giugno 2021, undicesima e dodicesima tranche. (19A06172) Pag. 10

DECRETO 26 settembre 2019.

Individuazione delle modalità di attribuzione delle quote di gettito dei tributi erariali spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia. (19A06156) . Pag. 12

DECRETO 26 settembre 2019.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 gennaio 2019 e scadenza 15 gennaio 2025, diciassettesima e diciottesima tranche. (19A06173) Pag. 71



DECRETO 26 settembre 2019.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,35 %, con godimento 1° settembre 2019 e scadenza 1° aprile 2030, terza e quarta tranche. (19A06174) *Pag.* 72

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DECRETO 13 agosto 2019.

Modifiche al decreto 2 marzo 2018 relativamente all'utilizzo delle prerogative sindacali. (19A06155) *Pag.* 74

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 16 settembre 2019.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Eylea», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1370/2019). (19A06166) *Pag.* 75

DETERMINA 16 settembre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lansox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1372/2019). (19A06167) *Pag.* 77

DETERMINA 16 settembre 2019.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Lucentis». (Determina n. DG/1373/2019). (19A06168) *Pag.* 79

DETERMINA 16 settembre 2019.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Lucentis», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1374/2019). (19A06169) *Pag.* 81

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossicodone e Naloxone Luye». (19A06160) *Pag.* 83

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Proleukin». (19A06161) *Pag.* 83

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Testim». (19A06162) *Pag.* 84

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo e Idroclorotiazide Accord». (19A06163) *Pag.* 84

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Cloradex», con conseguente modifica degli stampati. (19A06164) *Pag.* 85


Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Argotone», con conseguente modifica degli stampati. (19A06165) *Pag.* 85

Autorità nazionale anticorruzione

Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme. (19A06157) *Pag.* 86

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017. (19A06186) *Pag.* 86



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 18 giugno 2019, n. 108.

Regolamento recante modifica degli allegati II, III, III B e IV del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, relativo all'attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, in conformità alla direttiva (UE) 2018/350 della Commissione dell'8 marzo 2018.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, il cui articolo 3 ha disposto che entro il 3 aprile 2017 la Commissione europea aggiornasse gli allegati della citata direttiva 2001/18/CE per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati, con l'obiettivo di introdurre e consolidare gli orientamenti rafforzati dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per la valutazione del rischio ambientale delle piante geneticamente modificate;

Vista la direttiva (UE) 2018/350 della Commissione, dell'8 marzo 2018, il cui articolo 1, in attuazione della citata direttiva (UE) 2015/412, ha modificato gli allegati II, III, III B e IV della citata direttiva 2001/18/CE;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

Visto in particolare l'articolo 29 del citato decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, che stabilisce che gli allegati del medesimo decreto legislativo sono modificati, in conformità alle variazioni apportate in sede comunitaria, con apposito regolamento, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa comunicazione ai Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali e dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio;

Vista la comunicazione dello schema di regolamento ai Ministri della salute, delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e dello sviluppo economico, di cui alla nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. UDCM.U.0002648 del 31 gennaio 2019;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 21 marzo 2019;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla nota prot. UDCM.U.010819 del 7 maggio 2019;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli allegati II, III, III B e IV del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e successive modificazioni, sono modificati conformemente all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 giugno 2019

Il Ministro: COSTA

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2019

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 3443

ALLEGATO
ai sensi dell'art. 1.

1) L'allegato II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, è così modificato:

a) la sezione C è sostituita dalla seguente:

«C) Metodologia

Per l'attuazione della presente sezione relativamente alle notifiche di cui al Titolo III sono disponibili orientamenti forniti dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)(1).

(1) Parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare che definisce gli orientamenti per la valutazione del rischio ambientale delle piante geneticamente modificate, EFSA Journal 2010; 8(11):1879.



1) Considerazioni generali e specifiche per la valutazione del rischio ambientale

1.1) *Modifiche intenzionali e non intenzionali*

Nell'ambito dell'individuazione e della valutazione dei potenziali effetti negativi di cui alla sezione A, la valutazione del rischio ambientale individua le modifiche intenzionali o non intenzionali risultanti dalla modificazione genetica e valuta la loro capacità potenziale di provocare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Le modifiche intenzionali risultanti dalla modificazione genetica sono modifiche previste che conseguono gli obiettivi originari della modificazione genetica.

Le modifiche non intenzionali risultanti dalla modificazione genetica sono modifiche costanti (non transitorie) che vanno oltre la/le modifiche intenzionali dovute alla modificazione genetica.

Le modifiche, intenzionali o non intenzionali, possono avere effetti diretti o indiretti, immediati o differiti sulla salute umana e sull'ambiente.

1.2) *Effetti negativi a lungo termine ed effetti negativi cumulativi a lungo termine nelle valutazioni del rischio ambientale delle notifiche di cui al Titolo III*

Gli effetti a lungo termine di un OGM sono quelli che derivano da una reazione differita degli organismi o della loro discendenza a un'esposizione a lungo termine o cronica a un OGM, oppure da un impiego intensivo di un OGM nel tempo e nello spazio.

L'individuazione e la valutazione dei potenziali effetti negativi a lungo termine di un OGM sulla salute umana e sull'ambiente devono tenere conto di quanto segue:

a) le interazioni a lungo termine fra l'OGM e l'ambiente ospite,

b) le caratteristiche dell'OGM che assumono importanza a lungo termine,

c) dati ottenuti dalle ripetute emissioni deliberate o dalle immissioni in commercio dell'OGM nel corso di un lungo periodo.

L'individuazione e la valutazione dei potenziali effetti negativi cumulativi a lungo termine di cui alla parte introduttiva dell'allegato II devono tenere conto anche degli OGM deliberatamente emessi o immessi in commercio nel passato.

1.3) *Qualità dei dati*

Per eseguire una valutazione del rischio ambientale per una notifica di cui al Titolo III il notificante raccoglie i dati già disponibili dalla letteratura scientifica o da altre fonti, tra cui le relazioni di monitoraggio, e genera i dati necessari effettuando, se possibile, studi appropriati. Se del caso, il notificante indica nella valutazione del rischio ambientale per quali motivi non è possibile generare i dati mediante studi.

La valutazione del rischio ambientale per le notifiche di cui al Titolo II si basa almeno su dati già disponibili nella letteratura scientifica od ottenuti da altre fonti e può essere integrata con dati supplementari generati dal notificante.

Se nella valutazione sono forniti dati generati al di fuori dell'Europa, è necessario dimostrarne l'attinenza con gli ambienti ospiti nell'Unione.

I dati forniti nella valutazione di rischio ambientale per le notifiche di cui al Titolo III rispettano le prescrizioni seguenti:

a) se nella valutazione del rischio ambientale sono presentati studi tossicologici effettuati al fine di valutare il rischio per la salute umana o animale, il notificante fornisce prove atte a dimostrare che gli studi sono stati svolti in strutture conformi:

1) alle prescrizioni della direttiva 2004/10/CE, oppure

2) ai principi OCSE di buona pratica di laboratorio (BPL), se gli studi sono effettuati al di fuori dell'Unione;

b) se nella valutazione ambientale vengono presentati studi non tossicologici:

1) essi sono conformi ai principi di buona pratica di laboratorio (BPL) stabiliti nella direttiva 2004/10/CE, ove pertinente, oppure

2) sono stati effettuati da organizzazioni accreditate secondo la pertinente norma ISO, oppure

3) in assenza di una norma ISO pertinente, sono stati effettuati nel rispetto di standard internazionalmente riconosciuti;

c) le informazioni sui risultati ottenuti dagli studi di cui alle lettere a) e b) e sui protocolli di studio applicati devono essere affidabili e complete e comprendere i dati grezzi in un formato elettronico adeguato per svolgere analisi statistiche o di altro tipo;

d) il notificante specifica, se possibile, la portata dell'effetto che si intende rilevare con ogni studio effettuato e ne indica le motivazioni;

e) la selezione dei siti per gli studi sul campo si basa sugli ambienti ospiti pertinenti, tenendo presenti l'esposizione e l'impatto potenziali che si osserverebbero nel luogo di emissione dell'OGM. La selezione va motivata nella valutazione del rischio ambientale;

f) il comparatore non geneticamente modificato deve essere appropriato per gli ambienti ospiti pertinenti e deve avere un corredo genetico comparabile a quello dell'OGM. La scelta del comparatore va motivata nella valutazione del rischio ambientale.

1.4) *Eventi di trasformazione multipli nelle notifiche di cui al Titolo III*

Per la valutazione del rischio ambientale di un OGM contenente eventi di trasformazione multipli nelle notifiche di cui al Titolo III si applicano le seguenti disposizioni:

a) il notificante fornisce una valutazione del rischio ambientale per ogni singolo evento di trasformazione nell'OGM o fa riferimento alle notifiche già presentate per tali singoli eventi di trasformazione;

b) il notificante presenta una valutazione degli aspetti seguenti:

1) la stabilità degli eventi di trasformazione;

2) l'espressione degli eventi di trasformazione;



3) i potenziali effetti additivi, sinergici o antagonistici risultanti dalla combinazione di eventi di trasformazione;

c) se la discendenza dell'OGM può contenere varie sottocombinazioni degli eventi di trasformazione multipli, il notificante presenta una spiegazione scientifica che dimostri che non è necessario fornire dati sperimentali per tali sottocombinazioni, a prescindere dalla loro origine, oppure, in mancanza di tale spiegazione scientifica, fornisce i pertinenti dati sperimentali.

2) Caratteristiche degli OGM e delle emissioni

La valutazione del rischio ambientale tiene conto dei pertinenti dati tecnici e scientifici relativi alle caratteristiche dei seguenti elementi:

- a) gli organismi riceventi o parentali;
- b) le modificazioni genetiche, che siano un inserimento o una delezione di materiale genetico, e le relative informazioni sul vettore e sul donatore;
- c) l'OGM;
- d) l'emissione o l'impiego previsti, inclusa la loro portata;
- e) i potenziali ambienti ospiti nei quali l'OGM sarà emesso e nei quali il transgene può diffondersi;
- f) le interazioni tra tali caratteristiche.

Le informazioni pertinenti ottenute da precedenti emissioni degli stessi OGM o di OGM simili e di organismi con tratti simili e la loro interazione biotica e abiotica con ambienti ospiti simili, comprese le informazioni ottenute dal monitoraggio di tali organismi, sono prese in considerazione nella valutazione del rischio ambientale, fatto salvo l'art. 8, comma 3, oppure l'art. 16, comma 6.

3) Fasi della valutazione del rischio ambientale

La valutazione del rischio ambientale di cui agli articoli 5, 8, 10 e 16 va effettuata per ogni area di rischio pertinente indicata nella sezione D punto 1 o nella sezione D punto 2, applicando le sei fasi seguenti:

3.1) Formulazione del problema inclusa l'identificazione dei pericoli

La formulazione del problema deve:

a) individuare qualsiasi modifica delle caratteristiche dell'organismo connessa alla modificazione genetica confrontando le caratteristiche dell'OGM con quelle del comparatore selezionato non geneticamente modificato, in condizioni di emissione o di impiego comparabili;

b) individuare i potenziali effetti negativi sulla salute umana o sull'ambiente connessi alle modifiche individuate come indicato al precedente punto a).

I potenziali effetti negativi non possono essere trascurati perché è improbabile che si verifichino.

I potenziali effetti negativi varieranno caso per caso e possono comprendere:

1) effetti sulla dinamica delle popolazioni delle specie nell'ambiente ospite e sulla diversità genetica di ciascuna di tali popolazioni, con una potenziale perdita di biodiversità;

2) una suscettibilità alterata agli agenti patogeni che faciliti la diffusione di malattie infettive o crei nuovi serbatoi o vettori (di infezione);

3) una compromissione dei trattamenti profilattici o terapeutici di carattere medico, veterinario o fitosanitario, dovuta per esempio al trasferimento di geni che conferiscono resistenza agli antibiotici utilizzati nella medicina umana o veterinaria;

4) effetti a livello biogeochimico (cicli biogeochimici), incluso il ciclo del carbonio e dell'azoto attraverso i cambiamenti nella decomposizione di materiale organico nel suolo;

5) patologie che colpiscono esseri umani, incluse reazioni tossiche o allergiche;

6) patologie che colpiscono animali o vegetali, incluse reazioni tossiche e, nel caso degli animali, eventualmente allergiche.

Se si individuano potenziali effetti negativi a lungo termine di un OGM occorre effettuare una valutazione sotto forma di studi documentali, utilizzando se possibile uno o più degli elementi seguenti:

- 1) evidenze derivanti da esperienze precedenti;
- 2) gli insiemi di dati o la letteratura disponibili;
- 3) modelli matematici.

c) individuare gli *endpoint* pertinenti per la valutazione.

Gli effetti negativi potenziali che potrebbero influire sugli *endpoint* individuati per la valutazione saranno esaminati nelle fasi seguenti della valutazione del rischio.

d) individuare e descrivere le vie di esposizione o altri meccanismi attraverso i quali possono verificarsi effetti negativi.

Gli effetti negativi possono verificarsi, direttamente o indirettamente, attraverso vie di esposizione o altri meccanismi che possono comprendere:

- 1) la diffusione di OGM nell'ambiente,
- 2) il trasferimento del materiale genetico introdotto allo stesso organismo o ad altri organismi, geneticamente modificati o meno,
- 3) l'instabilità fenotipica e genetica,
- 4) le interazioni con altri organismi,
- 5) i cambiamenti di gestione, anche nelle pratiche agricole, ove possibile;

e) formulare ipotesi verificabili, e definire i pertinenti *endpoint* di misurazione, per consentire, ove possibile, una valutazione quantitativa dei potenziali effetti negativi;

f) prendere in considerazione possibili incertezze, incluse le lacune nelle conoscenze e le limitazioni metodologiche.

3.2) Caratterizzazione del rischio potenziale

Occorre valutare l'entità di ogni potenziale effetto negativo. Questa valutazione presuppone che tale effetto negativo si verifichi. Nella valutazione del rischio ambientale si tiene presente che l'entità può essere influenzata dagli ambienti ospiti in cui si intende emettere l'OGM e dalla portata e dalle condizioni dell'emissione.



Ove possibile la valutazione sarà espressa in termini quantitativi.

Se la valutazione è espressa in termini qualitativi deve essere utilizzata una descrizione per categorie (“elevata”, “moderata”, “bassa” o “trascurabile”) e deve essere fornita una spiegazione della portata degli effetti per ogni categoria.

3.3) Caratterizzazione dell'esposizione

Occorre valutare la possibilità o la probabilità che ogni potenziale effetto negativo individuato si verifichi per fornire, ove possibile, una valutazione quantitativa dell'esposizione come misura relativa della probabilità, oppure una valutazione qualitativa dell'esposizione. Si prendono in considerazione le caratteristiche degli ambienti ospiti e il campo di applicazione della notifica.

Se la valutazione è espressa in termini qualitativi vanno fornite una descrizione, per categorie, dell'esposizione (“elevata”, “moderata”, “bassa” o “trascurabile”) e una spiegazione della portata degli effetti per ogni categoria.

3.4) Caratterizzazione del rischio

Il rischio va caratterizzato associando, per ogni potenziale effetto negativo, l'entità alla probabilità che tale effetto negativo si verifichi, per fornire una stima quantitativa o semiquantitativa del rischio.

Se non è possibile una stima quantitativa o semiquantitativa va fornita una stima qualitativa del rischio. In tal caso deve essere usata una descrizione per categorie (“elevata”, “moderata”, “bassa” o “trascurabile”) del rischio e va fornita una spiegazione della portata degli effetti per ogni categoria.

Ove pertinente occorre descrivere l'incertezza di ogni rischio individuato, esprimendola se possibile quantitativamente.

3.5) Strategie di gestione del rischio

Se sono individuati rischi che richiedono, sulla base della loro caratterizzazione, misure di gestione del rischio, va proposta una strategia di gestione del rischio.

Le strategie di gestione del rischio vanno descritte in termini di riduzione del rischio potenziale o dell'esposizione, o di entrambi, e devono essere proporzionate alla riduzione del rischio desiderata, alla portata e alle condizioni dell'emissione e ai livelli di incertezza individuati nella valutazione del rischio ambientale.

La conseguente riduzione del rischio generale va quantificata ove possibile.

3.6) Valutazione del rischio generale e conclusioni

Occorre effettuare una valutazione qualitativa e, ove possibile, quantitativa del rischio generale posto dall'OGM tenendo conto dei risultati della caratterizzazione del rischio, delle strategie di gestione del rischio proposte e dei relativi livelli di incertezza.

La valutazione del rischio generale comprende, ove pertinente, le strategie di gestione del rischio proposte per ciascun rischio individuato.

La valutazione del rischio generale e le conclusioni suggeriscono inoltre prescrizioni specifiche per il piano di monitoraggio dell'OGM e, se opportuno, il monitoraggio dell'efficacia delle misure di gestione del rischio proposte.

Per le notifiche di cui al Titolo III la valutazione generale del rischio comprende anche una spiegazione delle ipotesi formulate nella valutazione del rischio ambientale e della natura e dell'entità delle incertezze associate ai rischi, oltre a una giustificazione delle misure proposte di gestione del rischio.»

b) il titolo e il paragrafo introduttivo della sezione D sono sostituiti dai seguenti:

«D. Conclusioni della valutazione di rischio ambientale sulle aree di rischio specifiche

Le conclusioni sul potenziale impatto ambientale negli ambienti ospiti interessati dall'emissione o dall'immissione in commercio degli OGM vanno espresse per ogni area di rischio indicata nel punto 1 per gli OGM diversi dalle piante superiori o nel punto 2 per le piante superiori geneticamente modificate, sulla base di una valutazione del rischio ambientale effettuata nel rispetto dei principi definiti nella sezione B e seguendo la metodologia descritta nella sezione C nonché in base alle informazioni obbligatorie ai sensi dell'allegato III.»

c) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2) Piante superiori geneticamente modificate (PSGM)

Per “piante superiori” si intendono le piante appartenenti al gruppo tassonomico delle Spermatofite (Gimnosperme e Angiosperme).

a) Persistenza e invasività della PSGM, compreso il trasferimento genico da pianta a pianta.

b) Trasferimento genico da pianta a microrganismi.

c) Interazioni tra PSGM e organismi bersaglio.

d) Interazioni tra PSGM e organismi non bersaglio.

e) Impatti delle tecniche specifiche di coltivazione, gestione e raccolta.

f) Effetti sui processi biogeochimici.

g) Effetti sulla salute umana e animale.»

2) L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LA NOTIFICA

Le notifiche di cui al Titolo II e Titolo III devono contenere, di norma, le informazioni specificate nell'allegato III A, per gli OGM diversi dalle piante superiori, oppure quelle specificate nell'allegato III B, per le piante superiori geneticamente modificate.

La presentazione di un dato sottoinsieme di informazioni, indicato nell'allegato III A o nell'allegato III B, non è obbligatoria se non è pertinente o necessaria ai fini della valutazione del rischio nel contesto di una notifica specifica, in particolare tenuto conto delle caratteristiche dell'OGM, della portata e delle condizioni di emissione oppure delle condizioni d'impiego previste.

Il livello di dettaglio appropriato per ciascun sottoinsieme di informazioni può anche variare a seconda della natura e della portata dell'emissione proposta.



Per ogni sottoinsieme di informazioni obbligatorie occorre presentare quanto segue:

a) le sintesi e i risultati degli studi menzionati nella notifica, compresa, se del caso, una spiegazione della loro pertinenza per la valutazione del rischio ambientale;

b) per le notifiche di cui al Titolo III gli allegati contenenti informazioni particolareggiate su tali studi, inclusi una descrizione dei metodi e dei materiali usati o il riferimento a metodi standard o riconosciuti internazionalmente e il nome degli organismi responsabili dell'esecuzione di tali studi.

Ulteriori sviluppi nell'ingegneria genetica possono rendere necessario un adeguamento del presente allegato al progresso tecnico o l'elaborazione di note orientative sul presente allegato. Un'ulteriore differenziazione degli obblighi di informazione per i vari tipi di OGM, ad esempio per piante ed alberi perenni, organismi monocellulari, pesci o insetti, o per un uso particolare degli OGM come lo sviluppo di vaccini, potrà essere possibile non appena nell'Unione verrà acquisita una sufficiente esperienza di notifiche per l'emissione di tali particolari OGM.»

3) L'allegato III B è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III B

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LE NOTIFICHE RELATIVE ALLE EMISSIONI DI PIANTE SUPERIORI GENETICAMENTE MODIFICATE (PSGM) (GIMNOSPERME E ANGIOSPERME)

I. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LE NOTIFICHE PRESENTATE A NORMA DEGLI ARTICOLI 8 E 10

A. Informazioni generali

1) Nome e indirizzo del notificante (società o istituto);

2) nome, qualifica ed esperienza professionale dei ricercatori responsabili;

3) titolo del progetto;

4) informazioni sull'emissione:

a) scopo dell'emissione;

b) data/e e durata previste dell'emissione;

c) metodo di emissione delle PSGM;

d) metodo di preparazione e gestione del sito di emissione, prima, durante e dopo l'emissione, comprese le pratiche di coltivazione e le modalità di raccolto;

e) numero approssimativo di piante (o piante per m²);

5) informazioni sul sito di emissione:

a) ubicazione e dimensioni del sito o dei siti di emissione;

b) descrizione dell'ecosistema del sito di emissione, inclusi clima, flora e fauna;

c) presenza di specie vegetali coltivate o selvatiche imparentate sessualmente compatibili;

d) prossimità di biotopi o aree protette ufficialmente riconosciuti che possono essere interessati dall'emissione.

B) Informazioni scientifiche

1) Informazioni sulle piante riceventi o, se del caso, parentali.

a) Nome completo:

1) nome di famiglia;

2) genere;

3) specie;

4) sottospecie;

5) cultivar o linea di selezione;

6) nome comune.

b) Distribuzione geografica e coltivazione della pianta nell'Unione;

c) Informazioni sulla riproduzione:

1) modalità di riproduzione;

2) eventuali fattori specifici che influiscono sulla riproduzione,

3) tempi generazionali.

d) Compatibilità sessuale con altre specie vegetali coltivate o selvatiche, compresa la distribuzione in Europa delle specie compatibili;

e) Capacità di sopravvivenza:

1) capacità di formare strutture di sopravvivenza o di dormienza;

2) eventuali fattori specifici che influiscono sulla capacità di sopravvivenza.

f) Diffusione:

1) modalità e portata della diffusione;

2) eventuali fattori specifici che influiscono sulla diffusione.

g) Per le specie vegetali abitualmente non coltivate nell'Unione, una descrizione dell'habitat naturale della pianta, incluse informazioni su predatori, parassiti, competitori e simbiotici naturali;

h) Potenziali interazioni tra la pianta, attinenti alla PSGM, e gli organismi presenti nell'ecosistema in cui è abitualmente coltivata o altrove, con informazioni sugli effetti tossici per gli esseri umani, gli animali e gli altri organismi.

2) Caratterizzazione molecolare

a) Informazioni relative alla modificazione genetica:


1) descrizione dei metodi utilizzati per la modificazione genetica;

2) natura e origine del vettore utilizzato

3) origine degli acidi nucleici utilizzati per la trasformazione, dimensione e funzione desiderata di ogni frammento costituente della regione di inserimento prevista.

b) Informazioni sulla PSGM:

1) descrizione generale dei tratti e delle caratteristiche introdotti o modificati;



2) informazioni sulle sequenze effettivamente inserite o eliminate:

2.1 dimensioni e numero di copie di tutti gli inserti e i metodi usati per la caratterizzazione;

2.2 in caso di delezione, dimensioni e funzioni delle regioni eliminate;

2.3 ubicazioni subcellulari degli inserti nelle cellule della pianta (integrati nel nucleo, nei cloroplasti, nei mitocondri, oppure mantenuti in forma non integrata) e metodi per la loro determinazione;

3) parti della pianta nelle quali è espresso l'inserto;

4) stabilità genetica dell'inserto e stabilità fenotipica della PSGM.

c) Conclusioni della caratterizzazione molecolare.

3) Informazioni su specifiche aree di rischio

a) Qualsiasi cambiamento della persistenza o dell'invasività della PSGM e della sua capacità di trasferire materiale genetico alle specie imparentate sessualmente compatibili e i relativi effetti negativi sull'ambiente;

b) Qualsiasi cambiamento della capacità della PSGM di trasferire materiale genetico a microrganismi e i relativi effetti negativi sull'ambiente;

c) Il meccanismo di interazione tra la PSGM e gli organismi bersaglio (se del caso) e i relativi effetti negativi sull'ambiente;

d) I potenziali cambiamenti nelle interazioni tra la PSGM e gli organismi non bersaglio dovuti alla modificazione genetica e i relativi effetti negativi sull'ambiente;

e) Potenziali cambiamenti delle pratiche agricole e della gestione della PSGM dovuti alla modificazione genetica e i relativi effetti negativi sull'ambiente;

f) Le potenziali interazioni con l'ambiente abiotico e i relativi effetti negativi sull'ambiente;

g) Informazioni su eventuali effetti tossici e allergenici o su altri effetti nocivi per la salute umana e animale dovuti alla modificazione genetica;

h) Conclusioni sulle specifiche aree di rischio.

4) Informazioni sui piani di controllo, monitoraggio, trattamento del sito dopo l'emissione e trattamento dei rifiuti

a) Eventuali misure adottate, inclusi:

1) l'isolamento spaziale e temporale da specie vegetali sessualmente compatibili, sia quelle selvatiche e infestanti imparentate, sia quelle coltivate;

2) eventuali misure volte a ridurre al minimo o impedire la dispersione di qualsiasi parte riproduttiva della PSGM.

b) Descrizione dei metodi di trattamento del sito dopo l'emissione;

c) Descrizione dei metodi di trattamento dopo l'emissione del materiale vegetale geneticamente modificato, inclusi i rifiuti;

d) Descrizione dei piani e delle tecniche di monitoraggio;

e) Descrizione di eventuali piani di emergenza;

f) Descrizione dei metodi e delle procedure per:

1) impedire o ridurre al minimo la dispersione delle PSGM al di fuori del sito di emissione;

2) proteggere il sito dall'intrusione di persone non autorizzate;

3) impedire o ridurre al minimo l'ingresso di altri organismi nel sito.

5) Descrizione delle tecniche di rilevamento e identificazione della PSGM.

6) Informazioni sulle precedenti emissioni della PSGM, se del caso.

II. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LE NOTIFICHE PRESENTATE A NORMA DELL'ART. 16

A. Informazioni generali

1) Nome e indirizzo del notificante (società o istituto).

2) Nome, qualifiche ed esperienza professionale dei ricercatori responsabili.

3) Designazione e specifica della PSGM.

4) Campo di applicazione della notifica:

a) coltivazione;

b) altri impieghi (da specificare nella notifica).

B Informazioni scientifiche

1) Informazioni sulle piante riceventi o, se del caso, parentali

a) Nome completo:

1) nome di famiglia;

2) genere;

3) specie;

4) sottospecie;

5) cultivar o linea di selezione;

6) nome comune.

b) Distribuzione geografica e coltivazione della pianta nell'Unione.

c) Informazioni sulla riproduzione:

1) modalità di riproduzione;

2) eventuali fattori specifici che influiscono sulla riproduzione;

3) tempi generazionali.

d) Compatibilità sessuale con altre specie vegetali coltivate o selvatiche, compresa la distribuzione nell'Unione delle specie compatibili.

e) Capacità di sopravvivenza:

1) capacità di formare strutture di sopravvivenza o di dormienza;


2) eventuali fattori specifici che influiscono sulla capacità di sopravvivenza.

f) Diffusione:

1) modalità e portata della diffusione;

2) eventuali fattori specifici che influiscono sulla diffusione.

g) Per le specie vegetali abitualmente non coltivate nell'Unione, una descrizione dell'*habitat* naturale della pianta, incluse informazioni su predatori, parassiti, competitori e simbionti naturali.



h) Potenziali interazioni tra la pianta, attinenti alla PSGM, e gli organismi presenti nell'ecosistema in cui è abitualmente coltivata o altrove, con informazioni sugli effetti tossici per gli esseri umani, gli animali e gli altri organismi.

2) Caratterizzazione molecolare

a) Informazioni relative alla modificazione genetica:

1) descrizione dei metodi utilizzati per la modificazione genetica;

2) natura e origine del vettore utilizzato;

3) origine degli acidi nucleici utilizzati per la trasformazione, dimensione e funzione desiderata di ogni frammento costituente della regione di inserimento prevista.

b) Informazioni sulla pianta geneticamente modificata:

1) descrizione dei tratti e delle caratteristiche introdotti o modificati;

2) informazioni sulle sequenze effettivamente inserite o eliminate:

2.1 dimensioni e numero di copie di tutti gli inserti rilevabili, sia parziali sia completi, e i metodi usati per la caratterizzazione;

2.2 l'organizzazione e la sequenza del materiale genetico inserito in ogni sito di inserzione in un formato elettronico *standard*;

2.3 in caso di delezione, dimensioni e funzioni delle regioni eliminate;

2.4 ubicazioni subcellulari degli inserti (integrati nel nucleo, nei cloroplasti, nei mitocondri o mantenuti in forma non integrata) e metodi per la loro determinazione;

2.5 in caso di modificazioni diverse dall'inserzione o dalla delezione, la funzione del materiale genetico modificato prima e dopo la modificazione, nonché i cambiamenti diretti nell'espressione dei geni dovuti alla modificazione;

2.6 informazioni sulla sequenza in un formato elettronico *standard* per entrambe le regioni fiancheggianti 5' e 3' di ogni sito di inserimento;

2.7 analisi bioinformatica con utilizzo di banche dati aggiornate per esaminare possibili interruzioni di geni noti;

2.8 tutte le fasi di lettura aperte (*Open Reading Frames*, nel seguito «ORF») all'interno dell'inserto (causate o meno da un riarrangiamento) e quelle create a causa della modificazione genetica nei siti di giunzione con DNA genomico. Le ORF sono definite come sequenze di nucleotidi che contengono una serie di codoni non interrotta dalla presenza di un codone di stop nella stessa ORF;

2.9 un'analisi bioinformatica con utilizzo di banche dati aggiornate per esaminare possibili similarità tra le ORF e i geni noti che possono causare effetti negativi;

2.10 la struttura primaria (sequenza di amminoacidi) e, se necessario, altre strutture della nuova proteina espressa;

2.11 un'analisi bioinformatica con utilizzo di banche dati aggiornate per esaminare possibili omologie di

sequenza e, se necessario, similarità strutturali tra la nuova proteina espressa e le proteine o i peptidi noti che possono causare effetti negativi.

3) informazioni sull'espressione dell'inserto:

3.1 i metodi utilizzati per l'analisi dell'espressione e le loro caratteristiche di performance;

3.2 informazioni su come evolve l'espressione dell'inserto durante il ciclo vitale della pianta;

3.3 le parti della pianta nelle quali sono espressi l'inserto o la sequenza modificata;

3.4 la potenziale espressione non intenzionale di nuove ORF, descritte al punto 2) 2.7, che destano timori sulla sicurezza;

3.5 dati sull'espressione delle proteine, inclusi i dati grezzi ottenuti con studi sul campo e connessi alle condizioni di coltivazione.

4) stabilità genetica dell'inserto e stabilità fenotipica della PSGM.

c) Conclusioni della caratterizzazione molecolare

3) Analisi comparativa delle caratteristiche agronomiche e fenotipiche e della composizione

a) Scelta della controparte convenzionale e di altri comparatori;

b) scelta dei siti per gli studi sul campo;

c) disegno sperimentale e analisi statistica dei dati ottenuti con prove sul campo per l'analisi comparativa:

1) descrizione del disegno degli studi sul campo;

2) descrizione degli aspetti pertinenti degli ambienti riceventi;

3) analisi statistica.

d) selezione del materiale vegetale per l'analisi, se pertinente;

e) analisi comparativa delle caratteristiche agronomiche e fenotipiche;

f) analisi comparativa della composizione, se pertinente;

g) conclusioni dell'analisi comparativa.

4) Informazioni specifiche per ogni area di rischio


Per ognuna delle sette aree di rischio indicate all'allegato II, sezione D punto 2, il notificante dovrà descrivere in primo luogo il percorso che porta al danno, spiegando in una catena causale il modo in cui l'emissione della PSGM potrebbe determinare un danno, tenendo conto sia del rischio potenziale sia dell'esposizione.

Il notificante presenta le seguenti informazioni, tranne nei casi in cui non siano pertinenti in considerazione degli impieghi previsti dell'OGM.

a) Persistenza e invasività della PSGM, compreso il trasferimento di geni da pianta a pianta:

1) valutazione della potenzialità che la PSGM diventi più persistente o invasiva e dei relativi effetti negativi sull'ambiente;

2) valutazione della potenzialità che la PSGM trasmetta transgeni a specie imparentate sessualmente compatibili e dei relativi effetti negativi sull'ambiente;



3) conclusioni sugli effetti negativi sull'ambiente della persistenza e dell'invasività della PSGM, compresi gli effetti negativi sull'ambiente del trasferimento di geni da pianta a pianta.

b) Trasferimento genico dalla pianta a microrganismi:

1) valutazione della potenzialità di trasferimento del nuovo DNA inserito dalla PSGM a microrganismi e dei relativi effetti negativi;

2) conclusioni sugli effetti negativi per la salute umana e animale e per l'ambiente del trasferimento del nuovo DNA inserito dalla PSGM a microrganismi.

c) Interazioni tra PSGM e organismi bersaglio, se pertinenti:

1) valutazione della possibilità di modifiche delle interazioni dirette e indirette tra PSGM e organismi bersaglio e degli effetti negativi sull'ambiente;

2) valutazione della possibilità che evolva una resistenza dell'organismo bersaglio alla proteina espressa (in base alla precedente evoluzione della resistenza ai fitofarmaci convenzionali o a piante transgeniche che esprimono tratti simili) e dei relativi effetti negativi sull'ambiente;

3) conclusioni sugli effetti negativi sull'ambiente delle interazioni tra PSGM e organismi bersaglio.

d) Interazioni tra PSGM e organismi non bersaglio:

1) valutazione della possibilità di interazioni dirette e indirette tra PSGM e organismi non bersaglio, comprese le specie protette, e dei relativi effetti negativi.

La valutazione tiene conto anche dei potenziali effetti negativi sui servizi ecosistemici pertinenti e sulle specie che forniscono tali servizi;

2) conclusioni sugli effetti negativi sull'ambiente delle interazioni tra PSGM e organismi non bersaglio.

e) Impatti delle tecniche specifiche di coltivazione, gestione e raccolta.

1) per le PSGM destinate alla coltivazione, una valutazione dei cambiamenti delle tecniche specifiche di coltivazione, gestione e raccolta usate per la PSGM e dei relativi effetti negativi sull'ambiente;

2) conclusioni sugli effetti negativi sull'ambiente delle tecniche specifiche di coltivazione, gestione e raccolta.

f) Effetti sui processi biogeochimici:

1) valutazione delle modifiche dei processi biogeochimici nell'area in cui è prevista la coltivazione della PSGM e nell'ambiente in generale e dei relativi effetti negativi sull'ambiente;

2) conclusioni sugli effetti negativi sui processi biogeochimici.

g) Effetti sulla salute umana e animale:

1) valutazione delle potenziali interazioni dirette e indirette tra la PSGM e le persone che lavorano o entrano in contatto con le PSGM, anche attraverso polline o polveri prodotti da una PSGM trasformata, e valutazione degli effetti negativi di tali interazioni sulla salute umana;

2) per le PSGM non destinate al consumo umano, ma i cui organismi riceventi o parentali possono essere presi in considerazione per il consumo umano, una valutazione della probabilità e dei possibili effetti negativi sulla salute umana dovuti ad un'assunzione accidentale;

3) valutazione dei potenziali effetti negativi sulla salute animale dovuti al consumo accidentale di PSGM o di materiale derivato da tale pianta da parte di animali;

4) conclusioni sugli effetti sulla salute umana e animale.

h) Valutazione del rischio generale e conclusioni

Occorre presentare una sintesi di tutte le conclusioni per ogni area di rischio.

La sintesi deve tenere conto della caratterizzazione del rischio in conformità alle fasi da 3.1 a 3.4 della metodologia descritta nell'allegato II, sezione C punto 3, e delle strategie di gestione del rischio proposte in conformità all'allegato II, sezione C punto 3, fase 3.5.

5) Descrizione delle tecniche di rilevamento e identificazione e delle PSGM

6) Informazioni su emissioni precedenti della PSGM, se del caso.»

4) All'allegato IV, sezione A, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le denominazioni commerciali proposte dei prodotti e i nomi degli OGM ivi contenuti e una proposta di un identificatore unico per l'OGM, elaborato in conformità al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione(2). Dopo l'autorizzazione, eventuali nuove denominazioni commerciali dovrebbero essere trasmesse all'autorità competente.

b) il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. Metodi di rilevamento, identificazione e, se del caso, quantificazione dell'evento di trasformazione; campioni degli OGM e relativi campioni di controllo, come anche informazioni sul luogo in cui il materiale di riferimento è accessibile. Le informazioni che per motivi di riservatezza non possono essere inserite nella parte accessibile al pubblico dei registri di cui all'art. 30, comma 1, dovrebbero essere precisate.».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) Statuto delle imprese) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

(2) Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).»



— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Omissis).».

— La direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio) è pubblicata nella G.U.C.E. 17 aprile 2001, n. L 106.

— Si riporta il testo dell'art. 3 della direttiva (UE) 2015/412 dell'11 marzo 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio (che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio), pubblicata nella G.U.U.E. 13 marzo 2015, n. L 68:

«Art. 3. — Entro il 3 aprile 2017, la Commissione aggiorna gli allegati della direttiva 2001/18/CE in conformità dell'art. 27 di tale direttiva per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale, con l'obiet-

tivo di introdurre e consolidare gli orientamenti rafforzati dell'Autorità del 2010 sulla valutazione del rischio ambientale delle piante geneticamente modificate.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della direttiva 2018/350 dell'8 marzo 2018 della Commissione (che modifica la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati), pubblicata nella G.U.U.E. 9 marzo 2018, n. L 67:

«Art. 1. — Gli allegati II, III, III B e IV della direttiva 2001/18/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.».

— Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), modificato dal presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2003, n. 194, S.O.:

«Art. 29 (Adeguamento degli allegati al progresso tecnico). — 1. Gli allegati al presente decreto sono modificati, in conformità alle variazioni apportate in sede comunitaria, con apposito regolamento a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa comunicazione ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive; ogni qualvolta la nuova direttiva prevede poteri discrezionali per il proprio recepimento, il regolamento è adottato di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive, a seconda dei rispettivi ambiti di competenza.».

— Il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 2016, n. 288.

19G00117

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 4 ottobre 2019.

Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e, in particolare, l'art. 2-bis, che prevede, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, l'adozione di un elenco dei Paesi di origine sicuri;


Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

Vista la nota n. 22723 del 3 aprile 2019 del Ministero dell'interno, con la quale sono state trasmesse le informazioni della Commissione nazionale per il diritto di asilo ai fini della compilazione dell'elenco di Paesi di origine sicuri;

Visto l'appunto n. 167189 del 1° ottobre 2019, con il quale sono stati trasmessi gli elementi forniti, ai fini delle valutazioni di cui all'art. 2-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 25 del 2008, dai competenti uffici geografici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativamente ai seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina;

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni costituzionali concernenti i diritti inviolabili



li dell'uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo richiedente protezione internazionale a prescindere del Paese di provenienza e di dare attuazione alla previsione di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008;

Decreta:

Art. 1.

Paesi di origine sicuri

1. Ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono considerati Paesi di origine sicuri: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina.

2. Nell'ambito dell'esame delle domande di protezione internazionale, la situazione particolare del richiedente è valutata alla luce delle informazioni sul Paese di origine risultanti dall'istruttoria di cui in premessa.

Art. 2.

Aggiornamento periodico

1. L'elenco di cui all'articolo 1 è aggiornato periodicamente conformemente all'art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Art. 3.

Notifica

1. L'elenco di cui all'art. 1 è notificato alla Commissione europea. Sono, altresì, comunicate alla Commissione europea le modifiche apportate all'elenco di cui all'art. 1 a seguito dell'aggiornamento periodico di cui all'art. 2.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2019

*Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale*
DI MAIO

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro della giustizia
BONAFEDE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 2019.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 aprile 2019 e scadenza 29 giugno 2021, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;


Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e le modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, (di seguito «decreto cornice»), emanato in attuazione dell'art. 3 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 settembre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 55.849 milioni di euro;



Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 22 aprile, 27 maggio, 24 giugno, 25 luglio e 26 agosto 2019, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranche* dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 29 aprile 2019 e scadenza 29 giugno 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima *tranche* dei predetti CTZ;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una undicesima *tranche* di CTZ con godimento 29 aprile 2019 e scadenza 29 giugno 2021. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 25 settembre 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima». Saranno accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della dodicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 26 settembre 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori

assegnatari il 27 settembre 2019, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 27 settembre 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2021, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2), per l'importo determinato dal netto ricavo delle singole *tranche* o, nel caso di *tranche* con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale.

L'onere degli interessi, il cui importo è pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il netto ricavo di ciascuna *tranche*, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2021.


L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

19A06172



DECRETO 26 settembre 2019.

Individuazione delle modalità di attribuzione delle quote di gettito dei tributi erariali spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

E

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ed, in particolare, l'art. 49, come sostituito dall'art. 1, comma 817, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale stabilisce le quote di gettito delle entrate tributarie erariali che spettano alla Regione;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 45, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi erariali;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto legislativo n. 45 del 2018, il quale stabilisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Regione, sono individuati i criteri di determinazione delle quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali spettanti alla Regione e sono disciplinate la procedura di riversamento delle stesse, nonché le modalità di informazione, secondo quanto previsto rispettivamente agli articoli 2, 3, 4 e 6 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante disposizioni relative alla modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 19 novembre 2001, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo modello «F23» per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate;

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e le relative disposizioni di attuazione, che disciplinano il versamento unitario delle imposte, tasse, contributi e premi, con eventuale compensazione dei crediti;

Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della struttura di gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti, alla quale è affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato;

Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre

1998, recante norme per la determinazione delle modalità tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 giugno 2013 prot. 2013/75075, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l'approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento «F24», «F24 accise» e «F24 semplificato», per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015 prot. 2015/154279, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 1° dicembre 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione della nuova versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano gli enti pubblici, alcune amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni per il versamento dei tributi erariali;

Vista la nota prot. n. 0013695/P del 24 settembre 2019, con la quale la Regione Friuli-Venezia Giulia ha espresso la prescritta intesa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decretano:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

1. Con il presente decreto, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 45 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi erariali), sono definite:


a) le modalità ed i criteri contabili per l'imputazione diretta, sul conto infruttifero ordinario intestato alla Regione Friuli-Venezia Giulia (d'ora innanzi «Regione»), istituito presso la Tesoreria dello Stato, delle quote di gettito dei tributi erariali ad essa spettanti;

b) le tipologie delle entrate erariali che, nelle more dell'individuazione delle modalità di attribuzione diretta, continuano ad essere corrisposte alla Regione mediante trasferimento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato;

c) le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito delle compensazioni operate dai contribuenti, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

d) le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito dell'erogazione dei rimborsi fiscali;

e) i dati informativi forniti alla Regione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 45 del 2018.



2. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle quote di gettito erariale riscosse ed alle compensazioni esercitate attraverso sistemi di pagamento che verranno in futuro sviluppati.

Art. 2.

Ripartizione delle quote di gettito erariale riscosse attraverso il modello F23

1. Ove non diversamente disposto dal presente decreto, la ripartizione in favore della Regione delle quote di gettito erariale riscosse con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è effettuata dagli agenti della riscossione mediante accredito diretto delle relative somme sul conto infruttifero ordinario alla stessa intestato presso la Tesoreria dello Stato.

2. Per l'individuazione dei criteri di imputazione contabile delle somme riscosse per ciascun codice tributo presso gli sportelli degli ambiti provinciali che insistono sul territorio della Regione — ovvero a questi ultimi accreditati dagli intermediari finanziari abilitati — si rinvia alla tabella di cui all'allegato A al presente decreto.

3. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 3.

Ripartizione delle quote di gettito erariale riscosse attraverso i modelli F24 ed F24 EP

1. Ove non diversamente disposto dal presente decreto, la ripartizione in favore della Regione delle quote di gettito erariale riscosse attraverso il «modello F24», di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed il «modello F24 enti pubblici» (F24 EP), è effettuata dalla struttura di gestione individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183 (d'ora innanzi «struttura di gestione»), sulla base dei codici tributo indicati dai contribuenti e del luogo in cui è avvenuto il versamento, mediante accredito diretto delle relative somme sul conto infruttifero ordinario, intestato alla Regione presso la Tesoreria dello Stato.

2. Per l'individuazione del luogo in cui è avvenuto il versamento, di cui al comma precedente, si applicano i seguenti criteri:

a) per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 EP, il luogo in cui è avvenuto il versamento è identificato con l'ambito provinciale ove ha sede la filiale della Banca d'Italia presso cui è aperto il conto di tesoreria unica o la contabilità speciale dell'ente pubblico o dell'amministrazione statale periferica che ha eseguito il pagamento. Per i versamenti eseguiti dagli enti pubblici e dalle amministrazioni dello Stato titolari di conti presso la tesoreria centrale, il luogo di riscossione è individuato in base al domicilio fiscale dell'ente;

b) per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 cartaceo, il luogo in cui è avvenuto il versamento è

identificato con la sede della filiale dell'intermediario della riscossione presso il quale è stato presentato il modello F24;

c) per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 telematico, il luogo in cui è avvenuto il versamento è identificato con la sede della filiale della banca o dell'ufficio postale, individuati dal corrispondente codice CAB (codice di avviamento bancario), presso cui è aperto il conto corrente di addebito del versante;

d) per i versamenti telematici eseguiti mediante il modello F24 cumulativo con addebito sul conto dell'intermediario o pervenuti tramite banche prive di sportelli sul territorio (c.d. «banche virtuali»), il luogo in cui è avvenuto il versamento è identificato con il domicilio fiscale del versante.

3. Le ripartizioni sono eseguite esclusivamente sulla base dei dati trasmessi all'Agenzia delle entrate dai contribuenti, attraverso i servizi telematici forniti dall'agenzia stessa, ovvero dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane S.p.a. ed agenti della riscossione).

4. I criteri di imputazione contabile delle somme riscosse per ciascun codice tributo sono individuati nell'allegato B al presente decreto.

5. La ripartizione delle somme viene effettuata al netto degli importi di segno negativo derivanti dalle compensazioni esercitate dai contribuenti, attribuendo gli importi ad esse corrispondenti, nell'ordine, ai seguenti capitoli ed articoli del bilancio: 1203, art. 1; 1023, art. 3; 1024, art. 8; 1024, art. 2; eventualmente per capitolo ed articolo crescente a partire dal 1023.

6. Nei giorni in cui i versamenti dei contribuenti sono inferiori alle compensazioni esercitate, le somme occorrenti per ripianare il saldo negativo di ripartizione sono anticipate mediante prelievo dei fondi necessari dalla contabilità speciale n. 1778, denominata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio».


7. Il recupero delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 6 avviene entro il mese successivo, salvo insufficiente importo di segno positivo, imputando le somme al bilancio della Regione con le modalità previste dal comma 5.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto in tema di ripartizione delle somme riscosse attraverso i modelli F24, si rinvia alle disposizioni, in quanto compatibili, dei decreti interministeriali del 22 maggio 1998, n. 183 e del 15 ottobre 1998.

Art. 4.

Recupero delle anticipazioni effettuate per i rimborsi di imposte

1. Entro il mese di novembre di ciascun anno, con le modalità previste dall'art. 3, comma 7, la struttura di gestione recupera la quota di competenza regionale dei rimborsi erogati ai contribuenti afferenti ai tributi erariali compartecipati dalla Regione.



2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai rimborsi fiscali relativi ai tributi di cui agli articoli da 5 a 14, per i quali resta ferma la disciplina ivi prevista.

Art. 5.

Modalità di attribuzione del gettito relativo ad alcune tipologie di tributi

1. Entro il 31 maggio di ciascun esercizio, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (d'ora innanzi «statuto speciale») e dall'art. 3 del decreto legislativo n. 45 del 2018, applicati agli ultimi dati disponibili, determina l'ammontare del gettito annuale relativo alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA) derivante dagli scambi interni, all'imposta sul reddito delle società (IRES), all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), alle ritenute a titolo d'imposta sugli interessi, alle ritenute a titolo di imposta e alle imposte sostitutive sugli altri redditi da capitale e sui redditi diversi, all'imposta sulle assicurazioni diverse da quella sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e all'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita e li comunica alla Regione, alla struttura di gestione ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Il gettito di cui al comma 1 costituisce la base per il calcolo dell'acconto annuale da attribuire ai sensi degli articoli seguenti, nonché per la determinazione del conguaglio relativo all'anno a cui si riferiscono i dati utilizzati per il calcolo, ove definitivi.

3. Con riferimento ai tributi di cui al comma 1, la Regione può richiedere alla struttura di gestione, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata, di interrompere la corresponsione dell'acconto per un determinato esercizio, anche limitatamente a uno o ad alcuni di essi, con esclusione della possibilità di riprenderne l'erogazione nel medesimo esercizio. L'interruzione è consentita esclusivamente per un miglior allineamento dell'ammontare degli acconti corrisposti in corso d'anno rispetto alle spettanze previste, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 45 del 2018, ed è disposta entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. Con riferimento ai tributi di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ciascun esercizio, la struttura di gestione comunica al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato quanto corrisposto alla Regione a titolo di acconto nell'esercizio precedente.

5. Con riferimento ai tributi di cui al comma 1, sulla base del gettito spettante alla Regione ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, nonché degli acconti corrisposti ai sensi degli articoli seguenti, il Dipartimento delle finanze determina il conguaglio a credito ovvero a debito della Regione. Il secondo anno successivo a quello di riferimento, entro il 31 maggio, il Dipartimento delle finanze comunica alla Regione, al Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato ed alla struttura di gestione il conguaglio riferito ai tributi di cui al presente articolo per i quali sono disponibili i dati definitivi relativi all'annualità oggetto di conguaglio. Per i tributi i cui dati non risultano definitivi il conguaglio è comunicato separatamente nel rispetto di quanto previsto nel principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 3.7.10 di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

6. Il conguaglio a debito della Regione viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettante.

7. Il conguaglio a credito della Regione viene erogato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le risorse stanziare su apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato.

Art. 6.

Modalità di attribuzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) derivante dagli scambi interni

1. In relazione alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA) derivante dagli scambi interni, è attribuita alla Regione una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.


2. L'acconto di cui al comma 1 è attribuito a cura della struttura di gestione accreditando alla Regione una quota percentuale dei versamenti IVA eseguiti a titolo di liquidazione mensile e di *split payment* tramite modelli F24 e F24 EP. Tale percentuale, arrotondata al secondo decimale, è ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alla Regione, determinata ai sensi dell'art. 5, e l'ammontare complessivo dei versamenti IVA eseguiti nell'esercizio precedente a titolo di liquidazione mensile e di *split payment* tramite modelli F24 e F24 EP. La predetta percentuale può essere applicata in misura inferiore, esclusivamente al fine di consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti rispetto alle spettanze previste, su richiesta della Regione alla struttura di gestione da formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio.

3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze di cui all'art. 5, comma 1, la struttura di gestione aggiorna la percentuale di acconto di cui al comma precedente, la comunica alla Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal 1° luglio di ciascun esercizio.

Art. 7.

Modalità di attribuzione del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

1. In relazione alla compartecipazione all'IRPEF, la struttura di gestione attribuisce alla Regione una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio, accreditando alla



Regione una quota percentuale dei versamenti IRPEF eseguiti a titolo di ritenute mensili sui redditi da lavoro dipendente.

2. La percentuale di cui al comma 1, arrotondata al secondo decimale, è ottenuta dal rapporto tra la somma dovuta a titolo di acconto, determinata ai sensi dell'art. 5, e l'ammontare dei versamenti IRPEF eseguiti a titolo di ritenute mensili sui redditi da lavoro dipendente tramite modelli F24 e F24 EP nell'esercizio precedente. La predetta percentuale può essere applicata in misura inferiore, esclusivamente al fine di consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti rispetto alle spettanze previste, su richiesta della Regione alla struttura di gestione da formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio.

3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze di cui all'art. 5, comma 1, la struttura di gestione aggiorna la percentuale di acconto di cui al comma precedente, la comunica alla Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal 1° luglio di ciascun esercizio.

4. La percentuale di acconto è modificata a seguito della adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) in ragione della riduzione di gettito IRPEF ivi prevista.

Art. 8.

Modalità di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle società (IRES)

1. In relazione alla compartecipazione all'IRES, è attribuita alla Regione una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.

2. L'acconto di cui al comma 1 è attribuito a cura della struttura di gestione accreditando alla Regione una quota percentuale dei versamenti IRES eseguiti a titolo di acconto e saldo tramite modelli F24 e F24 EP. Tale percentuale, arrotondata al secondo decimale, è ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alla Regione, determinata ai sensi dell'art. 5, e l'ammontare complessivo dei versamenti IRES eseguiti nell'esercizio precedente a titolo di acconto e saldo tramite modelli F24 e F24 EP. La predetta percentuale può essere applicata in misura inferiore, esclusivamente al fine di consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti rispetto alle spettanze previste, su richiesta della Regione alla struttura di gestione da formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio.

3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze di cui all'art. 5, comma 1, la struttura di gestione aggiorna la percentuale di acconto di cui al comma precedente, la comunica alla Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal 1° luglio di ciascun esercizio.

Art. 9.

Modalità di attribuzione del gettito relativo alla ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi

1. In relazione alla compartecipazione alla ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi è attribuita alla Regione una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.

2. L'acconto di cui al comma 1 è attribuito a cura della struttura di gestione, accreditando alla Regione una quota percentuale dei versamenti eseguiti tramite modelli F24 con il codice tributo 1028, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per la medesima fattispecie. Tale percentuale, arrotondata al secondo decimale, è ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alla Regione, determinata ai sensi dell'art. 5, e l'ammontare complessivo dei versamenti eseguiti nell'esercizio precedente tramite modelli F24 con il codice tributo 1028, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per la medesima fattispecie. La predetta percentuale può essere applicata in misura inferiore, esclusivamente al fine di consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti rispetto alle spettanze previste, su richiesta della Regione alla struttura di gestione da formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio.

3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze di cui all'art. 5, comma 1, la struttura di gestione aggiorna la percentuale di acconto di cui al comma precedente, la comunica alla Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal 1° luglio di ciascun esercizio.

Art. 10.

Modalità di attribuzione del gettito relativo alle ritenute a titolo di imposta e alle imposte sostitutive sugli altri redditi da capitale e sui redditi diversi.

1. In relazione alla compartecipazione alle ritenute a titolo di imposta e alle imposte sostitutive sui redditi da capitale diversi da quelli di cui all'art. 9 e sui redditi diversi, è attribuita alla Regione una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.

2. L'acconto di cui al comma 1 è attribuito a cura della struttura di gestione, accreditando alla Regione una quota percentuale dei versamenti eseguiti tramite modelli F24 con i codici tributo 1239, 1705 e 1710, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per le medesime fattispecie. Tale percentuale di cui al comma 2, arrotondata al secondo decimale, è ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alla Regione, determinata ai sensi dell'art. 5, e l'ammontare complessivo dei versamenti eseguiti nell'esercizio precedente tramite modelli F24 con i codici tributo 1239, 1705 e 1710, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per le medesime fattispecie. La predetta percentuale può essere applicata in misura inferiore, esclusivamente al fine di consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti rispetto alle spettanze previste, su richiesta della Regione alla struttura di gestione da formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio.



amento dell'ammontare degli acconti rispetto alle spettanze previste, su richiesta della Regione alla struttura di gestione da formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio.

3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze di cui all'art. 5, comma 1, la struttura di gestione aggiorna la percentuale di acconto, la comunica alla Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal 1° luglio di ciascun esercizio.

Art. 11.

Modalità di attribuzione dell'imposta sulle assicurazioni diverse da quella sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

1. In relazione alla compartecipazione all'imposta sulle assicurazioni diverse da quella sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è attribuita alla Regione una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.

2. L'acconto di cui al comma 1 è attribuito a cura della struttura di gestione accreditando alla Regione una quota percentuale dei versamenti dell'imposta eseguiti tramite modelli F24. Tale percentuale, arrotondata al secondo decimale, è ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alla Regione, determinata ai sensi dell'art. 5, e l'ammontare complessivo dei versamenti dell'imposta sulle assicurazioni eseguiti nell'esercizio precedente tramite modelli F24. La predetta percentuale può essere applicata in misura inferiore, esclusivamente al fine di consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti rispetto alle spettanze previste, su richiesta della Regione alla struttura di gestione da formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio.

3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze di cui all'art. 5, comma 1, la struttura di gestione aggiorna la percentuale di acconto di cui al comma precedente, la comunica alla Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal 1° luglio di ciascun esercizio.

Art. 12.

Modalità di attribuzione dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita

1. In relazione alla compartecipazione all'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita è attribuita alla Regione una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.

2. L'acconto di cui al comma 1 è attribuito a cura della struttura di gestione accreditando alla Regione una quota percentuale dei versamenti dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita eseguiti tramite modelli F24. Tale percentuale, arrotondata al secondo decimale, è ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alla Regione, determinata ai sensi dell'art. 5, e l'ammontare complessivo dei versamenti dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita eseguiti nell'esercizio precedente tramite modelli F24. La predetta percentuale può essere applicata in misura inferiore, esclusivamente

al fine di consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti rispetto alle spettanze previste, su richiesta della Regione alla struttura di gestione da formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio.

3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze di cui all'art. 5, comma 1, la struttura di gestione aggiorna la percentuale di acconto di cui al comma precedente, la comunica alla Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal 1° luglio di ciascun esercizio.

Art. 13.

Disposizioni in materia di accise sull'energia elettrica

1. La compartecipazione all'accisa sull'energia elettrica fornita o consumata nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 49, comma 1, lettera b) dello statuto speciale si realizza attraverso il versamento di acconti e conguagli, nelle modalità definite dai commi che seguono.


2. A titolo di acconto, la struttura di gestione attribuisce alla Regione la quota indicata all'art. 49, comma 1, lettera b) dello statuto regionale dei versamenti dell'accisa sull'energia elettrica eseguiti tramite modello F24-accise con il codice tributo 2806 o con altro codice eventualmente istituito per la medesima fattispecie, contrassegnati, nell'apposito campo della sezione «accise» della delega di pagamento, con le sigle degli ambiti provinciali della Regione.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica, entro il 31 maggio di ogni anno, il gettito dell'accisa sull'energia elettrica complessivamente spettante alla Regione ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, al netto dei rimborsi erogati ai contribuenti, al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla struttura di gestione, nonché alla Regione stessa.

4. Con riferimento a ciascun esercizio, tenuto conto delle somme già versate ai sensi del comma 2, la struttura di gestione determina il conguaglio a debito ovvero a credito della Regione e ne comunica l'importo, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Regione stessa, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento delle finanze.

5. Il conguaglio a debito della Regione viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettante.

6. Il conguaglio a credito viene corrisposto alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le risorse stanziare su apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato.



Art. 14.

Disposizioni in materia di accise sui carburanti per autotrazione

1. La compartecipazione al gettito delle accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione, spettante alla Regione ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettera *a*) dello statuto speciale della Regione, si realizza attraverso il versamento di acconti e di conguagli nelle modalità definite dai commi che seguono.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 31 maggio di ciascun anno, comunica alla Regione e al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, il numero dei litri di benzina e di gasolio per autotrazione erogati nell'anno precedente nel territorio della Regione, rilevati dai registri di carico e scarico alla cui tenuta sono obbligati i soggetti di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b*) e *c*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché eventuali variazioni delle aliquote sui carburanti per autotrazione.

3. Entro il 31 maggio la struttura di gestione comunica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla Regione e al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'anno solare precedente con il modello F24 accise e contrassegnati dal codice tributo 2804 nonché l'ammontare complessivo delle somme corrisposte alla Regione a titolo di acconto nello stesso periodo.

4. Entro il quindicesimo giorno dalla ricezione delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, quantifica il coefficiente percentuale, arrotondato al secondo decimale, che, applicato ai pagamenti effettuati con il modello F24 accise contrassegnati dal codice tributo 2804, assicura alla Regione i previsti flussi di acconto. Tale coefficiente si ottiene dal rapporto tra il gettito spettante alla Regione in base ai dati dell'erogato relativi all'anno precedente e il complessivo importo introitato nello stesso periodo dalla struttura di gestione per effetto dei versamenti contrassegnati dal codice tributo 2804. Il gettito spettante alla Regione si ottiene, separatamente per prodotto, moltiplicando il numero dei litri erogati nel territorio regionale, di cui al comma 2, per le rispettive aliquote d'imposta e quindi per le rispettive percentuali stabilite all'art. 49, comma 1, lettera *a*) dello statuto speciale e sommando quindi i due valori così ottenuti. Qualora nell'anno in questione sia intervenuta una variazione di aliquota, la quantificazione del gettito spettante alla Regione si ottiene distribuendo i litri erogati in proporzione diretta ai giorni solari di vigenza della aliquota.

5. Entro il 30 giugno, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze comunica alla struttura di gestione il coefficiente percentuale determinato ai sensi del comma 4.

6. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione di tale comunicazione la struttura di gestione applica il coefficiente di cui al comma 4 nella determinazione degli acconti da erogare alla Regione.

7. Il Dipartimento delle finanze, sulla base dei dati di cui al precedente comma 2 e degli acconti comunicati ai sensi del precedente comma 3, determina, entro il 30 giugno, l'ammontare del conguaglio a debito ovvero a credito della Regione, riferito all'anno solare precedente e lo comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Regione. I fondi necessari per la corresponsione alla Regione dell'eventuale conguaglio a credito saranno prelevati da un apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato, nell'ambito delle missioni e programmi relativi al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. L'eventuale conguaglio a debito della Regione viene comunicato alla stessa ed alla struttura di gestione dal Dipartimento delle finanze. La struttura di gestione provvede al relativo recupero in sede di erogazione degli acconti alla Regione.

8. Eventuali variazioni dei quantitativi di benzina e di gasolio per autotrazione di cui al comma 2 sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il mese di novembre di ciascun anno, alla Regione, al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla struttura di gestione. La conseguente variazione del conguaglio già calcolato ai sensi del comma 7 è riconosciuta in sede di attribuzione del conguaglio dell'esercizio successivo.

9. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il tramite della Direzione territoriale competente e la Regione, prima delle determinazioni di cui ai commi precedenti, confrontano i dati di cui ciascuna è in possesso, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza.

Art. 15.


Disposizioni in materia di entrate riscosse a mezzo ruolo

1. Nelle more dell'individuazione delle modalità di riversamento diretto del gettito, la compartecipazione alle entrate tributarie di cui all'art. 49 dello statuto regionale riscosse a mezzo ruolo, ad eccezione di quella ai tributi disciplinati dagli articoli da 5 a 12 del presente decreto, è attribuita alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante pagamento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato.

2. Le entrate tributarie di cui al comma 1 sono elencate nella tabella di cui all'allegato C del presente decreto, con l'indicazione del pertinente capitolo e articolo del bilancio dello Stato.

3. L'ammontare delle entrate riscosse a mezzo ruolo spettanti alla Regione per ciascun esercizio, determinato ai sensi del comma 4 e ridotto del 40 per cento, costituisce l'acconto delle spettanze per l'esercizio successivo.

4. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato determina l'importo delle entrate riscosse a mezzo ruolo



lo spettanti alla Regione per l'esercizio precedente sulla base dell'ammontare delle entrate tributarie di cui al comma 1 rimosse a mezzo ruolo nell'esercizio precedente, in conto competenza e in conto residui, come verificate dalle ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio entro il 30 aprile.

5. Gli importi di cui al comma 4 sono comunicati alla Regione, entro il 31 maggio di ciascun anno, ai fini dell'applicazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 3.7.9 e 3.7.10 di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

6. Le entrate rimosse a mezzo ruolo afferenti ai tributi di cui agli articoli da 5 a 12 sono riversate alla Regione secondo la disciplina ivi prevista.

Art. 16.

Versamenti diversi

1. Nelle more dell'individuazione delle modalità di riversamento diretto del gettito, la compartecipazione alle entrate tributarie di cui all'art. 49 dello statuto regionale versate dai debitori non codificati direttamente in favore del bilancio dello Stato presso le tesorerie dello Stato situate sul territorio regionale, sui capitoli indicati nella tabella di cui all'allegato C al presente decreto, è attribuita alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante pagamento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato sulla base dei versamenti effettuati nell'anno precedente.

2. Nelle more dell'individuazione delle modalità di riversamento diretto del gettito, la compartecipazione alle tasse di concessione governativa, alle tasse di pubblico insegnamento e all'imposta di bollo affluite su conti correnti postali intestati allo Stato, è attribuita alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante pagamento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato.

3. Gli intestatari dei conti correnti postali sui quali affluiscono le tasse di concessione governativa, le tasse di pubblico insegnamento e l'imposta di bollo, comunicano annualmente, entro il 30 aprile, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Regione l'ammontare dei versamenti eseguiti nel territorio della Regione nell'esercizio precedente.

4. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato determina l'importo delle entrate di cui ai commi 1 e 2 spettante alla Regione per l'esercizio precedente.

5. Gli importi di cui al comma 4 sono comunicati alla Regione, entro il 31 maggio di ciascun anno, ai fini dell'applicazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 3.7.9 e 3.7.10 di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 17.

Flussi informativi

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 45 del 2018, sono forniti alla Regione, nei modi stabiliti dai commi seguenti, gli elementi informativi necessari a determinare la ripartizione del gettito dei tributi compartecipati.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette alla Regione:

a. un flusso informativo mensile riepilogativo delle operazioni di ripartizione dei versamenti effettuati tramite modelli F24 e F24 EP, secondo lo schema definito nell'allegato F al presente decreto, unitamente ad un flusso informativo dei versamenti oggetto di ripartizione;

b. un flusso informativo mensile dei versamenti effettuati con i modelli F24 e F24 EP relativi alle imposte di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 45/2018, nonché quelli relativi ad eventuali altre imposte compartecipate dalla Regione il cui flusso informativo mensile non sia reperibile dai dati pubblicati nel rapporto mensile sull'andamento delle entrate tributarie e contributive di cui al comma 5 dell'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);

c. un flusso informativo mensile riepilogativo delle imputazioni contabili del gettito riscosso tramite F24 e F24 EP, secondo lo schema definito nell'allegato G al presente decreto;

d. un flusso informativo giornaliero dei mandati di accredito eseguiti in favore della medesima Regione, secondo lo schema definito nell'allegato H al presente decreto.

3. Nelle more della definizione di un protocollo d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Regione, gli agenti della riscossione, in relazione alle quote di gettito erariale rimosse con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 di cui all'art. 2 del presente decreto, trasmettono alla Regione la distinta riepilogativa dei versamenti effettuati nel mese precedente secondo lo schema definito nell'allegato E al presente decreto;


4. Con convenzione da stipularsi con l'Agenzia delle entrate è disciplinata la trasmissione alla Regione di elementi informativi strettamente inerenti alla quantificazione del gettito spettante alla Regione stessa, relativi a:

a) le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta e le certificazioni sostitutive riguardanti l'Irpef dovuta dai contribuenti fiscalmente domiciliati sul territorio regionale;

b) i versamenti IRPEF effettuati dai contribuenti fiscalmente domiciliati sul territorio regionale a seguito delle attività di accertamento e controllo.

La convenzione di cui al presente comma dovrà prevedere, tra l'altro, il rimborso all'Agenzia delle entrate, da parte della Regione, dei costi sostenuti per l'elaborazione e la trasmissione delle suddette informazioni.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, fornisce alla Regione i dati elemen-



tari utilizzati per calcolare la percentuale di distribuzione del gettito IRES di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 45 del 2018.

Art. 18.

Modifiche al decreto, alle tabelle ed agli schemi allegati

1. Le eventuali modifiche alla tabella di cui all'allegato D sono effettuate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sulla base delle quote di compartecipazione previste dall'ordinamento finanziario. L'aggiornamento delle tabelle di cui agli allegati A, B e C è effettuato dall'Agenzia delle entrate tenendo conto delle percentuali di compartecipazione alle entrate erariali indicate nella tabella di cui all'allegato D al presente decreto.

2. Eventuali modifiche al presente decreto sono adottate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Regione, sentite, per le parti di rispettiva competenza, le amministrazioni interessate.

Art. 19.

Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La struttura di gestione, secondo i criteri previsti dal presente decreto, ridetermina la ripartizione dei versamenti effettuati con i modelli F24 ed F24 EP dal 1° gennaio 2019 al giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, tenuto conto delle somme versate alla Regione nel medesimo periodo ai sensi dell'art. 1, comma 819, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce il conguaglio delle spettanze in relazione ai predetti versamenti e lo comunica alla stessa Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto. Le somme a debito della Regione sono corrisposte dalla medesima mediante pagamento in favore dell'erario al capitolo 1200 del capo VI di entrata entro venti giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, ove detta comunicazione sia effettuata entro il 10 dicembre 2019; la Regione, entro il mese di gennaio 2020, comunica i dati dell'avvenuto versamento all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo di consentire le operazioni di rettifica della quietanza emessa sul capitolo 1200. Nel caso in cui la predetta comunicazione sia effettuata dopo il 10 dicembre 2019, la Regione provvede al versamento al capitolo 3465, art. 1, del capo X di entrata nel mese di febbraio 2020. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato, l'importo è oggetto di compensazione secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 6. Le somme a credito della Regione sono corrisposte, con la stessa tempistica, mediante rettifica delle quietanze già emesse in favore del bilancio dello Stato nel periodo di riferimento con accredito sul conto infruttifero ordinario alla stessa intestato.

3. La struttura di gestione, sulla base dei dati comunicati dagli agenti della riscossione al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministero delle finanze 17 dicembre 1998 e secondo i criteri previsti dal presente decreto, ridetermina la ripartizione dei versamenti derivanti dai modelli F23, effettuati dal 1° gennaio 2018 al giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, tenuto conto delle somme versate alla Regione nel medesimo periodo ai sensi dell'art. 1, comma 819, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce il conguaglio delle spettanze in relazione ai predetti versamenti entro il 31 maggio 2020. Il saldo a credito della Regione viene corrisposto mediante pagamento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla base della comunicazione della struttura di gestione. Il saldo a debito della Regione è corrisposto dalla medesima mediante pagamento in favore dell'erario, da effettuarsi entro il 30 giugno 2020 al capitolo 3465, art. 1, del capo X di entrata. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato, l'importo è oggetto di compensazione da parte della struttura di gestione a valere sulle risorse a qualunque titolo spettanti alla Regione.


4. Nell'esercizio 2020, entro il 31 maggio, secondo i criteri previsti dal presente decreto, la struttura di gestione ridetermina e comunica alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:

a) la ripartizione dei versamenti effettuati nel 2018 con i modelli F24 ed F24 EP delle imposte di cui all'art. 3 e, tenuto conto delle somme versate alla Regione nel 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 819, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce il conguaglio delle spettanze in relazione ai predetti versamenti;

b) la ripartizione dei versamenti effettuati nel 2018 con i modelli F24 ed F24 EP dell'accisa sui tabacchi lavorati e, tenuto conto delle somme versate alla Regione nel 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 819, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce il conguaglio delle spettanze in relazione ai predetti versamenti;

c) le spettanze definitive relative al 2018 delle accise sull'energia elettrica e, tenuto conto delle somme versate alla Regione nel 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 819, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dei conguagli eventualmente corrisposti ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2008, stabilisce il conguaglio delle stesse.

5. In relazione alle imposte di cui agli articoli da 6 a 12 la struttura di gestione, nell'esercizio 2020, entro il 31 marzo comunica alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le somme versate alla Regione nel 2018 a titolo di acconto ai sensi dell'art. 1, comma 819, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con le modalità



indicate all'art. 5, il Dipartimento delle finanze, tenuto conto della comunicazione di cui al periodo precedente, determina i conguagli dovuti per il 2018.

6. Il Dipartimento delle finanze determina il conguaglio complessivo risultante dalle operazioni di cui ai commi 4 e 5 e lo comunica alla Regione, alla struttura di gestione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

7. Qualora il conguaglio complessivo di cui al comma 6 risulti a debito della Regione, esso viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettante. Qualora il conguaglio complessivo di cui al comma 6 risulti a credito della Regione, esso viene erogato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le risorse stanziare su apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato.

8. Le compartecipazioni ai tributi erariali di cui all'art. 49 dello statuto regionale, nel testo precedente alle modificazioni apportate dall'art. 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che siano comprese nel campo di applicazione dell'art. 9 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2008 continuano ad essere versate alla Regione secondo le modalità ivi previste fino al 31 dicembre 2019 a titolo di acconto delle spettanze di cui all'art. 15 del presente decreto per gli esercizi 2018 e 2019. Qualora le somme effettivamente spettanti per il 2018 e 2019 ai sensi dell'art. 15 comportino un saldo a debito della Regione, la medesima provvede alla restituzione mediante il pagamento in favore dell'erario, da effettuarsi entro il 30 giugno 2020 al capitolo 3465, art. 1, del capo X di entrata. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato, l'importo è oggetto di compensazione da parte della struttura di gestione a valere sulle risorse a qualunque titolo spettanti alla Regione. Per i predetti tributi, le somme residue da riscuotere dei ruoli resi esecutivi alla data del 31 dicembre 2019, risultanti dalle rendicontazioni periodiche, a partire dal 1° gennaio 2020 saranno riclassificate e accertate a favore dell'erario e discaricate alla Regione dagli agenti della riscossione e le relative riscossioni attribuite allo Stato, secondo le modalità operative che saranno definite d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

9. Le compartecipazioni ai tributi erariali di cui all'art. 49 dello statuto regionale, nel testo precedente alle modificazioni apportate dall'art. 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che siano comprese nel campo di applicazione dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2008 continuano ad essere versate alla Regione secondo le modalità ivi previste fino al 31 dicembre 2019, a titolo di acconto delle spettanze di cui all'art. 16 del presente decreto per gli esercizi 2018 e 2019. Qualora le somme effettivamente spettanti per il 2018 e 2019 ai sensi dell'art. 16 comportino un saldo a debito della Regione, la medesima provvede alla restituzione mediante il pagamento in

favore dell'erario, da effettuarsi entro il 30 giugno 2020 al capitolo 3465, art. 1, del capo X di entrata. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato, l'importo è oggetto di compensazione da parte della struttura di gestione a valere sulle risorse a qualunque titolo spettanti alla Regione.

10. Le somme di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 sono comunicate alla Regione ai fini dell'applicazione dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria 3.7.9 e 3.7.10 di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

11. Per l'esercizio 2019 e per il primo semestre dell'esercizio 2020 l'attribuzione degli acconti alla Regione sui tributi di cui agli articoli da 5 a 12 e 14 avviene applicando le percentuali riportate nella tabella di cui all'allegato I al presente decreto.

12. Il conguaglio delle spettanze per l'esercizio 2018 di cui ai commi 3, 4, 5, 8 e 9 tiene conto della quota di gettito riservata all'erario secondo i criteri indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2018.

13. È abrogato il decreto del Ministero dell'economia 17 ottobre 2008, concernente la «Attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante «Disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia»», salvo quanto previsto ai commi 8, 9 e 14 del presente articolo.


14. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008, concernente la «Attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante «Disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia»», continua ad applicarsi alla ripartizione dei versamenti di imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute in relazione alle annualità fino al 2017. Con riferimento ai conguagli non ancora erogati, per le annualità fino al 2017, in relazione alla compartecipazione al gettito delle ritenute sui redditi da pensione di cui all'art. 3-bis del predetto decreto del 17 ottobre 2008, il saldo a debito della Regione è recuperato dalla struttura di gestione a valere sul gettito erariale riscosso tramite modelli F24 ed F24 EP da attribuire alla Regione in base al presente decreto e il saldo a credito della Regione è corrisposto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante pagamento da apposito capitolo del bilancio dello Stato sulla base delle comunicazioni del Dipartimento delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2019

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA




Allegato "A" - imputazioni contabili del gettito erariale riscosso tramite F23 da attribuire direttamente alla Regione Friuli Venezia Giulia

Codice tributo	Descrizione codice tributo	IMPUTAZIONE		Quota % spettante alla Regione FVG
		CAPITOLO	ARTICOLO	
001T	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - QUOTE DI EREDITA'	1239	1	59,10%
004T	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - VALORE GLOBALE NETTO	1239	1	59,10%
005T	IMPOSTA SULLE DONAZIONI: QUOTE DI DONAZIONE	1239	1	59,10%
006T	IMPOSTA SULLE DONAZIONI - VALORE GLOBALE NETTO	1239	1	59,10%
104T	IMPOSTA REGISTRO TRASFERIMENTO FABBRICATI E RELATIVI CONTRATTI PRELIMINARI	1201	1	59,10%
105T	IMPOSTA REGISTRO TRASFERIMENTO TERRENI E RELATIVI CONTRATTI PRELIMINARI	1201	1	59,10%
107T	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE FABBRICATI - INTERO PERIODO	1201	1	59,10%
108T	IMPOSTA DI REGISTRO PER AFFITTO FONDI RUSTICI	1201	1	59,10%
109T	IMPOSTA DI REGISTRO PER ATI, CONTRATTI VERBALI E DENUNCE	1201	1	59,10%
110T	IMPOSTA DI REGISTRO PER CESSIONI (CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTI)	1201	1	59,10%
111T	IMPOSTA DI REGISTRO - AGEVOLAZIONI PRIMA CASA	1201	1	59,10%
112T	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE FABBRICATI - ANNUALITÀ SUCCESSIVE	1201	1	59,10%
113T	IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONI (CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTI)	1201	1	59,10%
114T	IMPOSTA DI REGISTRO PER PROROGHE (CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTI)	1201	1	59,10%
115T	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE FABBRICATI - PRIMA ANNUALITA'	1201	1	59,10%
116T	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA - PARTE VARIABILE DEL CANONE	1201	1	59,10%
142T	CONDONO LEGGE 413/91 - IMPOSTA DI REGISTRO	1253	2	59,10%
143T	CONDONO LEGGE 413/91 - IMPOSTA IPOTECARIA	1253	3	59,10%
144T	CONDONO LEGGE 413/91 - IMPOSTA SUCC. DONAZIONI	1253	4	59,10%
145T	CONDONO LEGGE 413/91 - DIRITTI CATASTALI	1253	5	59,10%
146T	CONDONO LEGGE 413/91 - ALTRE TASSE E II.II. SUGLI AFFARI	1253	6	59,10%
455T	IMPOSTA DI BOLLO _ ACCONTO	1205	1	59,10%
455T	IMPOSTA DI BOLLO _ ACCONTO	1205	4	59,10%
456T	IMPOSTA DI BOLLO - TASSA SUI CONTRATTI DI BORSA (Nota: l'imposta di bollo deve essere riversata al 50% sul capitolo 1205 art.1 e al 50% sul capitolo 1205 art.4)	1205	1	59,10%
456T	IMPOSTA DI BOLLO - TASSA SUI CONTRATTI DI BORSA (Nota: l'imposta di bollo deve essere riversata al 50% sul capitolo 1205 art.1 e al 50% sul capitolo 1205 art.4)	1205	4	59,10%
458T	IMPOSTA DI BOLLO SU LIBRI E REGISTRI - ALL. A, PARTE I, ART.16, DPR 642/72	1205	1	59,10%
461T	ADDIZIONALE DEL 50% DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ESTRATTI CONTO	1205	5	59,10%
462T	ADDIZIONALE IMPOSTA DI BOLLO - ACCONTO	1205	5	59,10%
649T	IMPOSTA IPOTECARIA	1210	1	59,10%
709T	IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI E SUL GIOCO NELLE CASE DA GIOCO	1230	0	59,10%
711T	TASSE SULLE CC.GG. ESCLUSE QUELLE PER PORTO D' ARMI	1217	1	59,10%
715T	IMPOSTA DOVUTA AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.L.11/07/92 N.333	1217	3	59,10%
720T	IMPOSTA INVIM	1233	1	59,10%
721T	INVIM DECENNALE - LEGGE 23/10/92 N. 421	1233	1	59,10%
722T	IMPOSTA SOSTITUTIVA INVIM - L.140/1997 - ART.20 L. 388/2000	1249	0	59,10%
727T	TASSE DI PUBBLICO INSEGNAMENTO	1227	0	59,10%
730T	IMPOSTA INVIM STRAORDINARIA	1233	1	59,10%
731T	INTERESSI SU TASSE E II.II. SUGLI AFFARI	3313	3	59,10%
737T	IMPOSTA CATASTALE	1243	1	59,10%
750T	CONTRIBUTO UNIFICATO	3321	0	59,10%
777T	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI TASSE E II.II.	1400	1	59,10%
778T	TASSA IPOTECARIA (al netto di quanto riservato al fondo di previdenza)	1210	3	54,96% (*)
779T	INCREMENTI DI PERTINENZA ERARIALE DI TASSE E IMPOSTE INDIR. SUGLI AFFARI	1400	1	59,10%
941T	CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI	3321	0	59,10%
171T	Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario-art. 9 del d.P.R 30 maggio 2002, n.115	3324	0	59,10%
172T	Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario-INTERESSI-art. 16,c.1 del d.P.R 30 maggio 2002, n.115	3324	0	59,10%
173T	Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento art. 248 del d.P.R 30 maggio 2002, n.115	3324	0	59,10%
121T	I.V.A. - CONDONO FISCALE	1242	1	59,10%
122T	IMPOSTA DI REGISTRO - CONDONO FISCALE	1242	2	59,10%
123T	IMPOSTA IPOTECARIA - CONDONO FISCALE	1242	3	59,10%
124T	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - CONDONO FISCALE	1242	4	59,10%
125T	DIRITTI CATASTALI - CONDONO FISCALE	1242	5	59,10%
126T	ALTRE TASSE E IMPOSTE SUGLI AFFARI - CONDONO FISCALE	1242	6	59,10%
460T	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE DI REGISTRO	1206	0	59,10%
712T	TASSA SPECIALE PER I VEICOLI AZIONATI CON GAS METANO	1232	0	59,10%




Codice tributo	Descrizione codice tributo	IMPUTAZIONE		Quota % spettante alla Regione FVG
		CAPITOLO	ARTICOLO	
740T	DIRITTO DI VERIFICA DI CRONOTACHIGRAFI CEE	1237	0	59,10%
151T	TRIBUTO STRAORDINARIO BENI DI LUSO	1254	1	59,10%
153T	TRIBUTO STRAORDINARIO SUI BENI DI LUSO	1254	3	59,10%
781T	RESIDUI ATTIVI PER TASSE E IMP. INDIRETTE SUGLI AFFARI	1301	0	59,10%

(*) Se la quota % viene applicata all'ammontare riscosso con il codice tributo, allora deve essere pari al 54,96% (per escludere la quota destinata al fondo); se invece la quota da attribuire alla Regione FVG viene calcolata solo sulla parte imputata al capitolo 1210/3, allora deve applicarsi la quota di compartecipazione del 59,10%, perchè la base su cui viene applicata è già al netto della parte destinata al fondo.




Allegato "B" - imputazioni contabili del gettito riscosso tramite modelli F24 e F24 EP, da attribuire direttamente alla Regione Friuli Venezia Giulia

Codice tributo	Descrizione codice tributo	Tipo operazione	Luogo in cui è avvenuto il versamento	Imputazione		Quota % spettante alla Regione FVG
				CAPITOLO	ARTICOLO	
1052	INDENNITA DI ESPROPRIO OCCUPAZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1174	0	59,1
1052	INDENNITA DI ESPROPRIO OCCUPAZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1174	0	59,1
1107	IMP.SOST.PLUSV. VENDITA BENI IMMOB.E TERRENI EDIFICAB.-L. 266/2005, ART.1 CO 496	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1036	0	59,1
1107	IMP.SOST.PLUSV. VENDITA BENI IMMOB.E TERRENI EDIFICAB.-L. 266/2005, ART.1 CO 496	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1036	0	59,1
1121	IMP.SOST.IRES/IRAP X SIQ/SIINQ.SU CONF IN SIQ/NQ/FONDI IMM-L. 296 C.137/140	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1018	1	59,1
1121	IMP.SOST.IRES/IRAP X SIQ/SIINQ.SU CONF IN SIQ/NQ/FONDI IMM-L. 296 C.137/140	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1018	1	59,1
1124	IMPOSTA SUI CONTRIBUTI AFFLUITI AI FONDI PENSIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1177	0	59,1
1124	IMPOSTA SUI CONTRIBUTI AFFLUITI AI FONDI PENSIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1177	0	59,1
1127	IMP.SOST.P.L'ESTROMIS.D.B.IMM.STRUM.D.IMPR.INDIV.A1,C121,L.28/12/15 N.208	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1176	0	59,1
1127	IMP.SOST.P.L'ESTROMIS.D.B.IMM.STRUM.D.IMPR.INDIV.A1,C121,L.28/12/15 N.208	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1176	0	59,1
1130	ECCEDENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE DA RIPORTARE SUL QUADRO RT DEL MODELLO UNICO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	1	59,1
1130	ECCEDENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE DA RIPORTARE SUL QUADRO RT DEL MODELLO UNICO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	1	59,1
1131	ECCEDENZE ALTRE IMPOSTE VERSATE IN ECCESSO ESPOSTE NEL QUADRO RX DEL MODELLO UN	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	1	59,1
1131	ECCEDENZE ALTRE IMPOSTE VERSATE IN ECCESSO ESPOSTE NEL QUADRO RX DEL MODELLO UN	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	1	59,1
1245	PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1048	0	59,1
1245	PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1048	0	59,1
1500	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI -IMPOSTA REGISTRO PER PRIMA REGISTRAZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
1500	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI -IMPOSTA REGISTRO PER PRIMA REGISTRAZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
1501	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI IMPOSTA REGISTRO PER ANNUALITA' SUCCESSIVE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
1501	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI IMPOSTA REGISTRO PER ANNUALITA' SUCCESSIVE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
1502	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI IMPOSTA REGISTRO PER CESSIONI DEL CONTRATTO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
1502	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI IMPOSTA REGISTRO PER CESSIONI DEL CONTRATTO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
1503	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI IMPOSTA REGISTRO PER RISOLUZIONI CONTRATTO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
1503	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI IMPOSTA REGISTRO PER RISOLUZIONI CONTRATTO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
1504	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI IMPOSTA REGISTRO PER PROROGHE CONTRATTO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
1504	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI IMPOSTA REGISTRO PER PROROGHE CONTRATTO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
1505	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI IMPOSTA DI BOLLO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
1505	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI IMPOSTA DI BOLLO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
1505	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI IMPOSTA DI BOLLO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
1505	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI IMPOSTA DI BOLLO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
1508	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI INTERESSI RAVVED TARDIVA PRIMA REGISTRAZION	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
1508	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI INTERESSI RAVVED TARDIVA PRIMA REGISTRAZION	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
1510	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI INTER.RAVVED TARD VERS ANN E ADEMP SUCC.VI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
1510	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI INTER.RAVVED TARD VERS ANN E ADEMP SUCC.VI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
1530	SUCCESSIONI - IMPOSTA IPOTECARIA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	1	59,1
1530	SUCCESSIONI - IMPOSTA IPOTECARIA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	1	59,1
1531	SUCCESSIONI - IMPOSTA CATASTALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1243	1	59,1
1531	SUCCESSIONI - IMPOSTA CATASTALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1243	1	59,1
1532	SUCCESSIONI - TASSA IPOTECARIA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	3	54,96
1532	SUCCESSIONI - TASSA IPOTECARIA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	3	54,96
1533	SUCCESSIONI - IMPOSTA DI BOLLO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
1533	SUCCESSIONI - IMPOSTA DI BOLLO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
1533	SUCCESSIONI - IMPOSTA DI BOLLO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
1533	SUCCESSIONI - IMPOSTA DI BOLLO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
1534	SUCCESSIONI - IMPOSTA SOSTITUTIVA INVIM	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1249	0	59,1
1534	SUCCESSIONI - IMPOSTA SOSTITUTIVA INVIM	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1249	0	59,1
1537	SUCCESSIONI - INTERESSI DA RAVVEDIMENTO- ART.13 DLGS 472/97	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
1537	SUCCESSIONI - INTERESSI DA RAVVEDIMENTO- ART.13 DLGS 472/97	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
1540	STARTUP INNOVATIVE - ATTO COSTITUTIVO - IMPOSTA DI REGISTRO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
1540	STARTUP INNOVATIVE - ATTO COSTITUTIVO - IMPOSTA DI REGISTRO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
1542	STARTUP INNOVATIVE - ATTO COSTITUTIVO - IMPOSTA DI BOLLO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
1542	STARTUP INNOVATIVE - ATTO COSTITUTIVO - IMPOSTA DI BOLLO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
1542	STARTUP INNOVATIVE - ATTO COSTITUTIVO - IMPOSTA DI BOLLO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
1542	STARTUP INNOVATIVE - ATTO COSTITUTIVO - IMPOSTA DI BOLLO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
1544	STARTUP INNOVATIVE - ATTO COSTITUTIVO - INTERESSI DA RAVVEDIMENTO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
1544	STARTUP INNOVATIVE - ATTO COSTITUTIVO - INTERESSI DA RAVVEDIMENTO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
1548	IMPOSTA SOSTIT.SUI FINANZIAM.DI CUI ALL'ART.17-DPR N.601/1973 INTERES.DA RAVVED.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
1548	IMPOSTA SOSTIT.SUI FINANZIAM.DI CUI ALL'ART.17-DPR N.601/1973 INTERES.DA RAVVED.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
1616	IMPSOST.IRPEF,ADD.REG.ECOM.LOC.IMM.ABIT.PROV.AQ.TR.ASSIST.FISC.ART.2C.228L191/09	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	1	59,1
1616	IMPSOST.IRPEF,ADD.REG.ECOM.LOC.IMM.ABIT.PROV.AQ.TR.ASSIST.FISC.ART.2C.228L191/09	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	1	59,1
1618	CONTRIBUTO DI SOLIDAR.A.2C.2 DL138/2011 TRATT.SOSTIT.D'IMP.A SEG.OP.CONG.FINE AN	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1077	0	59,1
1618	CONTRIBUTO DI SOLIDAR.A.2C.2 DL138/2011 TRATT.SOSTIT.D'IMP.A SEG.OP.CONG.FINE AN	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1077	0	59,1
1619	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DI CUI ART.2C.2 DL 138/2011,TRATT.A SEG.ASSIST.FISCALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1077	0	59,1
1619	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DI CUI ART.2C.2 DL 138/2011,TRATT.A SEG.ASSIST.FISCALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1077	0	59,1
1630	INTERESSI PAGAM.DILAZ.IRPEF TRATTEN.DAL SOST.D'IMP.A SEGUITO DI ASSIST.FISCALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	2	59,1
1630	INTERESSI PAGAM.DILAZ.IRPEF TRATTEN.DAL SOST.D'IMP.A SEGUITO DI ASSIST.FISCALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	2	59,1
1663	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SOCIETA NON OPERATIVE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1185	0	59,1
1663	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SOCIETA NON OPERATIVE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1185	0	59,1
1666	IMP.SOST. DELLE IMP.REDD E IRAP. SOC.NON OPER. IN LIQ.-ART.1.C.112. L.296/06	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1185	0	59,1
1666	IMP.SOST. DELLE IMP.REDD E IRAP. SOC.NON OPER. IN LIQ.-ART.1.C.112. L.296/06	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1185	0	59,1
1667	IMP.SOST.DEL IMP.REDD E IRAP.SOC.NON OPER.TRASF. SOC.SEM.ART.1 C.112- L.296-06	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1185	0	59,1



Codice tributo	Descrizione codice tributo	Tipo operazione	Luogo in cui è avvenuto il versamento	Imputazione		Quota % spettante alla Regione FVG
				CAPITOLO	ARTICOLO	
1667	IMP.SOST.DEL IMP.RED E IRAP,SOC NON OPER.TRASF. SOC.SEM.ART.1 C.112- L.296/06	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1185	0	59,1
1668	INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZZABILI SEZIONE 2 DEL MODELLO DI VE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	1	59,1
1668	INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZZABILI SEZIONE 2 DEL MODELLO DI VE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	1	59,1
1672	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1257	0	59,1
1672	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1257	0	59,1
1673	IMP. SOST. PER ESTROMISSIONI BENI IMMOBILI STRUMENTALI DELL	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1189	0	59,1
1673	IMP. SOST. PER ESTROMISSIONI BENI IMMOBILI STRUMENTALI DELL	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1189	0	59,1
1675	IMP. SOST. SUI FONDI IN SOSPENS. DI IMP. E SOGGETTI A MAGGIORAZ. DI CONG	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1033	4	59,1
1675	IMP. SOST. SUI FONDI IN SOSPENS. DI IMP. E SOGGETTI A MAGGIORAZ. DI CONG	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1033	4	59,1
1676	IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEG ILOR IVA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1176	0	59,1
1676	IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEG ILOR IVA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1176	0	59,1
1678	ECCEDENZA DI VERSAMENTI DI RITENUTE DI IMPOSTE ERARIALI DA UTILIZZARE IN COMPENS	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	1	59,1
1678	ECCEDENZA DI VERSAMENTI DI RITENUTE DI IMPOSTE ERARIALI DA UTILIZZARE IN COMPENS	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	1	59,1
1683	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DI CUI ALL'ARTICOLO 2,COMMA 2 DEL D.L. N. 138/2011	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1077	0	59,1
1683	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DI CUI ALL'ARTICOLO 2,COMMA 2 DEL D.L. N. 138/2011	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1077	0	59,1
1709	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA DALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ED INDIVIDUA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1177	0	59,1
1709	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA DALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ED INDIVIDUA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1177	0	59,1
1712	ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL T	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1197	1	59,1
1712	ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL T	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1197	1	59,1
1713	SALDO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1197	2	59,1
1713	SALDO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1197	2	59,1
1714	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1197	3	59,1
1714	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1197	3	59,1
1790	IMP SOST. SUL REGIME FORFETARIO - ACCONTO PRIMA RATA - ART.1,COMMA 64,L.190/2014	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	1	59,1
1790	IMP SOST. SUL REGIME FORFETARIO - ACCONTO PRIMA RATA - ART.1,COMMA 64,L.190/2014	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	1	59,1
1791	IMP.SOST.SUL REGIME FORFETARIO - ACC.SEC.RAT.O UN SOLUZ. - ART.1,COM.64,L190/2014	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	1	59,1
1791	IMP.SOST.SUL REGIME FORFETARIO - ACC.SEC.RAT.O UN SOLUZ. - ART.1,COM.64,L190/2014	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	1	59,1
1792	IMP.SOSTITUTIVA SUL REGIME FORFETARIO - SALDO - ART.1, COMMA 64, L.190/2014	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	1	59,1
1792	IMP.SOSTITUTIVA SUL REGIME FORFETARIO - SALDO - ART.1, COMMA 64, L.190/2014	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	1	59,1
1793	IMP.SOST.REG.FISC.VANTAG IMPR.GIOV LAV.MOB- ACC PRIM RATA-ART.27,DL98/2011	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	1	59,1
1793	IMP.SOST.REG.FISC.VANTAG IMPR.GIOV LAV.MOB- ACC PRIM RATA-ART.27,DL98/2011	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	1	59,1
1794	IMP.SOST.REG.FISC.VANT IMPGIOV LAVM- ACC.SEC RAT O UNIC SOLUZ.-ART.27,DL98/2011	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	1	59,1
1794	IMP.SOST.REG.FISC.VANT IMPGIOV LAVM- ACC.SEC RAT O UNIC SOLUZ.-ART.27,DL98/2011	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	1	59,1
1795	IMP. SOST.REG.FISC.VANT.IMPRED.GIOVANI E LAVOR. MOBILITA'-SALDO-ART.27,DL98/2011	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	1	59,1
1795	IMP. SOST.REG.FISC.VANT.IMPRED.GIOVANI E LAVOR. MOBILITA'-SALDO-ART.27,DL98/2011	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	1	59,1
1797	CONTRIBUENTI MINIMI-UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CRED.IMP.A.1,C.3,DPCM 21/11/11	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	1	59,1
1797	CONTRIBUENTI MINIMI-UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CRED.IMP.A.1,C.3,DPCM 21/11/11	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	1	59,1
1798	IMP.SOSTIT.CONTRIBUENTI MINIMI-ACCONTO PRIMA RATA-ART.1,C.DA 96 A 117, L. 244/07	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	1	59,1
1798	IMP.SOSTIT.CONTRIBUENTI MINIMI-ACCONTO PRIMA RATA-ART.1,C.DA 96 A 117, L. 244/07	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	1	59,1
1799	IMP.SOST.CONTR.MINIMI-ACCONTO SECON.RATA O UNICA SOLUZ.-ART.1,C.96-117,L.244/07	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	1	59,1
1799	IMP.SOST.CONTR.MINIMI-ACCONTO SECON.RATA O UNICA SOLUZ.-ART.1,C.96-117,L.244/07	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	1	59,1
1800	IMPOSTA SOSTITUTIVA -CONTRIBUENTI MINIMI -SALDO-ART. 1, C. DA 96 A 117-L.244/07	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	1	59,1
1800	IMPOSTA SOSTITUTIVA -CONTRIBUENTI MINIMI -SALDO-ART. 1, C. DA 96 A 117-L.244/07	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	1	59,1
1802	IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEG IRPEG PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO SOMMERSO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1057	0	59,1
1802	IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEG IRPEG PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO SOMMERSO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1057	0	59,1
1803	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEG DOVUTA DAI LAVORATORI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1058	0	59,1
1803	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEG DOVUTA DAI LAVORATORI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1058	0	59,1
1805	CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA DEI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI DOVUTA DAI LAVORATO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1060	0	59,1
1805	CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA DEI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI DOVUTA DAI LAVORATO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1060	0	59,1
1806	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP DOVUTA DAI FONDI COMUN	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1054	0	59,1
1806	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP DOVUTA DAI FONDI COMUN	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1054	0	59,1
1807	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SULLE RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1070	0	59,1
1807	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SULLE RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1070	0	59,1
1808	IMPOSTA SOSTITUTIVA IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERM. VALORI PARTECIPAZIONI N	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1062	1	59,1
1808	IMPOSTA SOSTITUTIVA IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERM. VALORI PARTECIPAZIONI N	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1062	1	59,1
1809	IMPOSTA SOSTITUTIVA IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERM. VALORI TERRENI EDIFICAB	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1063	1	59,1
1809	IMPOSTA SOSTITUTIVA IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERM. VALORI TERRENI EDIFICAB	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1063	1	59,1
1811	IMP.SOST.RIVALUT.NE BENI IMPRESA E PARTECIP.- ART.1, C. 892, L. N. 208 /2015	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1033	1	59,1
1811	IMP.SOST.RIVALUT.NE BENI IMPRESA E PARTECIP.- ART.1, C. 892, L. N. 208 /2015	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1033	1	59,1




Codice tributo	Descrizione codice tributo	Tipo operazione	Luogo in cui è avvenuto il versamento	Imputazione		Quota % spettante alla Regione FVG
				CAPITOLO	ARTICOLO	
1812	IMPOSTA SOSTITUT. SULLA RIVALUT.NE AREE FABBRICABILI - L.266/05, ART.1, CO.473	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1198	0	59,1
1812	IMPOSTA SOSTITUT. SULLA RIVALUT.NE AREE FABBRICABILI - L.266/05, ART.1, CO.473	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1198	0	59,1
1813	IMP.SOSTIT. RELATIVA A SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZION - ART. 1, C. 891 L.208/2015	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1033	1	59,1
1813	IMP.SOSTIT. RELATIVA A SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZION - ART. 1, C. 891 L.208/2015	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1033	1	59,1
1814	IMP. PATR. FONDI IMM.RISTR. BASE PARTEC. E FAM.-ART.82,C.17,DL 25/6/08 N.112	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1199	0	59,1
1814	IMP. PATR. FONDI IMM.RISTR. BASE PARTEC. E FAM.-ART.82,C.17,DL 25/6/08 N.112	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1199	0	59,1
1815	IMP. SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE RIMANENZE FINALI - ART.81,C.21,D.L. 112/2008	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1069	0	59,1
1815	IMP. SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE RIMANENZE FINALI - ART.81,C.21,D.L. 112/2008	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1069	0	59,1
1817	IMPOSTA PER RIALLINEAMENTO TOTALE DIVERGENZE IAS/IFRS-ART.15, C.4, D.L. 185/08	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	1	59,1
1817	IMPOSTA PER RIALLINEAMENTO TOTALE DIVERGENZE IAS/IFRS-ART.15, C.4, D.L. 185/08	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	1	59,1
1818	IMPOSTA SOSTITUT.RIALLINEAMENTO PARZ. DIVERGENZE IAS/IFRS-ART.15,C.5,D.L.185/08	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	1	59,1
1818	IMPOSTA SOSTITUT.RIALLINEAMENTO PARZ. DIVERGENZE IAS/IFRS-ART.15,C.5,D.L.185/08	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	1	59,1
1819	IMP.SOST.DIVERG.PR.CON.INT-ART.15,C.3,LETT.B),DL185/08-(C.5E6,ART.13,DLGS.38/05)	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	1	59,1
1819	IMP.SOST.DIVERG.PR.CON.INT-ART.15,C.3,LETT.B),DL185/08-(C.5E6,ART.13,DLGS.38/05)	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	1	59,1
1820	IMP.SOST.DIVER.PR.CON.INT-ART.15,C.3,L.B),DL 185/08-(C.2,ART.13,DLGS. 38/05)	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	1	59,1
1820	IMP.SOST.DIVER.PR.CON.INT-ART.15,C.3,L.B),DL 185/08-(C.2,ART.13,DLGS. 38/05)	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	1	59,1
1821	IMP.SOSTIT. SU OPER.STRAORD. DL185/08, ART.15,C.10-MAGG. VALORI ATTIV. IMMATER.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	1	59,1
1821	IMP.SOSTIT. SU OPER.STRAORD. DL185/08, ART.15,C.10-MAGG. VALORI ATTIV. IMMATER.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	1	59,1
1822	IMPOSTA SU OPER.STRAORD. DL185/08, A.15,C.11-MAGGIORI VALORI ALTRE ATTIVITA'	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	1	59,1
1822	IMPOSTA SU OPER.STRAORD. DL185/08, A.15,C.11-MAGGIORI VALORI ALTRE ATTIVITA'	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	1	59,1
1823	IMP.SOSTIT. SU OPER.STRAORD. DL185/08, A.15,C.11- MAGGIORI VALORI CREDITI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	1	59,1
1823	IMP.SOSTIT. SU OPER.STRAORD. DL185/08, A.15,C.11- MAGGIORI VALORI CREDITI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	1	59,1
1824	IMP. SOST.MAGG. VAL. BILANCIO RIVAL.DL185/08,ART15,C16-MAGGIORI VALORI DEI BENI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	2	59,1
1824	IMP. SOST.MAGG. VAL. BILANCIO RIVAL.DL185/08,ART15,C16-MAGGIORI VALORI DEI BENI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	2	59,1
1825	IMP.SOSTIT.SU SALDO ATTIVO PER RIVALUTAZION-ART. 15,C.16, DL185/08,-SALDO ATTIVO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	2	59,1
1825	IMP.SOSTIT.SU SALDO ATTIVO PER RIVALUTAZION-ART. 15,C.16, DL185/08,-SALDO ATTIVO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	2	59,1
1828	IMP.SOST.IRPEF ADD.REG. E COM.LOC.IMM.ABIT.PROV.AQ-AUTOTAS-ART.2,C.228,L.191/2009	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	1	59,1
1828	IMP.SOST.IRPEF ADD.REG. E COM.LOC.IMM.ABIT.PROV.AQ-AUTOTAS-ART.2,C.228,L.191/2009	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	1	59,1
1829	IMP.SOST.PLUS.ISCRIT BILAN VALUT.DISP MET.PREZ USO NO INDUST-ART.14,DL78/09-ACC	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	3	59,1
1829	IMP.SOST.PLUS.ISCRIT BILAN VALUT.DISP MET.PREZ USO NO INDUST-ART.14,DL78/09-ACC	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	3	59,1
1830	IMP.SOST.PLUS.ISCRI BILAN VAL DISP MET.PREZ USO NO INDUST-ART.14,DL 78/09-SALDO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	3	59,1
1830	IMP.SOST.PLUS.ISCRI BILAN VAL DISP MET.PREZ USO NO INDUST-ART.14,DL 78/09-SALDO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	3	59,1
1831	RILIQ.IMP.SOSTITUTIVA MAGG.VAL.RIMAN.FINALI-ART81,C24,DL112/08-ART15,C7,DL185/08	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1069	0	59,1
1831	RILIQ.IMP.SOSTITUTIVA MAGG.VAL.RIMAN.FINALI-ART81,C24,DL112/08-ART15,C7,DL185/08	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1069	0	59,1
1832	IMP.SOST.DELLE IMPOST SUI REDD. DI CUI ALL'ART.32,C.4BISD.L.78/2010-PARTECIPANTE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1054	0	59,1
1832	IMP.SOST.DELLE IMPOST SUI REDD. DI CUI ALL'ART.32,C.4BISD.L.78/2010-PARTECIPANTE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1054	0	59,1
1833	IMP.SOST.DELLE IMPOST SUI REDD. DI CUI ALL'A.32C.4BISD.L. 78/2010-SGR/INTERMEDIAR	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1054	0	59,1
1833	IMP.SOST.DELLE IMPOST SUI REDD. DI CUI ALL'A.32C.4BISD.L. 78/2010-SGR/INTERMEDIAR	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1054	0	59,1
1834	IMPOSTA SOSTITUTIVA IMPOSTE SUI REDDITI SU VALORE NETTO FONDO-ART32,C.5,DL78/10	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1054	0	59,1
1834	IMPOSTA SOSTITUTIVA IMPOSTE SUI REDDITI SU VALORE NETTO FONDO-ART32,C.5,DL78/10	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1054	0	59,1
1835	IMP.SOST.DELLE IMPOST SU REDD.E DELLIRAP SU RISULTATO LIQUIDAZ.-A.32,C.5,DL78/10	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1054	0	59,1
1835	IMP.SOST.DELLE IMPOST SU REDD.E DELLIRAP SU RISULTATO LIQUIDAZ.-A.32,C.5,DL78/10	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1054	0	59,1
1836	IMP.SOST.PER L'ASS.CESS.D.BENI AI SOCI O SOC.TRAS.A.1, C.116-L.28/12/2015.N.208-	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1176	0	59,1
1836	IMP.SOST.PER L'ASS.CESS.D.BENI AI SOCI O SOC.TRAS.A.1, C.116-L.28/12/2015.N.208-	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1176	0	59,1
1837	IMP.SOS.S.R.I.SOS.D'IM.AN.P.EF.D.AS.D.BE.A.S.O S.T-A.1,C.116-L.28/12/2015.N.208	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1176	0	59,1
1837	IMP.SOS.S.R.I.SOS.D'IM.AN.P.EF.D.AS.D.BE.A.S.O S.T-A.1,C.116-L.28/12/2015.N.208	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1176	0	59,1
1840	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGISTR/BOLL CANON LOCAZ.-A.3,DLGS23/11-ACCONTOPRIMA RATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	2	59,1
1840	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGISTR/BOLL CANON LOCAZ.-A.3,DLGS23/11-ACCONTOPRIMA RATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	2	59,1
1841	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGIS/BOLL,SUCAN.LOC.-A.3DLGS23/11-ACC.SEC.RATAOACC.UN.SOL	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	2	59,1
1841	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGIS/BOLL,SUCAN.LOC.-A.3DLGS23/11-ACC.SEC.RATAOACC.UN.SOL	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	2	59,1
1842	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGIS/BOLL SUCAN. LOC.IMM.U.AB E PERT-A.3,DLGS.23/11-SALDO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	1	59,1
1842	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGIS/BOLL SUCAN. LOC.IMM.U.AB E PERT-A.3,DLGS.23/11-SALDO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	1	59,1
1843	IMP.SOS.OP.STR-ART.15,C.10B-10T DL 185-08-MAG.VAL. AT.IMM-ART23 C12.A 15 DL98-11	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	1	59,1
1843	IMP.SOS.OP.STR-ART.15,C.10B-10T DL 185-08-MAG.VAL. AT.IMM-ART23 C12.A 15 DL98-11	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	1	59,1
1844	CEDOLARE SECCA-UTILIZZO IN COMPENSAZIONE CRED.IMP.A.1,C.3, DPCM 21/11/2011	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	1	59,1
1844	CEDOLARE SECCA-UTILIZZO IN COMPENSAZIONE CRED.IMP.A.1,C.3, DPCM 21/11/2011	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	1	59,1
1845	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGISTR/BOLL CAN.LOC. A.3,DLGS.23/2011-ASS.FISCALE ACCONT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	2	59,1
1845	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGISTR/BOLL CAN.LOC. A.3,DLGS.23/2011-ASS.FISCALE ACCONT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	2	59,1
1846	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGISTR/BOLL CAN.LOC.A.3,DLGS.23/2011-ASSISTENZA FISC.SALDO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	1	59,1




Codice tributo	Descrizione codice tributo	Tipo operazione	Luogo in cui è avvenuto il versamento	Imputazione		Quota % spettante alla Regione FVG
				CAPITOLO	ARTICOLO	
1846	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGISTR/BOLL.CAN.LOC.A.3.DLGS.23/2011-ASSISTENZA FISC.SALDO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	1	59,1
1847	IMP. SOST. IMP RED E REL ADDIZ S PROV DER DA ATT.NOLOCCAS. A.49BISDLGS171/2005	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	6	59,1
1847	IMP. SOST. IMP RED E REL ADDIZ S PROV DER DA ATT.NOLOCCAS. A.49BISDLGS171/2005	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	6	59,1
1850	IMP.SOST.MAGG.VALOR.QUOT.PART.CAP.B.D'ITALIA ART.1-C.148-L.147,27-12-2013	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1033	1	59,1
1850	IMP.SOST.MAGG.VALOR.QUOT.PART.CAP.B.D'ITALIA ART.1-C.148-L.147,27-12-2013	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1033	1	59,1
1851	IMP.VAL.ATTIV.FIN.DET.ETER.PER.FIS.RES.STA-CONV.1/4/15 REP.ITA SANT.SEDE -SALD	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1079	0	59,1
1851	IMP.VAL.ATTIV.FIN.DET.ETER.PER.FIS.RES.STA-CONV.1/4/15 REP.ITA SANT.SEDE -SALD	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1079	0	59,1
1852	IMP.VAL.ATTIV.FIN.DET.ETER.PER.FIS.RES.STA-CONV.1/4/15 REP.ITA SANT.SEDE-ACCONT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1079	0	59,1
1852	IMP.VAL.ATTIV.FIN.DET.ETER.PER.FIS.RES.STA-CONV.1/4/15 REP.ITA SANT.SEDE-ACCONT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1079	0	59,1
1919	RITEN.SU PAGAM.AL BENEF.DI CANON O CORRIS. A CONTR.LOCAZ.BREV-ART 4,C.5,DL 50/17	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	4	59,1
1919	RITEN.SU PAGAM.AL BENEF.DI CANON O CORRIS. A CONTR.LOCAZ.BREV-ART 4,C.5,DL 50/17	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	4	59,1
1930	INTERESSI SU RAVVEDIM.DI CUI A.13 DEL D.LGS.472/1997-ART.16,C.15BIS,DL 201/2011	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
1930	INTERESSI SU RAVVEDIM.DI CUI A.13 DEL D.LGS.472/1997-ART.16,C.15BIS,DL 201/2011	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
1931	TASSA SULLE UNITA' DA DIPORTO -ART. 16, COMMA 2 D.L. 201/2011 - INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
1931	TASSA SULLE UNITA' DA DIPORTO -ART. 16, COMMA 2 D.L. 201/2011 - INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
1932	INTERESSI SU RAVVEDIM. DI CUI A.13 D.LGS.472/1997-A.16C.15BISDL201/2011-AEROTAXI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
1932	INTERESSI SU RAVVEDIM. DI CUI A.13 D.LGS.472/1997-A.16C.15BISDL201/2011-AEROTAXI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
1980	RAV.IM.RA.ARTT.36BISDPR600/73E54BISDPR633/72A.3BIS,C.4BIS,DLGS462/97-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	2	59,1
1980	RAV.IM.RA.ARTT.36BISDPR600/73E54BISDPR633/72A.3BIS,C.4BIS,DLGS462/97-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	2	59,1
1981	RAV.IM.RA.LI.IMP.REDD.TAS.SEP.IN.F.R.E PR.FOR.CAP.A.3BIS.C.4BISDLGS462/97-INTERESS	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	2	59,1
1981	RAV.IM.RA.LI.IMP.REDD.TAS.SEP.IN.F.R.E PR.FOR.CAP.A.3BIS.C.4BISDLGS462/97-INTERESS	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	2	59,1
1982	RAV.IM.RA.LIQUID.IMP.REDD.AD ARR.E SIM.-A.3BIS,C.4BIS,DLGS462/97-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	2	59,1
1982	RAV.IM.RA.LIQUID.IMP.REDD.AD ARR.E SIM.-A.3BIS,C.4BIS,DLGS462/97-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	2	59,1
1983	RAV.IMP.RATEIZZ. A.36TER DPR 600/73- A.3BIS,C.4BIS,DLGS462/97-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	2	59,1
1983	RAV.IMP.RATEIZZ. A.36TER DPR 600/73- A.3BIS,C.4BIS,DLGS462/97-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	2	59,1
1984	RAVV.IMP.RAT.TRIB ER.DEF.AC.ACC.ADES.CONC.GIU.MEDIAZ.INTERESS-ART.13 DLGS 472/97	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
1984	RAVV.IMP.RAT.TRIB ER.DEF.AC.ACC.ADES.CONC.GIU.MEDIAZ.INTERESS-ART.13 DLGS 472/97	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
1999	INT.RAV.IMP.SOST.D IMP.IP.CAT CONT.LEAS.IM-ART.1,C.16,L.220/10-ART.13.DLGS472-97	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
1999	INT.RAV.IMP.SOST.D IMP.IP.CAT CONT.LEAS.IM-ART.1,C.16,L.220/10-ART.13.DLGS472-97	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
2004	ADDIZ.LE IRES ART. 31 C.3 D.L.185/2008 - ACCONTO PRIMA RATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1037	0	59,1
2004	ADDIZ.LE IRES ART. 31 C.3 D.L.185/2008 - ACCONTO PRIMA RATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1037	0	59,1
2005	ADD. LE IRES - ART. 31 C.3 D.L. 185/2008 -ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1037	0	59,1
2005	ADD. LE IRES - ART. 31 C.3 D.L. 185/2008 -ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1037	0	59,1
2006	ADDIZ.LE IRES -ART. 31 C.3 D.L. 185/2008 - SALDO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1037	0	59,1
2006	ADDIZ.LE IRES -ART. 31 C.3 D.L. 185/2008 - SALDO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1037	0	59,1
2013	ADD.LE IRES -4%SETT. PETR.E GAS- ART.3 C 2 L. N. 7/09 -ACC.PRIMA RATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1049	2	59,1
2013	ADD.LE IRES -4%SETT. PETR.E GAS- ART.3 C 2 L. N. 7/09 -ACC.PRIMA RATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1049	2	59,1
2014	ADD.LE IRES 4% SETT.PETR GAS ART.3 C 2 L. 7/09 -ACC. SECON RATA O IN UNIC SOLUZ.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1049	2	59,1
2014	ADD.LE IRES 4% SETT.PETR GAS ART.3 C 2 L. 7/09 -ACC. SECON RATA O IN UNIC SOLUZ.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1049	2	59,1
2015	ADD.LE IRES 4% -SETT.PETROL E GAS - ART. 3, C. 2, L.N. 7/09 -SALDO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1049	1	59,1
2015	ADD.LE IRES 4% -SETT.PETROL E GAS - ART. 3, C. 2, L.N. 7/09 -SALDO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1049	1	59,1
2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEG DOVUTA DALLE SOCIETA' DI GESTIONE DEI FONDI DI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1054	0	59,1
2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEG DOVUTA DALLE SOCIETA' DI GESTIONE DEI FONDI DI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1054	0	59,1
2344	IMPOSTA SUGLI INTRATT. CONNESSA AGLI APPAR. DA DIVERTIMENTO ART. 22	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1230	0	59,1
2344	IMPOSTA SUGLI INTRATT. CONNESSA AGLI APPAR. DA DIVERTIMENTO ART. 22	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1230	0	59,1
2345	IMPOSTA SUGLI INTRATT. CONNESSA AGLI APPAR. DA DIVERTIMENTO ART. 22 INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1230	0	59,1
2345	IMPOSTA SUGLI INTRATT. CONNESSA AGLI APPAR. DA DIVERTIMENTO ART. 22 INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1230	0	59,1
2501	IMP.BOLLO SU LIBRI,REGIS.E ALTRI DOCU.RILEV.AI FINI TRIB.-ART.6 DECR. 17/06/2014	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
2501	IMP.BOLLO SU LIBRI,REGIS.E ALTRI DOCU.RILEV.AI FINI TRIB.-ART.6 DECR. 17/06/2014	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
2501	IMP.BOLLO SU LIBRI,REGIS.E ALTRI DOCU.RILEV.AI FINI TRIB.-ART.6 DECR. 17/06/2014	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
2501	IMP.BOLLO SU LIBRI,REGIS.E ALTRI DOCU.RILEV.AI FINI TRIB.-ART.6 DECR. 17/06/2014	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
2503	IMP.BOLLO LIBRI,REGIS.E AL. DOC...RILEV.AI FINI TRIB.-ART.6 DECR.17/06/2014-INTER	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
2503	IMP.BOLLO LIBRI,REGIS.E AL. DOC...RILEV.AI FINI TRIB.-ART.6 DECR.17/06/2014-INTER	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
2505	BOLLO VIRTUALE - RATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
2505	BOLLO VIRTUALE - RATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
2505	BOLLO VIRTUALE - RATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
2505	BOLLO VIRTUALE - RATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
2506	BOLLO VIRTUALE - ACCONTO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
2506	BOLLO VIRTUALE - ACCONTO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
2506	BOLLO VIRTUALE - ACCONTO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
2506	BOLLO VIRTUALE - ACCONTO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
2508	BOLLO VIRTUALE - INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
2508	BOLLO VIRTUALE - INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
2726	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI ISCRITTI IN BILANCIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1182	0	59,1
2726	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI ISCRITTI IN BILANCIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1182	0	59,1
2727	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEG E DELL'IRAP SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONF	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1046	0	59,1
2727	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEG E DELL'IRAP SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONF	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1046	0	59,1
2729	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEG E DELL'IRAP SUI FONDI TRASFERITI AL FONDO PER RIS	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1056	0	59,1
2729	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEG E DELL'IRAP SUI FONDI TRASFERITI AL FONDO PER RIS	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1056	0	59,1
2806	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1411	1	59,1




Codice tributo	Descrizione codice tributo	Tipo operazione	Luogo in cui è avvenuto il versamento	Imputazione		Quota % spettante alla Regione FVG
				CAPITOLO	ARTICOLO	
2806	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1411	1	59,1
2836	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA NELLA REGIONE AUTON. FRIULI VENEZIA GIULIA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1411	1	59,1
2836	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA NELLA REGIONE AUTON. FRIULI VENEZIA GIULIA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1411	1	59,1
2839	59,1/10 ACCISA TABACCHI LAVORATI IMM. IN CONSUMO IN FRIULI VG-PRIMI 15 GG MESE	A CREDITO	OVUNQUE RISCOSSO	1601	1	100
2839	59,1/10 ACCISA TABACCHI LAVORATI IMM. IN CONSUMO IN FRIULI VG-PRIMI 15 GG MESE	A DEBITO	OVUNQUE RISCOSSO	1601	1	100
2842	59,1/10 ACCISA TABACCHI LAVORATI IMM. IN CONSUMO IN FRIULI VG-DAL 16 G. A FINE MESE	A CREDITO	OVUNQUE RISCOSSO	1601	1	100
2842	59,1/10 ACCISA TABACCHI LAVORATI IMM. IN CONSUMO IN FRIULI VG-DAL 16 G. A FINE MESE	A DEBITO	OVUNQUE RISCOSSO	1601	1	100
3000	ILOR PERSONE GIURIDICHE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1025	2	59,1
3000	ILOR PERSONE GIURIDICHE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1025	2	59,1
3300	ILOR SOCIETA' DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1025	14	59,1
3300	ILOR SOCIETA' DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1025	14	59,1
3350	ILOR PERSONE FISICHE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1025	12	59,1
3350	ILOR PERSONE FISICHE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1025	12	59,1
3368	IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI-ART. 16, C.11 E 15 BIS, D.L.201/2011	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1223	0	59,1
3368	IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI-ART. 16, C.11 E 15 BIS, D.L.201/2011	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1223	0	59,1
3370	TASSA SULLE UNITA' DA DIPORTO -ART. 16, COMMA 2 D.L. 201/2011	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1222	0	59,1
3370	TASSA SULLE UNITA' DA DIPORTO -ART. 16, COMMA 2 D.L. 201/2011	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1222	0	59,1
3379	IMPOSTA ERARIALE SUI VOLI DEI PASSEGGERI DI AEROTAXI-ART.16, C.10BIS, DL201/2011	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1224	0	59,1
3379	IMPOSTA ERARIALE SUI VOLI DEI PASSEGGERI DI AEROTAXI-ART.16, C.10BIS, DL201/2011	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1224	0	59,1
3412	OMESS.PARZ.TARD.RIVERS.CANON.TV IMPR.ELETR.-ART1 C.155 L.208-15-RAVVED-INTERESS	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
3412	OMESS.PARZ.TARD.RIVERS.CANON.TV IMPR.ELETR.-ART1 C.155 L.208-15-RAVVED-INTERESS	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
3731	ILOR A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1025	16	59,1
3731	ILOR A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1025	16	59,1
4003	ADDIZ.LE IRPEF - ART 31 C.3 D.L. 185/2008 - ACCONTO PRIMA RATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1037	0	59,1
4003	ADDIZ.LE IRPEF - ART 31 C.3 D.L. 185/2008 - ACCONTO PRIMA RATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1037	0	59,1
4004	ADD.LE IRPEF ART. 31,C.3, D.L. 185/2008 -ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1037	0	59,1
4004	ADD.LE IRPEF ART. 31,C.3, D.L. 185/2008 -ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1037	0	59,1
4005	ADDIZ.LE IRPEF - ART. 31 C.3 D.L. 185/2008 - SALDO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1037	0	59,1
4005	ADDIZ.LE IRPEF - ART. 31 C.3 D.L. 185/2008 - SALDO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1037	0	59,1
4025	IMPOSTA SOST. IRPEF NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1192	0	59,1
4025	IMPOSTA SOST. IRPEF NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1192	0	59,1
4026	IMPOSTA SOST. IRPEF SOGGETTI IN REGIME AGEVOLATO ATTIVITA' MARGIN. A.14 L388/00	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	1	59,1
4026	IMPOSTA SOST. IRPEF SOGGETTI IN REGIME AGEVOLATO ATTIVITA' MARGIN. A.14 L388/00	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	1	59,1
4041	IMP.VAL.IMMOBILI SITUAT ALL'ESTERO,PF.STATO-A.19C.13DL201/2011E SUCC.MOD.-SALDO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1078	0	59,1
4041	IMP.VAL.IMMOBILI SITUAT ALL'ESTERO,PF.STATO-A.19C.13DL201/2011E SUCC.MOD.-SALDO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1078	0	59,1
4042	IMP.SUL VAL.IMM. SIT. ESTERO,PF.STA SOCIETA' FIDUCIARIE-ART.19C13DL201/2011-SALDO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1078	0	59,1
4042	IMP.SUL VAL.IMM. SIT. ESTERO,PF.STA SOCIETA' FIDUCIARIE-ART.19C13DL201/2011-SALDO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1078	0	59,1
4043	IMP.SU VAL.D. ATTIV. FIN. DETENUT 'ESTERO PF STATO ART.19,C.18,DL201/2011-SALDO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1079	0	59,1
4043	IMP.SU VAL.D. ATTIV. FIN. DETENUT 'ESTERO PF STATO ART.19,C.18,DL201/2011-SALDO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1079	0	59,1
4044	IMP.VAL.IMM.SIT.ESTERO QUAL.USO.DEST.PF.RES.STATO-A.19C.13DL201/11-ACC.PRIMARATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1078	0	59,1
4044	IMP.VAL.IMM.SIT.ESTERO QUAL.USO.DEST.PF.RES.STATO-A.19C.13DL201/11-ACC.PRIMARATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1078	0	59,1
4045	IMP.VAL.IM.SIT.EST.A QUALS.USODEST.PFRES.STATO-A19C13DL201/11-ACC.2RATA O UN.SOL	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1078	0	59,1
4045	IMP.VAL.IM.SIT.EST.A QUALS.USODEST.PFRES.STATO-A19C13DL201/11-ACC.2RATA O UN.SOL	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1078	0	59,1
4046	IMP.VAL.IMM.SIT.EST.QUAL.USO.PFRES.ST-ART.19C13DL201/2011-SOC.FIDUCIARIE-ACCONTO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1078	0	59,1
4046	IMP.VAL.IMM.SIT.EST.QUAL.USO.PFRES.ST-ART.19C13DL201/2011-SOC.FIDUCIARIE-ACCONTO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1078	0	59,1
4047	IMP.VAL.ATT.FIN.DET.EST.PFRES.STATO-A.19C.18DL201/11-ACCONTO PRIMA RATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1079	0	59,1
4047	IMP.VAL.ATT.FIN.DET.EST.PFRES.STATO-A.19C.18DL201/11-ACCONTO PRIMA RATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1079	0	59,1
4048	IMP.VAL.ATT.FIN.DET.EST.PFRES.STATO-A.19C.18DL201/11-ACCONTO 2 RATA O UNICA SOL.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1079	0	59,1
4048	IMP.VAL.ATT.FIN.DET.EST.PFRES.STATO-A.19C.18DL201/11-ACCONTO 2 RATA O UNICA SOL.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1079	0	59,1
4058	IMPOSTA SULLE TRANS. DI AZIONI E DI ALTRI STRUM.PARTECIP.-ART.1,C.491, L.228/2012	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1211	1	59,1
4058	IMPOSTA SULLE TRANS. DI AZIONI E DI ALTRI STRUM.PARTECIP.-ART.1,C.491, L.228/2012	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1211	1	59,1
4059	IMPOSTA SU TRANSAZIONI RELAT. A DERIVATI SU EQUI ART. 1, C. 492, L. N. 228/2012	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1211	2	59,1
4059	IMPOSTA SU TRANSAZIONI RELAT. A DERIVATI SU EQUI ART. 1, C. 492, L. N. 228/2012	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1211	2	59,1
4060	IMP.SU NEGOZ.ALTA FREQUEN.RELAT.AD AZIONI E STRUM.PARTECIPAT-ART.1,C.495,L228/12	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1211	3	59,1
4060	IMP.SU NEGOZ.ALTA FREQUEN.RELAT.AD AZIONI E STRUM.PARTECIPAT-ART.1,C.495,L228/12	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1211	3	59,1
4062	IMP.SULLE TRANS.DI AZIONI E DI ALTRI STRUM.PARTEC. ART. 1,C491,L228/12-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1211	1	59,1
4062	IMP.SULLE TRANS.DI AZIONI E DI ALTRI STRUM.PARTEC. ART. 1,C491,L228/12-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1211	1	59,1
4064	IMPOSTA SULLE TRANS.REL. A DERIVATI SU EQUITY-A.1,C.492, L.N.228/2012-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1211	2	59,1
4064	IMPOSTA SULLE TRANS.REL. A DERIVATI SU EQUITY-A.1,C.492, L.N.228/2012-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1211	2	59,1
4066	IMP.NEGOZ.ALTA FREQ.RELAT. AD AZIONI E STRUM.PART-A-1,C495,L228/2012-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1211	3	59,1
4066	IMP.NEGOZ.ALTA FREQ.RELAT. AD AZIONI E STRUM.PART-A-1,C495,L228/2012-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1211	3	59,1
4357	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1178	0	59,1
4357	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1178	0	59,1
5010	IMPOSTA DOVUTA SUI PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIA EV. ECC	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1048	0	59,1
5010	IMPOSTA DOVUTA SUI PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIA EV. ECC	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1048	0	59,1
5017	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA SOSP. EV. ECC.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1182	0	59,1
5017	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA SOSP. EV. ECC.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1182	0	59,1
5018	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'IRAP SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI EV. ECC	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1046	0	59,1



Codice tributo	Descrizione codice tributo	Tipo operazione	Luogo in cui è avvenuto il versamento	Imputazione		Quota % spettante alla Regione FVG
				CAPITOLO	ARTICOLO	
5018	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEG E DELL'IRAP SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI EV. ECC	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1046	0	59,1
5019	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TFR EV. ECC.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1197	2	59,1
5019	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TFR EV. ECC.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1197	2	59,1
5123	IMPOSTA SUGLI INTRATT. CONNESSA AGLI APPAR. DA DIVERTIMENTO ART. 22	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1230	0	59,1
5123	IMPOSTA SUGLI INTRATT. CONNESSA AGLI APPAR. DA DIVERTIMENTO ART. 22	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1230	0	59,1
5125	IMPOSTA SUGLI INTRATT. CONNESSA AGLI APPAR. DA DIVERTIMENTO ART. 22 INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1230	0	59,1
5125	IMPOSTA SUGLI INTRATT. CONNESSA AGLI APPAR. DA DIVERTIMENTO ART. 22 INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1230	0	59,1
5142	CONTROLLO AUTOMATIZZATO IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1230	0	59,1
5142	CONTROLLO AUTOMATIZZATO IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1230	0	59,1
5145	CONTROLLO AUTOMATIZZATO IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
5145	CONTROLLO AUTOMATIZZATO IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
5206	IMPOSTA INTRATTENIMENTI-RATEAZ.SOMME CONTR.AUT.ART.30BIS,C3,DL185/08 IMP. E INT.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1230	0	59,1
5206	IMPOSTA INTRATTENIMENTI-RATEAZ.SOMME CONTR.AUT.ART.30BIS,C3,DL185/08 IMP. E INT.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1230	0	59,1
5208	IMPOSTA INTRATTENIMENTI-RATEAZ.SOMME CONTR.AUT.ART.30BIS,C3,DL185/08 INT.MORA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
5208	IMPOSTA INTRATTENIMENTI-RATEAZ.SOMME CONTR.AUT.ART.30BIS,C3,DL185/08 INT.MORA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
5390	IMP.INTR.APPAR.SENZ.VINCITA IN DENARO E INTERESS-RECL MED.ART 17BIS DLGS 546/92	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1230	0	59,1
5390	IMP.INTR.APPAR.SENZ.VINCITA IN DENARO E INTERESS-RECL MED.ART 17BIS DLGS 546/92	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1230	0	59,1
5406	ACCISA ENERGIA ELETTRICA-RECLAMO E MEDIAZIONE ART. 17-BIS, DLGS 546/1992	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1411	1	59,1
5406	ACCISA ENERGIA ELETTRICA-RECLAMO E MEDIAZIONE ART. 17-BIS, DLGS 546/1992	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1411	1	59,1
6496	IVA ADEGUAMENTO A SEGUITO DI ADES. CONC. PREV. - ART.33, C.7BIS, D.L. N.269/2003	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1265	1	59,1
6496	IVA ADEGUAMENTO A SEGUITO DI ADES. CONC. PREV. - ART.33, C.7BIS, D.L. N.269/2003	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1265	1	59,1
6728	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1230	0	59,1
6728	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1230	0	59,1
7085	TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1217	1	29,55
7085	TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1217	3	29,55
7085	TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1217	1	29,55
7085	TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1217	3	29,55
7101	REC.CREDITO INDEB.COMPENSATO - IMP.SOST.RIVALUTAZIONE DEI BENI ISCRITTI BILANCIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1182	0	59,1
7101	REC.CREDITO INDEB.COMPENSATO - IMP.SOST.RIVALUTAZIONE DEI BENI ISCRITTI BILANCIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1182	0	59,1
7102	INT.REC.CRED.INDEB.COMP. - IMP.SOST.SU RIVALUTAZIONE DEI BENI ISCRITTI BILANCIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
7102	INT.REC.CRED.INDEB.COMP. - IMP.SOST.SU RIVALUTAZIONE DEI BENI ISCRITTI BILANCIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
7104	REC.CRED.INDEB.COMP. - IMP.SOST.IRPEG E IRAP SU MAGG.VALORI DERIV.DA CONFERIMENTI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1046	0	59,1
7104	REC.CRED.INDEB.COMP. - IMP.SOST.IRPEG E IRAP SU MAGG.VALORI DERIV.DA CONFERIMENTI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1046	0	59,1
7105	INT.CRED.INDEB.COMP. - IMP.SOST.IRPEG E IRAP SU MAGG.VALORI DERIV.DA CONFERIMENTI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
7105	INT.CRED.INDEB.COMP. - IMP.SOST.IRPEG E IRAP SU MAGG.VALORI DERIV.DA CONFERIMENTI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
7108	INT.CRED.INDEB.COMP.IMP.SOST.IMP.REDD.SU PLUSV.DER.CONF.CESS.BENI E AZ.FAV.CAF	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
7108	INT.CRED.INDEB.COMP.IMP.SOST.IMP.REDD.SU PLUSV.DER.CONF.CESS.BENI E AZ.FAV.CAF	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
7460	ILOR+INTERESSI - RECUPERO CREDITO INDEBITAM. COMPENSATO - CONTROLLO SOSTANZIALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1025	19	59,1
7460	ILOR+INTERESSI - RECUPERO CREDITO INDEBITAM. COMPENSATO - CONTROLLO SOSTANZIALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1025	19	59,1
7466	IMPOSTE SOSTITUT.+INTERESSI-RECUP.CREDITO INDEBIT.COMPENSATO-CONTROLLO SOSTANZIA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	7	59,1
7466	IMPOSTE SOSTITUT.+INTERESSI-RECUP.CREDITO INDEBIT.COMPENSATO-CONTROLLO SOSTANZIA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	7	59,1
7492	ART.36-BIS DPR600/73 IRES-COMPENS.CRED.D'IMPOSTA ART10,C.2,DL185/08. INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
7492	ART.36-BIS DPR600/73 IRES-COMPENS.CRED.D'IMPOSTA ART10,C.2,DL185/08. INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
8007	CHIUSURA DELLE PARTITE IVA INATTIVE - ART. 5 D. L. 24/12/2002	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1260	0	59,1
8007	CHIUSURA DELLE PARTITE IVA INATTIVE - ART. 5 D. L. 24/12/2002	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1260	0	59,1
8009	REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI RELATIVE AI VERSAMENTI DELL'IVA DI CUI ART.74	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	1	59,1
8009	REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI RELATIVE AI VERSAMENTI DELL'IVA DI CUI ART.74	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	1	59,1
8011	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	3	59,1
8011	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	3	59,1
8012	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
8012	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
8013	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	2	59,1
8013	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	2	59,1
8015	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	1	59,1
8015	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	1	59,1
8016	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
8016	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
8024	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
8024	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
8026	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
8026	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
8027	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
8027	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
8038	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	3	59,1
8038	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	3	59,1
8039	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
8039	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
8040	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	2	59,1
8040	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	2	59,1
8042	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	1	59,1
8042	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	1	59,1
8043	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
8043	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1




Codice tributo	Descrizione codice tributo	Tipo operazione	Luogo in cui è avvenuto il versamento	Imputazione		Quota % spettante alla Regione FVG
				CAPITOLO	ARTICOLO	
8051	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RIDET. DEI VALORI DI ACQUISTO DI PARTECIP. NON NEGOZ.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1062	1	59,1
8051	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RIDET. DEI VALORI DI ACQUISTO DI PARTECIP. NON NEGOZ.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1062	1	59,1
8052	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RIDET. DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI ED.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1063	1	59,1
8052	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RIDET. DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI ED.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1063	1	59,1
8053	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RID. DEI VALORI DELLE PART. - ART.6BIS D.L.355/2003	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1062	1	59,1
8053	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RID. DEI VALORI DELLE PART. - ART.6BIS D.L.355/2003	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1062	1	59,1
8054	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RID. DEI VALORI DEI TERRENI ED. - ART. 6 BIS.DL355/03	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1063	1	59,1
8054	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RID. DEI VALORI DEI TERRENI ED. - ART. 6 BIS.DL355/03	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1063	1	59,1
8055	IMP.SOST. RIDETERM. PARTECIP. NON NEG. MERCATI REGOLAM.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1062	1	59,1
8055	IMP.SOST. RIDETERM. PARTECIP. NON NEG. MERCATI REGOLAM.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1062	1	59,1
8056	IMP. SOST. RIDETERM. VALORI TERRENI EDIF. E CON DEST. AGRICOLA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1063	1	59,1
8056	IMP. SOST. RIDETERM. VALORI TERRENI EDIF. E CON DEST. AGRICOLA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1063	1	59,1
8084	RESTITUZIONE DI SOMME EROGATE DALL'AGENZIA ENTRATE INDEBITAMEN.PERCIPITE-IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	2	59,1
8084	RESTITUZIONE DI SOMME EROGATE DALL'AGENZIA ENTRATE INDEBITAMEN.PERCIPITE-IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	2	59,1
8085	RESTITUZIONE DI SOMME EROGATE DALL'AGENZIA ENTRATE INDEB.PERCIPITE-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
8085	RESTITUZIONE DI SOMME EROGATE DALL'AGENZIA ENTRATE INDEB.PERCIPITE-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
8110	SANZ OMES.DICHI.CESS.ATTIVITA' ART. 35,C3. DPR 633/72-SAN ART.23.C.23.DL 98/2011	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1260	0	59,1
8110	SANZ OMES.DICHI.CESS.ATTIVITA' ART. 35,C3. DPR 633/72-SAN ART.23.C.23.DL 98/2011	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1260	0	59,1
8111	IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 6, D.L. 201/2011	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	11	59,1
8111	IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 6, D.L. 201/2011	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	11	59,1
8120	SANZIONE X OMESSA PRES.DICH.CESSAZ.ATTIV.A SEG.COMUN.A.35.C.15-QUINQ.,DPR 633/72	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1260	0	59,1
8120	SANZIONE X OMESSA PRES.DICH.CESSAZ.ATTIV.A SEG.COMUN.A.35.C.15-QUINQ.,DPR 633/72	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1260	0	59,1
8122	ALTRI TRIB. ERARIALI E INTERESS. - CONTROVERSIE TRIBUTARIE-ART. 11, DL N. 50/2017	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
8122	ALTRI TRIB. ERARIALI E INTERESS. - CONTROVERSIE TRIBUTARIE-ART. 11, DL N. 50/2017	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
9002	INTER. RATEIZZ. SOMME (COD.TRIB.9001) EX ART.36BIS DPR600/73 E 54BIS DPR633/72	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	2	59,1
9002	INTER. RATEIZZ. SOMME (COD.TRIB.9001) EX ART.36BIS DPR600/73 E 54BIS DPR633/72	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	2	59,1
9003	INTER. RATEIZZ. SOMME (COD.TRIB.9526) EX ART.36BIS DPR600/73 E 54BIS DPR633/72	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	2	59,1
9003	INTER. RATEIZZ. SOMME (COD.TRIB.9526) EX ART.36BIS DPR600/73 E 54BIS DPR633/72	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	2	59,1
9004	INTER. RATEIZZ. SOMME (COD.TRIB.9527) EX ART.36BIS DPR600/73 E 54BIS DPR633/72	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	2	59,1
9004	INTER. RATEIZZ. SOMME (COD.TRIB.9527) EX ART.36BIS DPR600/73 E 54BIS DPR633/72	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	2	59,1
9007	INTERESSI PAG. RATEALE SOMME DA CONTROLLO FORMALE 36-TER DPR 600/73	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	2	59,1
9007	INTERESSI PAG. RATEALE SOMME DA CONTROLLO FORMALE 36-TER DPR 600/73	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	2	59,1
9009	ART.36-TER-DPR 600/73 IMP.SOST.LAV STRAOR PREM PROD-ART.2,DL N. 93/08-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9009	ART.36-TER-DPR 600/73 IMP.SOST.LAV STRAOR PREM PROD-ART.2,DL N. 93/08-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9011	ART.36 BIS - IRPEF - SALDO - INTERESSI -	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9011	ART.36 BIS - IRPEF - SALDO - INTERESSI -	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9013	ART.36 BIS - IRPEF - ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA IN AUTOTASSAZ. - INTERESSI -	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9013	ART.36 BIS - IRPEF - ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA IN AUTOTASSAZ. - INTERESSI -	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9017	ART.36 TER - IRPEF - INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9017	ART.36 TER - IRPEF - INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9019	ART.36TER-DPR 600/73-IMP.SOST CONTRIBUTI MINIM-ART.1,DAC.96 A 117,L.244/07-IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	2	59,1
9019	ART.36TER-DPR 600/73-IMP.SOST CONTRIBUTI MINIM-ART.1,DAC.96 A 117,L.244/07-IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	2	59,1
9021	ART.36 BIS - IRPEG - SALDO - INTERESSI -	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	4	59,1
9021	ART.36 BIS - IRPEG - SALDO - INTERESSI -	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	4	59,1
9023	ART.36 BIS - IRPEG - ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA - INTERESSI -	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	4	59,1
9023	ART.36 BIS - IRPEG - ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA - INTERESSI -	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	4	59,1
9025	ART.36TER-DPR 600/73-IMP.SOST CONTRIBUTI MINIM-ART.1,DA C.96 A117,L.244/07-INTERES	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9025	ART.36TER-DPR 600/73-IMP.SOST CONTRIBUTI MINIM-ART.1,DA C.96 A117,L.244/07-INTERES	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9027	ART.36 TER - IRPEG/IRRES - INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	4	59,1
9027	ART.36 TER - IRPEG/IRRES - INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	4	59,1
9040	ART.36 BIS - ILOP, PERSONE GIURIDICHE - SALDO - CAPITALE -	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1025	1	59,1
9040	ART.36 BIS - ILOP, PERSONE GIURIDICHE - SALDO - CAPITALE -	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1025	1	59,1
9041	ART.36 BIS - ILOP, PERSONE GIURIDICHE - SALDO - INTERESSI -	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	7	59,1
9041	ART.36 BIS - ILOP, PERSONE GIURIDICHE - SALDO - INTERESSI -	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	7	59,1
9043	ART.36 BIS - ILOP, PERSONE GIURIDICHE - ACCONTO - INTERESSI -	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	7	59,1
9043	ART.36 BIS - ILOP, PERSONE GIURIDICHE - ACCONTO - INTERESSI -	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	7	59,1
9046	ART.36TER-600/73-/IMP.SOST.REG.FISC.VANTA IMPR.GIOV.LAV.MOB.AR.27,DL98/11-IMPOST	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	2	59,1
9046	ART.36TER-600/73-/IMP.SOST.REG.FISC.VANTA IMPR.GIOV.LAV.MOB.AR.27,DL98/11-IMPOST	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	2	59,1
9047	ART.36TER-600/73-/IMP.SOST.REG.FISC.VANTA IMPR.GIOV.LAV.MOB.AR.27,DL98/11-INTERE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9047	ART.36TER-600/73-/IMP.SOST.REG.FISC.VANTA IMPR.GIOV.LAV.MOB.AR.27,DL98/11-INTERE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9091	ART.36 BIS - INDENNITA' DI ESPROPRIO, OCCUPAZ., ECC. (ART.11, L.413/1991)-CAP.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1174	0	59,1
9091	ART.36 BIS - INDENNITA' DI ESPROPRIO, OCCUPAZ., ECC. (ART.11, L.413/1991)-CAP.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1174	0	59,1
9160	ART.36 BIS - RITENUTE - INTERESSI -	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9160	ART.36 BIS - RITENUTE - INTERESSI -	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9191	ART.36 BIS - IRPEF AMM. AGEV.ATO-REDD. IMPR.-P. FIS. E SOCI DI SOC. PERS.-INT.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9191	ART.36 BIS - IRPEF AMM. AGEV.ATO-REDD. IMPR.-P. FIS. E SOCI DI SOC. PERS.-INT.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9201	ART.36 BIS - IMPOSTA SOST. ART.8 DL 461/97 - FONDI COMUNI DI INVESTIM.-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9201	ART.36 BIS - IMPOSTA SOST. ART.8 DL 461/97 - FONDI COMUNI DI INVESTIM.-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9204	ART.36 BIS - IMPOSTA SOST. ART.15 L86/94 - FONDI COM. INVEST. MOBIL. CHIUSI-INT.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9204	ART.36 BIS - IMPOSTA SOST. ART.15 L86/94 - FONDI COM. INVEST. MOBIL. CHIUSI-INT.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9207	ART.36 BIS - IMP. SOST. RISULT. DA GEST. PATRIM. - A.7, C.11, DL461/97 - INT.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9207	ART.36 BIS - IMP. SOST. RISULT. DA GEST. PATRIM. - A.7, C.11, DL461/97 - INT.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9210	ART.36 BIS - IMP. SOST. INT.,PR.,ALTRI FR. OBBL.,TIT. SIM. ART.4,C2,DL239/96-INT.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9210	ART.36 BIS - IMP. SOST. INT.,PR.,ALTRI FR. OBBL.,TIT. SIM. ART.4,C2,DL239/96-INT.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9213	ART.36 BIS - IMP.A SOST.VA ASSEGNAZ. AGEV. BENI AI SOCI ART29 L449/97 - INTER.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9213	ART.36 BIS - IMP.A SOST.VA ASSEGNAZ. AGEV. BENI AI SOCI ART29 L449/97 - INTER.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9215	ART.36 BIS - PROV.TI DERIV. DA DEPOS. A GAR. DI FIN.TI-ART7,C1-2,DL323/96-CAPIT.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1048	0	59,1
9215	ART.36 BIS - PROV.TI DERIV. DA DEPOS. A GAR. DI FIN.TI-ART7,C1-2,DL323/96-CAPIT.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1048	0	59,1
9216	ART.36 BIS - PROV.TI DERIV. DA DEPOS. A GAR. DI FIN.TI-ART7,C1-2,DL323/96-INTER.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9216	ART.36 BIS - PROV.TI DERIV. DA DEPOS. A GAR. DI FIN.TI-ART7,C1-2,DL323/96-INTER.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9219	ART.36 BIS - IMPOSTA SOSTITUTIVA ART. 81 LETT.C-TER DEL TUIR - INTERESSI -	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1




Codice tributo	Descrizione codice tributo	Tipo operazione	Luogo in cui è avvenuto il versamento	Imputazione		Quota % spettante alla Regione FVG
				CAPITOLO	ARTICOLO	
9219	ART.36 BIS - IMPOSTA SOSTITUTIVA ART. 81 LETT.C-TER DEL TUIR - INTERESSI -	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9222	ART.36 BIS - IMP. SOST.VA PLUSVALENZA CESSIONE AZ./PARTECIPAZ. CONTR./COLL.-INT.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9222	ART.36 BIS - IMP. SOST.VA PLUSVALENZA CESSIONE AZ./PARTECIPAZ. CONTR./COLL.-INT.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9225	ART.36 BIS - IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO -INTERESSI -	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9225	ART.36 BIS - IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO -INTERESSI -	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9228	ART.36 BIS - IMPOSTA SUL PATRIM. NETTO IMPRESA - SOC.TA' CAPITALI ED ENTI - INT.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9228	ART.36 BIS - IMPOSTA SUL PATRIM. NETTO IMPRESA - SOC.TA' CAPITALI ED ENTI - INT.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9231	ART.36 BIS - QUADRO RM RIGLO RM15 - INTERESSI -	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9231	ART.36 BIS - QUADRO RM RIGLO RM15 - INTERESSI -	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9234	ART.36 BIS - IMPOSTA SOST.VA IMPOSTE REDDITI DI CAPITALE FONTE ESTERA-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9234	ART.36 BIS - IMPOSTA SOST.VA IMPOSTE REDDITI DI CAPITALE FONTE ESTERA-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9237	ART.36 BIS - ACC. IMPOSTE REDDITI SOGGETTI A TASSAZ. SEPARATA - INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9237	ART.36 BIS - ACC. IMPOSTE REDDITI SOGGETTI A TASSAZ. SEPARATA - INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9243	ART.36 BIS - IMP. SOST.VA PLUSV. CESSIONE A TIT. ONER. PART. QUALIF.-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9243	ART.36 BIS - IMP. SOST.VA PLUSV. CESSIONE A TIT. ONER. PART. QUALIF.-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9246	ART.36 BIS - IMP. SOST. PLUSV. REDD. CESS. A TIT. ON. PART. NON QUALIF. - INT.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9246	ART.36 BIS - IMP. SOST. PLUSV. REDD. CESS. A TIT. ON. PART. NON QUALIF. - INT.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9248	ART.36 BIS-IMP.SOSTITUTIVA PLUSVALENZE - L. N.266/05, ART.1,C.496	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1036	0	59,1
9248	ART.36 BIS-IMP.SOSTITUTIVA PLUSVALENZE - L. N.266/05, ART.1,C.496	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1036	0	59,1
9249	ART.36 BIS-IMP.SOST.PLUSVALENZE L. N.266/05, ART.1,C.496-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9249	ART.36 BIS-IMP.SOST.PLUSVALENZE L. N.266/05, ART.1,C.496-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9252	ART.36 BIS-IMP.SOST.FORFETT. PLUSV. INTERMED.,ART.14,C.7BIS,D.LGS.461/97 INTERES	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9252	ART.36 BIS-IMP.SOST.FORFETT. PLUSV. INTERMED.,ART.14,C.7BIS,D.LGS.461/97 INTERES	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9255	ART.36BIS-IMP.SOST.0,25%FONDI MOB.APERTI CHIUSI EST.,A.15,C.6,D.LGS.461/97INTERE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9255	ART.36BIS-IMP.SOST.0,25%FONDI MOB.APERTI CHIUSI EST.,A.15,C.6,D.LGS.461/97INTERE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9257	ART.36 TER - IMPOSTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA - INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9257	ART.36 TER - IMPOSTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA - INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9264	ART.36 BIS - ECCELENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE QUADRO RT UNICO - INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9264	ART.36 BIS - ECCELENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE QUADRO RT UNICO - INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9267	ART.36 BIS - PROVENTI DERIV. DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI (INTERESSI)	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9267	ART.36 BIS - PROVENTI DERIV. DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI (INTERESSI)	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9270	ART.36 BIS - OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI - INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9270	ART.36 BIS - OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI - INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9272	ART.36 BIS - IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IVA - IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1257	0	59,1
9272	ART.36 BIS - IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IVA - IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1257	0	59,1
9273	ART.36 BIS - IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IVA - INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1257	0	59,1
9273	ART.36 BIS - IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IVA - INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1257	0	59,1
9276	ART.36 BIS - IMPOSTA SOST. ESTROMISS. BENI IMM. STRUMENTALI IMPRESA IND- INTER.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9276	ART.36 BIS - IMPOSTA SOST. ESTROMISS. BENI IMM. STRUMENTALI IMPRESA IND- INTER.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9279	ART.36 BIS - IMPOSTA SOST. IRPEF REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO - INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9279	ART.36 BIS - IMPOSTA SOST. IRPEF REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO - INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9293	ART.36 BIS-IMPOSTA SUI CONTRIBUTI AFFLUITI AI FONDI PENSIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1177	0	59,1
9293	ART.36 BIS-IMPOSTA SUI CONTRIBUTI AFFLUITI AI FONDI PENSIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1177	0	59,1
9294	ART.36 BIS-IMPOSTA SUI CONTRIBUTI AFFLUITI AI FONDI PENSIONE - INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9294	ART.36 BIS-IMPOSTA SUI CONTRIBUTI AFFLUITI AI FONDI PENSIONE - INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9297	ART.36BIS-IMP.SOST.REDD.A.41,C.1/G-QUAT.TUIR-A.26-TER,C.1, DPR600/73-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9297	ART.36BIS-IMP.SOST.REDD.A.41,C.1/G-QUAT.TUIR-A.26-TER,C.1, DPR600/73-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9307	36 BIS-IMP.SOSTIT.INTERESSI SU TITOLI ENTI TERRIT- ART.27CO.2 L.342/00-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9307	36 BIS-IMP.SOSTIT.INTERESSI SU TITOLI ENTI TERRIT- ART.27CO.2 L.342/00-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9316	36 BIS-IMPOSTA RISERVE.MATEM.RAMI VITA -ACCONTO-ART.1 CO2BIS DL 209/02-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
9316	36 BIS-IMPOSTA RISERVE.MATEM.RAMI VITA -ACCONTO-ART.1 CO2BIS DL 209/02-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
9319	36 BIS- IMPOS RISERV MATEM.RAMI VITA -SALDO-ART.1 CC2 E 2BIS DL 209/02-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
9319	36 BIS- IMPOS RISERV MATEM.RAMI VITA -SALDO-ART.1 CC2 E 2BIS DL 209/02-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
9322	ART.36 BIS -RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9322	ART.36 BIS -RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9325	ART.36 BIS -RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE -INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9325	ART.36 BIS -RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE -INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9355	36 BIS-RIT.PROV.DA PARTEC.ORGANIS.INVEST.COLL.VAL.MOB.DIRITTO ESTERO-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9355	36 BIS-RIT.PROV.DA PARTEC.ORGANIS.INVEST.COLL.VAL.MOB.DIRITTO ESTERO-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9358	36 BIS-RIT.SU TIT. ATIPICI EMESSI DA SOGG. RES.-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9358	36 BIS-RIT.SU TIT. ATIPICI EMESSI DA SOGG. RES.-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9379	ART.36 BIS - IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE DEL TFR - CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1197	3	59,1
9379	ART.36 BIS - IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE DEL TFR - CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1197	3	59,1
9380	ART.36 BIS - IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE DEL TFR - INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9380	ART.36 BIS - IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE DEL TFR - INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9382	ART.36 BIS - IMPOSTA SOST. IRPEF-IRPEG REGOLARIZ. LAVORO SOMM. DATORE - CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1057	0	59,1
9382	ART.36 BIS - IMPOSTA SOST. IRPEF-IRPEG REGOLARIZ. LAVORO SOMM. DATORE - CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1057	0	59,1
9383	ART.36 BIS - IMPOSTA SOST. IRPEF-IRPEG REGOLARIZ. LAVORO SOMM. DATORE - INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9383	ART.36 BIS - IMPOSTA SOST. IRPEF-IRPEG REGOLARIZ. LAVORO SOMM. DATORE - INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9385	ART.36 BIS - ECCELENZE ALTRE IMPOSTE VERSATE IN ECCESSO QUADRO RX - CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	2	59,1
9385	ART.36 BIS - ECCELENZE ALTRE IMPOSTE VERSATE IN ECCESSO QUADRO RX - CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	2	59,1




Codice tributo	Descrizione codice tributo	Tipo operazione	Luogo in cui è avvenuto il versamento	Imputazione		Quota % spettante alla Regione FVG
				CAPITOLO	ARTICOLO	
9386	ART.36 BIS - ECCELENZE ALTRE IMPOSTE VERSATE IN ECCESSO QUADRO RX - INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
9386	ART.36 BIS - ECCELENZE ALTRE IMPOSTE VERSATE IN ECCESSO QUADRO RX - INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
9389	ART.36 BIS -IMPOSTE SOST SU RISERVE O FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA- INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9389	ART.36 BIS -IMPOSTE SOST SU RISERVE O FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA- INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9391	ART.36 BIS -IMPOSTE SOST. IRPEF NUOVE INIZIATIVE IMPREND. A.13 L388/00- CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1192	0	59,1
9391	ART.36 BIS -IMPOSTE SOST. IRPEF NUOVE INIZIATIVE IMPREND. A.13 L388/00- CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1192	0	59,1
9392	ART.36 BIS -IMPOSTE SOST. IRPEF NUOVE INIZIATIVE IMPREND. A.13 L388/00- INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9392	ART.36 BIS -IMPOSTE SOST. IRPEF NUOVE INIZIATIVE IMPREND. A.13 L388/00- INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9394	ART.36 BIS -IMPOSTE SOST IRPEF SOGGETTI ATTIVITA' MARGIN. A.14 L388/00- CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	2	59,1
9394	ART.36 BIS -IMPOSTE SOST IRPEF SOGGETTI ATTIVITA' MARGIN. A.14 L388/00- CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	2	59,1
9395	ART.36 BIS -IMPOSTE SOST IRPEF SOGGETTI ATTIVITA' MARGI. A.14 L388/00- INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9395	ART.36 BIS -IMPOSTE SOST IRPEF SOGGETTI ATTIVITA' MARGI. A.14 L388/00- INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9398	ART.36 BIS -MAGGIORE IMPOSTA IRPEF RIDETERM. REDDITO AGEVOLATO- INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
9398	ART.36 BIS -MAGGIORE IMPOSTA IRPEF RIDETERM. REDDITO AGEVOLATO- INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
9407	ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADES	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	7	59,1
9407	ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADES	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	7	59,1
9411	ILOR E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1025	18	59,1
9411	ILOR E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1025	18	59,1
9435	36 BIS-IVA CONCORDATO PREVENTIVO L.350/03 ART.2 C.10 (RIS.75 25/5/04)-CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1265	1	59,1
9435	36 BIS-IVA CONCORDATO PREVENTIVO L.350/03 ART.2 C.10 (RIS.75 25/5/04)-CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1265	1	59,1
9436	36 BIS-IVA CONCORDATO PREVENTIVO L.350/03 ART.2 C.10 (RIS.75 25/5/04)-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	7	59,1
9436	36 BIS-IVA CONCORDATO PREVENTIVO L.350/03 ART.2 C.10 (RIS.75 25/5/04)-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	7	59,1
9439	36 BIS-ECC.VERS.RIT.LAV.AUT.,PROVV.E REDD.DIV.DICH.MOD.770 SEMPLIF.-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9439	36 BIS-ECC.VERS.RIT.LAV.AUT.,PROVV.E REDD.DIV.DICH.MOD.770 SEMPLIF.-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9442	36 BIS-ECC.VERS.RIT.REDD.CAPITALE DICH.SOST.D'IMP.MOD.770 ORDINARIO-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9442	36 BIS-ECC.VERS.RIT.REDD.CAPITALE DICH.SOST.D'IMP.MOD.770 ORDINARIO-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9444	36 BIS-IMP.SOST.RIDET.VALORE PARTECIP.NO NEG.MERC.REG.DL.282/02 ART.2-CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1062	2	59,1
9444	36 BIS-IMP.SOST.RIDET.VALORE PARTECIP.NO NEG.MERC.REG.DL.282/02 ART.2-CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1062	2	59,1
9445	36 BIS-IMP.SOST.RIDET.VALORE PARTECIP.NO NEG.MERC.REG.DL.282/02 ART.2-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9445	36 BIS-IMP.SOST.RIDET.VALORE PARTECIP.NO NEG.MERC.REG.DL.282/02 ART.2-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9447	36 BIS-IMP.SOST.RIDET.VALORI TERR.EDIF.E DESTIN.AGRICOLA DL282/02 ART 2-CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1063	2	59,1
9447	36 BIS-IMP.SOST.RIDET.VALORI TERR.EDIF.E DESTIN.AGRICOLA DL282/02 ART 2-CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1063	2	59,1
9448	36 BIS-IMP.SOST.RIDET.VALORI TERR.EDIF.E DESTIN.AGRICOL DL282/02 ART 2-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9448	36 BIS-IMP.SOST.RIDET.VALORI TERR.EDIF.E DESTIN.AGRICOL DL282/02 ART 2-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9450	36 BIS-IMP.SOST.RIDET.VAL PARTEC.NO NEG.IN MERC.REGOL.DL355/03 A.6 BIS-CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1062	2	59,1
9450	36 BIS-IMP.SOST.RIDET.VAL PARTEC.NO NEG.IN MERC.REGOL.DL355/03 A.6 BIS-CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1062	2	59,1
9457	ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	7	59,1
9457	ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	7	59,1
9461	ILOR E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1025	19	59,1
9461	ILOR E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1025	19	59,1
9464	INTERESSI SU IVA - DEFINIZIONE AGEVOLATA (ART.15 DLGS N.218/97)	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	7	59,1
9464	INTERESSI SU IVA - DEFINIZIONE AGEVOLATA (ART.15 DLGS N.218/97)	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	7	59,1
9481	36 BIS-RIT.SU TIT. ATIPICI EMESSI DA SOGG. NON RES.-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9481	36 BIS-RIT.SU TIT. ATIPICI EMESSI DA SOGG. NON RES.-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9486	36 BIS-IMP.SOST.RIDETERM.VAL.ACQ.PARTECIPAZIONI NO NEG.MERCATI REGOLAM-CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1062	2	59,1
9486	36 BIS-IMP.SOST.RIDETERM.VAL.ACQ.PARTECIPAZIONI NO NEG.MERCATI REGOLAM-CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1062	2	59,1
9487	36 BIS-IMP.SOST.RIDETERM.VAL.ACQ.PARTECIPAZIONI NO NEG.MERCATI REGOLAM-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9487	36 BIS-IMP.SOST.RIDETERM.VAL.ACQ.PARTECIPAZIONI NO NEG.MERCATI REGOLAM-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9489	36 BIS-IMP.SOST.RIDETERM.VALORI ACQUISTO TERRENI EDIF.E DEST.AGRICOLA-CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1063	2	59,1
9489	36 BIS-IMP.SOST.RIDETERM.VALORI ACQUISTO TERRENI EDIF.E DEST.AGRICOLA-CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1063	2	59,1
9490	36 BIS-IMP.SOST.RIDETERM.VALORI ACQUISTO TERRENI EDIF.E DEST.AGRICOLA-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9490	36 BIS-IMP.SOST.RIDETERM.VALORI ACQUISTO TERRENI EDIF.E DEST.AGRICOLA-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9496	36 BIS-RIT.ACC.UTILI DISTR.A ENTI NON COMMERC.D.LGS.344/03 A.4.C.1.L.Q-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
9496	36 BIS-RIT.ACC.UTILI DISTR.A ENTI NON COMMERC.D.LGS.344/03 A.4.C.1.L.Q-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
9501	IRPEF E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
9501	IRPEF E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
9505	IRPEG E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	2	59,1
9505	IRPEG E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	2	59,1
9506	ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
9506	ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
9507	RITENUTE ALLA FONTE E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
9507	RITENUTE ALLA FONTE E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
9508	ILOR E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	3	59,1
9508	ILOR E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	3	59,1
9510	INTERESSI RELATIVI ALL'IVA - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 DLGS N.546/92)	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	7	59,1
9510	INTERESSI RELATIVI ALL'IVA - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 DLGS N.546/92)	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	7	59,1
9529	RECUPERO EX ART.36BIS DPR600/73 IMP.SOST.RIS.E FONDI IN SOSP.IMP.DL.41/95A.22INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9529	RECUPERO EX ART.36BIS DPR600/73 IMP.SOST.RIS.E FONDI IN SOSP.IMP.DL.41/95A.22INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9532	RECUPERO EX ART.36BIS DPR600/73 IMP.SOST.EX DL.461/97 ART.8 C.1 E 2 INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9532	RECUPERO EX ART.36BIS DPR600/73 IMP.SOST.EX DL.461/97 ART.8 C.1 E 2 INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9535	RECUPERO EX ART.36BIS DPR600/73 IMP.SOST.EX DL.461/97 ART.8 C.4 INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1




Codice tributo	Descrizione codice tributo	Tipo operazione	Luogo in cui è avvenuto il versamento	Imputazione		Quota % spettante alla Regione FVG
				CAPITOLO	ARTICOLO	
9535	RECUPERO EX ART.36BIS DPR600/73 IMP.SOST.EX DL461/97 ART.8 C.4 INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9538	RECUPERO EX ART.36BIS DPR600/73 IMP.SOST EX DL461/97 ART. 8 C.3 INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9538	RECUPERO EX ART.36BIS DPR600/73 IMP.SOST EX DL461/97 ART. 8 C.3 INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9540	RECUPERO EX 36BIS DPR600/73IMP.SOST EX D.L.124/93ARTT.14,14BIS,TER,QUATER	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1177	0	59,1
9540	RECUPERO EX 36BIS DPR600/73IMP.SOST EX D.L.124/93ARTT.14,14BIS,TER,QUATER	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1177	0	59,1
9541	RECUPERO EX ART.36BISDPR600/73 IMP.SOST.EXDL.124/93 ARTT.14,14BIS,TER,QUATER INT.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9541	RECUPERO EX ART.36BISDPR600/73 IMP.SOST.EXDL.124/93 ARTT.14,14BIS,TER,QUATER INT.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9543	RECUPERO EX ART.36BISDPR600/73IMP.SOST.EX L.383/01,ART.1,C.2,LETT.A)	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1057	0	59,1
9543	RECUPERO EX ART.36BISDPR600/73IMP.SOST.EX L.383/01,ART.1,C.2,LETT.A)	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1057	0	59,1
9544	RECUPERO EX ART.36BIS DPR600/73 IMP.SOST.L.383/01,ART.1,C.2,LETT.A)INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9544	RECUPERO EX ART.36BIS DPR600/73 IMP.SOST.L.383/01,ART.1,C.2,LETT.A)INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9546	RECUPERO EX ART.36BIS DPR600/73 IMP.SOST. EX L.383/01,ART.1,C.2,LETT.B)	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1058	0	59,1
9546	RECUPERO EX ART.36BIS DPR600/73 IMP.SOST. EX L.383/01,ART.1,C.2,LETT.B)	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1058	0	59,1
9547	RECUPERO EX ART.36BIS DPR600/73 IMP.SOST EX L.383/01,ART.1,C.2,LETT.B)INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9547	RECUPERO EX ART.36BIS DPR600/73 IMP.SOST EX L.383/01,ART.1,C.2,LETT.B)INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9550	RECUPERO EX ART.36BIS DPR 600/73 IMP. SOST. EX L.383/01, ART.1, C.3, INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9550	RECUPERO EX ART.36BIS DPR 600/73 IMP. SOST. EX L.383/01, ART.1, C.3, INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9552	ART. 36-BIS-CONTRIBUZIONE SOST.DEB. FISC. E PREV.-L.N. 383/01,ART.1,C.4-IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1060	0	59,1
9552	ART. 36-BIS-CONTRIBUZIONE SOST.DEB. FISC. E PREV.-L.N. 383/01,ART.1,C.4-IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1060	0	59,1
9553	ART.36-BIS CONTRIBUTUZIONE SOST.DEB.FISC. E PREV.-L.N.383/01, ART.1,C.4 -INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9553	ART.36-BIS CONTRIBUTUZIONE SOST.DEB.FISC. E PREV.-L.N.383/01, ART.1,C.4 -INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9555	ART.36-BIS IMP.SOST.IMP.RED. E IRAP FONDI INV.IMM.CHIU.D.L.351/01,ART.6-IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1054	0	59,1
9555	ART.36-BIS IMP.SOST.IMP.RED. E IRAP FONDI INV.IMM.CHIU.D.L.351/01,ART.6-IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1054	0	59,1
9556	ART.36-BIS IMP.SOST.IMP.RED.E IRAP FONDI INV.IMM.CHIU.D.L.351/01,ART.6-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9556	ART.36-BIS IMP.SOST.IMP.RED.E IRAP FONDI INV.IMM.CHIU.D.L.351/01,ART.6-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9559	ART.36-BIS IMP.RED.IMPRESSE EST.CONTR.ART.127-BIS TUIR-SOG.IRPEF SALDO-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
9559	ART.36-BIS IMP.RED.IMPRESSE EST.CONTR.ART.127-BIS TUIR-SOG.IRPEF SALDO-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
9561	ART.36-BIS IMP.RED.IMPRESSE EST.CONTR.ART.127-BIS TUIR SOG.IRPEF ACC.-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
9561	ART.36-BIS IMP.RED.IMPRESSE EST.CONTR.ART.127-BIS TUIR SOG.IRPEF ACC.-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
9564	ART. 36-BIS IMP.RED.IMPRESSE EST.CONTR. ART.127-BIS TUIR SOG.IRPEF SALDO- INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
9564	ART. 36-BIS IMP.RED.IMPRESSE EST.CONTR. ART.127-BIS TUIR SOG.IRPEF SALDO- INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
9566	ART.36-BIS IMP.RED.IMPRESSE EST.CONTR. ART.127-BIS TUIR SOG IRPEF ACCONTI-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
9566	ART.36-BIS IMP.RED.IMPRESSE EST.CONTR. ART.127-BIS TUIR SOG IRPEF ACCONTI-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
9568	ART.36-BIS IMP.SOST.IRPEG E IRAP SU FONDI TRASF. L.N.342/00,ART.22-IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1056	0	59,1
9568	ART.36-BIS IMP.SOST.IRPEG E IRAP SU FONDI TRASF. L.N.342/00,ART.22-IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1056	0	59,1
9569	ART.36-BIS IMP.SOST.IRPEG E IRAP SU FONDI TRASF. L.N.342/00,ART.22-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9569	ART.36-BIS IMP.SOST.IRPEG E IRAP SU FONDI TRASF. L.N.342/00,ART.22-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9572	ARTICOLO 36-BIS - IRES SALDO INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	4	59,1
9572	ARTICOLO 36-BIS - IRES SALDO INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	4	59,1
9574	ARTICOLO 36-BIS - IRES ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	4	59,1
9574	ARTICOLO 36-BIS - IRES ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	4	59,1
9582	36 BIS-ECC.RIT.LAV.DIP., ASSIMILATI E ASS.FISC.MOD. 770 SEMPLIFICATO-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9582	36 BIS-ECC.RIT.LAV.DIP., ASSIMILATI E ASS.FISC.MOD. 770 SEMPLIFICATO-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9584	36 BIS-IMP.SOST.RIDET.VAL.PARTEC.NO NEG.IN MERC.REGOL.DL355/03 A.6 BIS-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9584	36 BIS-IMP.SOST.RIDET.VAL.PARTEC.NO NEG.IN MERC.REGOL.DL355/03 A.6 BIS-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9586	36 BIS-IMP.SOST.RIDET.VALORE TERRENI EDIF. E DEST.AGRIC.DL355/03 A.6BIS-CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1063	2	59,1
9586	36 BIS-IMP.SOST.RIDET.VALORE TERRENI EDIF. E DEST.AGRIC.DL355/03 A.6BIS-CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1063	2	59,1
9587	36 BIS-IMP.SOST.RIDET.VALORE TERRENI EDIF.E DEST.AGRIC.DL355/03 A.6BIS-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9587	36 BIS-IMP.SOST.RIDET.VALORE TERRENI EDIF.E DEST.AGRIC.DL355/03 A.6BIS-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9592	ART.36BIS-MAGG.3%ADEG.STUDI SETT.ART.2,C.2BIS-DPR195/99SOGG.DIV.DA PERS.FIS.INTER	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	6	59,1
9592	ART.36BIS-MAGG.3%ADEG.STUDI SETT.ART.2,C.2BIS-DPR195/99SOGG.DIV.DA PERS.FIS.INTER	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	6	59,1
9595	ART.36BIS-MAGG.3%ADEG.STUDI SETT.ART.2,C.2BIS-DPR195/99 PERS. FIS. - INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9595	ART.36BIS-MAGG.3%ADEG.STUDI SETT.ART.2,C.2BIS-DPR195/99 PERS. FIS. - INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9617	ART.36BIS-IMP.SOST.RIVALUT.BENI D'IMPR.E PARTEC.-ART.1,C.469,L.266/05	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1033	5	59,1
9617	ART.36BIS-IMP.SOST.RIVALUT.BENI D'IMPR.E PARTEC.-ART.1,C.469,L.266/05	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1033	5	59,1
9618	ART.36BIS-IMP.SOST.RIVAL.BENI IMPR.E PARTEC.-ART.1,C.469,L.266/05 INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9618	ART.36BIS-IMP.SOST.RIVAL.BENI IMPR.E PARTEC.-ART.1,C.469,L.266/05 INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9620	ART.36BIS-IMP.SOSTIT.RIVALUT. AREE FABBRICABILI-ART.1,C.473,L.266/05	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1198	0	59,1
9620	ART.36BIS-IMP.SOSTIT.RIVALUT. AREE FABBRICABILI-ART.1,C.473,L.266/05	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1198	0	59,1
9621	ART.36BIS-IMP.SOST.RIVALUT. AREE FABBRICAB-ART.1,C.473,L.266/05 INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9621	ART.36BIS-IMP.SOST.RIVALUT. AREE FABBRICAB-ART.1,C.473,L.266/05 INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9623	ART.36BIS-IMP.SOSTIT.SALDO RIVALUTAZIONE ART.1,C.472,L.266/05	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1033	5	59,1
9623	ART.36BIS-IMP.SOSTIT.SALDO RIVALUTAZIONE ART.1,C.472,L.266/05	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1033	5	59,1
9624	ART.36BIS-IMP.SOST.SALDO RIVALUTAZ.ART.1,C.472,L.266/05 INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9624	ART.36BIS-IMP.SOST.SALDO RIVALUTAZ.ART.1,C.472,L.266/05 INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9627	ART.36BIS-ADEG.IRPEG RICAVI/COMPEN. A PARAM./STUD.SET.-ART.33,C.5,DL.269/03INTER	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	6	59,1
9627	ART.36BIS-ADEG.IRPEG RICAVI/COMPEN. A PARAM./STUD.SET.-ART.33,C.5,DL.269/03INTER	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	6	59,1
9630	ART. 36 BIS - IRES ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	6	59,1
9630	ART. 36 BIS - IRES ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	6	59,1
9651	ART.36BIS-ADEG.IRPEG RICAV/COMP.PARAM./ST.SET.ART.33C.5,DL.269/03-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9651	ART.36BIS-ADEG.IRPEG RICAV/COMP.PARAM./ST.SET.ART.33C.5,DL.269/03-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9654	ART. 36 BIS - IRPEF ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9654	ART. 36 BIS - IRPEF ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9656	ART.36BIS-IMP.SOST.IMP.REDD.PARTEC.ART.11-QUATERD. C4,DL.203/05	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1062	2	59,1
9656	ART.36BIS-IMP.SOST.IMP.REDD.PARTEC.ART.11-QUATERD. C4,DL.203/05	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1062	2	59,1
9657	ART.36BIS-IMP.SOST.IMP.REDD.PARTEC.ART.11-QUATERD. C4,DL.203/05-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9657	ART.36BIS-IMP.SOST.IMP.REDD.PARTEC.ART.11-QUATERD. C4,DL.203/05-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9659	ART.36BIS IMP.SOST.REDD.-ART.11-QUATERD.,C.4, DL203/05	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1063	2	59,1
9659	ART.36BIS IMP.SOST.REDD.-ART.11-QUATERD.,C.4, DL203/05	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1063	2	59,1
9660	ART.36BIS IMP.SOST.REDD.-ART.11-QUATERD.,C.4, DL203/05-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9660	ART.36BIS IMP.SOST.REDD.-ART.11-QUATERD.,C.4, DL203/05-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9665	36-BIS DPR 600/73IMP.SOST.IRE/IRAP SOC.NO-OPERAT. IN LIQUID.-ART1,C112,L.296/06	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1185	0	59,1
9665	36-BIS DPR 600/73IMP.SOST.IRE/IRAP SOC.NO-OPERAT. IN LIQUID.-ART1,C112,L.296/06	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1185	0	59,1



Codice tributo	Descrizione codice tributo	Tipo operazione	Luogo in cui è avvenuto il versamento	Imputazione		Quota % spettante alla Regione FVG
				CAPITOLO	ARTICOLO	
9666	36-BIS DPR600/73 IMP.SOST.IRE/IRAP SOC.NO-OPER.IN LIQUID-ART1,C112,L296/06-INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9666	36-BIS DPR600/73 IMP.SOST.IRE/IRAP SOC.NO-OPER.IN LIQUID-ART1,C112,L296/06-INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9668	36-BIS DPR600/73 IMP.SOST.IRE/IRAP SOC.NO-OP.TRASF.SOC.SEMPL-ART1,C112,L296/06	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1185	0	59,1
9668	36-BIS DPR600/73 IMP.SOST.IRE/IRAP SOC.NO-OP.TRASF.SOC.SEMPL-ART1,C112,L296/06	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1185	0	59,1
9669	36BIS DPR600/73 IMP.SOST.IRE/IRAP SOC.NO-OP.TRASF.SOC.SEM-A-1,C112,L296/06-INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9669	36BIS DPR600/73 IMP.SOST.IRE/IRAP SOC.NO-OP.TRASF.SOC.SEM-A-1,C112,L296/06-INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9681	36-BIS DPR 600/73-RIT. 4% OPER.DACONDOM.(SOST.D'IMP)-ACC.IREL296/06,A1C43-INTER	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9681	36-BIS DPR 600/73-RIT. 4% OPER.DACONDOM.(SOST.D'IMP)-ACC.IREL296/06,A1C43-INTER	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9684	36-BIS DPR 600/73-RIT. 4% OPER.DACONDOM.(SOST.D'IMP)ACC.IRESL296/06,A1C43-INTER	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	6	59,1
9684	36-BIS DPR 600/73-RIT. 4% OPER.DACONDOM.(SOST.D'IMP)ACC.IRESL296/06,A1C43-INTER	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	6	59,1
9690	36-BIS DPR 600/73.RIT.PREST.PENS.COMPL(CAPIT.E/O REND)DLG252/05,ART11,C6-INTER	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9690	36-BIS DPR 600/73.RIT.PREST.PENS.COMPL(CAPIT.E/O REND)DLG252/05,ART11,C6-INTER	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9728	ART36BIS DPR600/73.IMP.SOSTIT.IRES E IRAP SIIQ E SIIQ L.296/06,ART 1,C.126.INTER	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9728	ART36BIS DPR600/73.IMP.SOSTIT.IRES E IRAP SIIQ E SIIQ L.296/06,ART 1,C.126.INTER	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9730	ART36BIS DPR600/73.IMP.SOSTIT.IRES./IRAP SU CONF SS L.296/06,ART 1,C.137,140 IMPOS	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1018	2	59,1
9730	ART36BIS DPR600/73.IMP.SOSTIT.IRES./IRAP SU CONF SS L.296/06,ART 1,C.137,140 IMPOS	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1018	2	59,1
9731	ART36BIS DPR600/73.IMP.SOSTI.IRES./IRAP SU CONF SSL 296/06,ART 1,C.137.140. INTER	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9731	ART36BIS DPR600/73.IMP.SOSTI.IRES./IRAP SU CONF SSL 296/06,ART 1,C.137.140. INTER	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9734	ART36BIS DPR600/73.IMP.SOST.E LIM.VINC.DISP.RISER. SOSP.ART 1,C.34,L.244/07INTER.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9734	ART36BIS DPR600/73.IMP.SOST.E LIM.VINC.DISP.RISER. SOSP.ART 1,C.34,L.244/07INTER.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9737	ART36BIS DPR600/73.IMP.SOSTIT.ART109,C4,LETT.B).TUIR ART 1,C.48,L.244/2007INTER	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9737	ART36BIS DPR600/73.IMP.SOSTIT.ART109,C4,LETT.B).TUIR ART 1,C.48,L.244/2007INTER	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9740	ART36BIS DPR600/73.IMP.SOSTI.ART.128,141,115.C.11 TUIR ART 1,C.49,L.244/07.INTER	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9740	ART36BIS DPR600/73.IMP.SOSTI.ART.128,141,115.C.11 TUIR ART 1,C.49,L.244/07.INTER	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9743	ART36BIS DPR600/73.IMP.SOSTIT.ART.172,173,176 TUIR ART.1, C.46/47,L.244/07.INT.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9743	ART36BIS DPR600/73.IMP.SOSTIT.ART.172,173,176 TUIR ART.1, C.46/47,L.244/07.INT.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9759	ART.36BIS DPR600/73 REC CRED IMP UTIL OLTR LIM ART. 1 C53 L244/07.INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
9759	ART.36BIS DPR600/73 REC CRED IMP UTIL OLTR LIM ART. 1 C53 L244/07.INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
9763	ART36BIS DPR600/73 REC.DA SOST.IMP. SOMME EROGAT ART44,C1E2,DL159/07- INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
9763	ART36BIS DPR600/73 REC.DA SOST.IMP. SOMME EROGAT ART44,C1E2,DL159/07- INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
9764	ART36BISDPR600/73.ADD.LE IRES SETT.PET/GAS-ART81C16-18,DL112/08-ACC.I.RATA.INT.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	12	59,1
9764	ART36BISDPR600/73.ADD.LE IRES SETT.PET/GAS-ART81C16-18,DL112/08-ACC.I.RATA.INT.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	12	59,1
9766	ART36BISDPR600/73.ADD.LE IRES S.PET/GAS-ART81C16-18DL112/08ACC.II R./UN.SOL.INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	12	59,1
9766	ART36BISDPR600/73.ADD.LE IRES S.PET/GAS-ART81C16-18DL112/08ACC.II R./UN.SOL.INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	12	59,1
9769	ART36BISDPR600/73. ADD.IRES SETT.PETR/GAS-ART81,C16-18,DL112/08.SALDO. INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	12	59,1
9769	ART36BISDPR600/73. ADD.IRES SETT.PETR/GAS-ART81,C16-18,DL112/08.SALDO. INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	12	59,1
9777	ART36BISDPR600/73.IMP.PATR.FONDI IMM.RISTR.BASE PART/FAM.ART82,C17,DL112/08.IMP.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1199	0	59,1
9777	ART36BISDPR600/73.IMP.PATR.FONDI IMM.RISTR.BASE PART/FAM.ART82,C17,DL112/08.IMP.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1199	0	59,1
9778	ART36BISDPR600/73.IMP.PATR.FONDI IMM.RISTR.BASE PART/FAM.ART82,C17,DL112/08.INT.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1199	0	59,1
9778	ART36BISDPR600/73.IMP.PATR.FONDI IMM.RISTR.BASE PART/FAM.ART82,C17,DL112/08.INT.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1199	0	59,1
9783	ART36BISDPR600/73. IMP. SOST.MAGGIOR VALORE RIMAN.FIN - ART81,C21,DL112/08.IMP.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1069	0	59,1
9783	ART36BISDPR600/73. IMP. SOST.MAGGIOR VALORE RIMAN.FIN - ART81,C21,DL112/08.IMP.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1069	0	59,1
9784	ART36BISDPR600/73. IMP. SOST.MAGGIOR VALORE RIMAN.FIN - ART81,C21,DL112/08.INTER	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9784	ART36BISDPR600/73. IMP. SOST.MAGGIOR VALORE RIMAN.FIN - ART81,C21,DL112/08.INTER	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9800	IMP.REG.COSTITUZ.,TRASF.E MODIFICHE DIRITTI REALI SU FABBRICATI VERS.UFF.ROGANTI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
9800	IMP.REG.COSTITUZ.,TRASF.E MODIFICHE DIRITTI REALI SU FABBRICATI VERS.UFF.ROGANTI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
9801	IMP.REG.COSTITUZ.,TRASF.E MODIFICHE DIRITTI REALI SU TERRENI VERS.UFF.ROGANTI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
9801	IMP.REG.COSTITUZ.,TRASF.E MODIFICHE DIRITTI REALI SU TERRENI VERS.UFF.ROGANTI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
9802	IMPOSTA DI BOLLO VERSATA DA UFFICIALI ROGANTI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
9802	IMPOSTA DI BOLLO VERSATA DA UFFICIALI ROGANTI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
9802	IMPOSTA DI BOLLO VERSATA DA UFFICIALI ROGANTI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
9802	IMPOSTA DI BOLLO VERSATA DA UFFICIALI ROGANTI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
9803	IMPOSTA IPOTECARIA VERSATA DA UFFICIALI ROGANTI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	1	59,1
9803	IMPOSTA IPOTECARIA VERSATA DA UFFICIALI ROGANTI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	1	59,1
9804	INVIM DA ATTI REGISTRATI PER VIA TELEMATICA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1233	1	59,1
9804	INVIM DA ATTI REGISTRATI PER VIA TELEMATICA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1233	1	59,1
9805	IMPOSTA CATASTALE VERSATA DA UFFICIALI ROGANTI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1243	1	59,1
9805	IMPOSTA CATASTALE VERSATA DA UFFICIALI ROGANTI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1243	1	59,1
9806	TASSA IPOTECARIA VERSATA DA UFFICIALI ROGANTI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	3	54,96
9806	TASSA IPOTECARIA VERSATA DA UFFICIALI ROGANTI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	3	54,96
9812	INTERESSI SU TASSE E I.I. SUGLI AFFARI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
9812	INTERESSI SU TASSE E I.I. SUGLI AFFARI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
9814	IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI, CONTRATTI VERBALI E DENUNCE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
9814	IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI, CONTRATTI VERBALI E DENUNCE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
9815	IMP. SOST. PLUSVALENZE 12,50% CESSIONE BENI IMMOB. MENO DI 5 ANNI E TERRENI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1036	0	59,1
9815	IMP. SOST. PLUSVALENZE 12,50% CESSIONE BENI IMMOB. MENO DI 5 ANNI E TERRENI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1036	0	59,1
9823	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI LOCAZIONE FINANZIARIA-PARTE VARIABILE CANONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
9823	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI LOCAZIONE FINANZIARIA-PARTE VARIABILE CANONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
9824	IMPOSTA SULLE DONAZIONI - QUOTE DI DONAZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1239	1	59,1



Codice tributo	Descrizione codice tributo	Tipo operazione	Luogo in cui è avvenuto il versamento	Imputazione		Quota % spettante alla Regione FVG
				CAPITOLO	ARTICOLO	
9824	IMPOSTA SULLE DONAZIONI - QUOTE DI DONAZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1239	1	59,1
9825	IMPOSTA SULLE DONAZIONI - QUOTE DI EREDITA'	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1239	1	59,1
9825	IMPOSTA SULLE DONAZIONI - QUOTE DI EREDITA'	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1239	1	59,1
9831	ART.36BDDPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADD.ACC.REDD.LAV.D.A2DL93/08INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9831	ART.36BDDPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADD.ACC.REDD.LAV.D.A2DL93/08INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9838	ART.36BDDPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADD.ACC.REDD.LAV.D.A2DL93/08ASSIST.FISC.INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9838	ART.36BDDPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADD.ACC.REDD.LAV.D.A2DL93/08ASSIST.FISC.INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9841	ART.36BISDPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADDCOMP.ACC.UNICOPF2009-ART.2,D.L.93/2008. INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9841	ART.36BISDPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADDCOMP.ACC.UNICOPF2009-ART.2,D.L.93/2008. INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9844	ART.36BISDPR600/73.IMP.SOST.CONTR.MINIMI - ACC. I RATA-ART1,C.96A117L244/07.INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9844	ART.36BISDPR600/73.IMP.SOST.CONTR.MINIMI - ACC. I RATA-ART1,C.96A117L244/07.INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9847	ART.36BISDPR600/73.IMP.SOS.CONTR.MIN ACC.II RATA/UN SOL-ART1,C.96A117L244/07.INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9847	ART.36BISDPR600/73.IMP.SOS.CONTR.MIN ACC.II RATA/UN SOL-ART1,C.96A117L244/07.INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9849	ART.36BIS DPR 600/73 IMP.SOST.CONTR. MINIMI SALDO-ART.1,C.96 A 117 L.244/07 IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	2	59,1
9849	ART.36BIS DPR 600/73 IMP.SOST.CONTR. MINIMI SALDO-ART.1,C.96 A 117 L.244/07 IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	2	59,1
9850	ART.36BIS DPR 600/73 IMP.SOST.CONTR. MINIMI SALDO-ART.1,C.96 A 117 L.244/07 INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9850	ART.36BIS DPR 600/73 IMP.SOST.CONTR. MINIMI SALDO-ART.1,C.96 A 117 L.244/07 INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9862	ART.36BISDPR600/73.IMP.SOST.PLUSV.CESS.PART.FOND.IMM.-ART82,C18BIS,DL112/08.INT.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9862	ART.36BISDPR600/73.IMP.SOST.PLUSV.CESS.PART.FOND.IMM.-ART82,C18BIS,DL112/08.INT.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9864	ART.36BISDPR600/73.ADD.LE IRES-4%SETT.PETR/GAS-ART3,C2-L.7/09-ACC. I RATA. INT.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	12	59,1
9864	ART.36BISDPR600/73.ADD.LE IRES-4%SETT.PETR/GAS-ART3,C2-L.7/09-ACC. I RATA. INT.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	12	59,1
9866	ART.36BISDPR600/73.ADD.IRES 4%SETT.PETR/GAS ART3C2-L7/09-ACC.II R JUNI SOL. INT.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	12	59,1
9866	ART.36BISDPR600/73.ADD.IRES 4%SETT.PETR/GAS ART3C2-L7/09-ACC.II R JUNI SOL. INT.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	12	59,1
9868	ART.36BISDPR600/73. ADD.LE IRES 4%SETT.PETR/GAS-ART3,C2.L.7/09 SALDO IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1049	1	59,1
9868	ART.36BISDPR600/73. ADD.LE IRES 4%SETT.PETR/GAS-ART3,C2.L.7/09 SALDO IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1049	1	59,1
9869	ART.36BISDPR600/73. ADD.LE IRES 4%SETT.PETR/GAS-ART3,C2.L.7/09 SALDO INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	12	59,1
9869	ART.36BISDPR600/73. ADD.LE IRES 4%SETT.PETR/GAS-ART3,C2.L.7/09 SALDO INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	12	59,1
9874	ART.36BISDPR600/73IMP.SOS.DIV.IAS/IFRS,OP.STR.RIV.ART15DL185/08ART13DLGS38/05IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	1	59,1
9874	ART.36BISDPR600/73IMP.SOS.DIV.IAS/IFRS,OP.STR.RIV.ART15DL185/08ART13DLGS38/05IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	1	59,1
9875	ART.36BISDPR600/73IMP.SOS.DIV.IAS/IFRS,OP.STR.RIV.ART15DL185/08ART13DLGS38/05INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9875	ART.36BISDPR600/73IMP.SOS.DIV.IAS/IFRS,OP.STR.RIV.ART15DL185/08ART13DLGS38/05INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9885	ART.36BIS DPR 600/73. ADD.SOST.IMP.COMP.BONUS STOCK OPTION-ART.33,C2,DL.78/10.INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9885	ART.36BIS DPR 600/73. ADD.SOST.IMP.COMP.BONUS STOCK OPTION-ART.33,C2,DL.78/10.INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9888	ART.36BIS DPR 600/73.RIT.BANC E POST ACCR BONIF ONER DED E DETR.ART25DL78/10.INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9888	ART.36BIS DPR 600/73.RIT.BANC E POST ACCR BONIF ONER DED E DETR.ART25DL78/10.INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
9902	ALTRE IMP.DIRETT E SOSTIT.E INTERES- ADESION AL V.CONSTAT-ART. 5BIS, DLGS.218/97	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	7	59,1
9902	ALTRE IMP.DIRETT E SOSTIT.E INTERES- ADESION AL V.CONSTAT-ART. 5BIS, DLGS.218/97	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	7	59,1
9914	ALTRE IMPOST DIRET SOSTIT E INTERES-ADES INVITO A COMP-ART.5 C 1BIS -DLGS 218/97	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	7	59,1
9914	ALTRE IMPOST DIRET SOSTIT E INTERES-ADES INVITO A COMP-ART.5 C 1BIS -DLGS 218/97	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	7	59,1
9931	IRPEF- CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29 DL 78/2010 - INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9931	IRPEF- CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29 DL 78/2010 - INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9933	IRES- CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29 DL 78/2010 - INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	4	59,1
9933	IRES- CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29 DL 78/2010 - INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	4	59,1
9937	IMPOSTE SOSTITUTIVECONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMEN.A.29,DL 78/10INTERES	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9937	IMPOSTE SOSTITUTIVECONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMEN.A.29,DL 78/10INTERES	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
9939	RITENUTE ALLA FONTE-CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMEN.A.29 DL 78/10INTERES	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9939	RITENUTE ALLA FONTE-CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMEN.A.29 DL 78/10INTERES	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
9950	IRPEF E RELAT.INTERESSI-RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART.17-BIS D.LGS.546/92	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
9950	IRPEF E RELAT.INTERESSI-RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART.17-BIS D.LGS.546/92	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
9951	IRES E RELATIVI INTERESSI-RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART.17BIS D.LGS.546/92	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	2	59,1
9951	IRES E RELATIVI INTERESSI-RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART.17BIS D.LGS.546/92	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	2	59,1
9952	ALTRE IMPOSTE DIR.E SOST.E RELAT.INTERES.RECLAMO E MEDIAZIONE A.17BISDLGS546/92	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
9952	ALTRE IMPOSTE DIR.E SOST.E RELAT.INTERES.RECLAMO E MEDIAZIONE A.17BISDLGS546/92	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
9961	IMPOSTA DI BOLLO E REL.INTERES.RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ART.17BIS DLGS546/92	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	6	59,1
9961	IMPOSTA DI BOLLO E REL.INTERES.RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ART.17BIS DLGS546/92	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	6	59,1
9962	IMPOSTA DI REGISTRO E RELAT.INTERESSI-RECLAMO E MEDIAZIONE ART.17BIS DLGS.546/92	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	2	59,1
9962	IMPOSTA DI REGISTRO E RELAT.INTERESSI-RECLAMO E MEDIAZIONE ART.17BIS DLGS.546/92	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	2	59,1
9963	IMPOSTA SULLE SUCCES.E DONAZ.E RELAT.INTERES.RECLAMO E MEDIAZ.A.17BIS DLGS546/92	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	4	59,1
9963	IMPOSTA SULLE SUCCES.E DONAZ.E RELAT.INTERES.RECLAMO E MEDIAZ.A.17BIS DLGS546/92	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	4	59,1
9964	IMPOSTA IPOTECARIA E RELATIVI INTERESSI-RECLAMO E MEDIAZIONE ART.17BISDLGS546/92	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	3	59,1
9964	IMPOSTA IPOTECARIA E RELATIVI INTERESSI-RECLAMO E MEDIAZIONE ART.17BISDLGS546/92	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	3	59,1




Codice tributo	Descrizione codice tributo	Tipo operazione	Luogo in cui è avvenuto il versamento	Imputazione		Quota % spettante alla Regione FVG
				CAPITOLO	ARTICOLO	
9965	IMPOSTA CATASTALE E RELAT.INTERESSI-RECLAMO E MEDIAZIONE ART.17BIS D.LGS.546/92	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	5	59,1
9965	IMPOSTA CATASTALE E RELAT.INTERESSI-RECLAMO E MEDIAZIONE ART.17BIS D.LGS.546/92	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	5	59,1
9966	IMP.SOST.IMP.IPOT.E CAT.SUONTR.LOC.FIN.IMM.E REL.INT-REC.E MED.A17BISDLGS546/92	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1207	0	59,1
9966	IMP.SOST.IMP.IPOT.E CAT.SUONTR.LOC.FIN.IMM.E REL.INT-REC.E MED.A17BISDLGS546/92	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1207	0	59,1
9967	TASSA IPOTECARIA E RELAT.INTERESSI-RECLAMO E MEDIAZIONE ART.17BIS DLGS.546/92	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	3	54,96
9967	TASSA IPOTECARIA E RELAT.INTERESSI-RECLAMO E MEDIAZIONE ART.17BIS DLGS.546/92	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	3	54,96
9968	TASSE SULLE CONC.GOVVERN.E RELAT.INTER.RECLAMO E MEDIAZIONE A.17 BIS D.LGS.546/92	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	6	59,1
9968	TASSE SULLE CONC.GOVVERN.E RELAT.INTER.RECLAMO E MEDIAZIONE A.17 BIS D.LGS.546/92	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	6	59,1
105E	RITENUTE SULLE INDENNITA' DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE, ETC.- ART 11, LEGGE 413/91	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1174	0	59,1
105E	RITENUTE SULLE INDENNITA' DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE, ETC.- ART 11, LEGGE 413/91	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1174	0	59,1
107T	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE FABBRICATI - INTERO PERIODO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
107T	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE FABBRICATI - INTERO PERIODO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
108T	IMPOSTA DI REGISTRO PER AFFITTO FONDI RUSTICI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
108T	IMPOSTA DI REGISTRO PER AFFITTO FONDI RUSTICI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
109T	IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI, CONTRATTI VERBALI E DENUNCE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
109T	IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI, CONTRATTI VERBALI E DENUNCE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
110T	IMPOSTA DI REGISTRO PER CESSIONI (CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTI)	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
110T	IMPOSTA DI REGISTRO PER CESSIONI (CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTI)	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
112T	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE FABBRICATI - ANNUALITA'SUCCESSIVE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
112T	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE FABBRICATI - ANNUALITA'SUCCESSIVE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
113E	IMPOSTA SUI CONTRIBUTI AFFLUITI AI FONDI PENSIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1177	0	59,1
113E	IMPOSTA SUI CONTRIBUTI AFFLUITI AI FONDI PENSIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1177	0	59,1
113T	IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONI (CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTI)	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
113T	IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONI (CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTI)	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
114T	IMPOSTA DI REGISTRO PER PROROGHE (CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTI)	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
114T	IMPOSTA DI REGISTRO PER PROROGHE (CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTI)	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
115T	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE FABBRICATI - PRIMA ANNUALITA'	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
115T	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE FABBRICATI - PRIMA ANNUALITA'	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
116T	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI LOCAZIONE FINANZIARIA-PARTE VARIABILE CANONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
116T	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI LOCAZIONE FINANZIARIA-PARTE VARIABILE CANONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
117T	IMP. SOST. IMP. IPOTEC E CATAST. CONTRATTI LEASING IMMOBIL.-ART. 1,C16,L.220/10	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1207	0	59,1
117T	IMP. SOST. IMP. IPOTEC E CATAST. CONTRATTI LEASING IMMOBIL.-ART. 1,C16,L.220/10	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1207	0	59,1
118E	INTERESSI PAGAM. DILAZ. IMPORTI RATEIZZ.IRPEF SOSTIT.D'IMP. EX ASSIST. FISCALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	2	59,1
118E	INTERESSI PAGAM. DILAZ. IMPORTI RATEIZZ.IRPEF SOSTIT.D'IMP. EX ASSIST. FISCALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	2	59,1
119E	ACC. IMP. SOSTITUT. REDDITI RIVALUTAZ. TFR VERSATA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1197	1	59,1
119E	ACC. IMP. SOSTITUT. REDDITI RIVALUTAZ. TFR VERSATA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1197	1	59,1
120E	SALDO IMP. SOSTITUT. REDDITI RIVALUTAZ. TFR VERSATA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1197	2	59,1
120E	SALDO IMP. SOSTITUT. REDDITI RIVALUTAZ. TFR VERSATA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1197	2	59,1
142E	INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZZABILI TRIBUTI ERARIALI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	1	59,1
142E	INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZZABILI TRIBUTI ERARIALI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	1	59,1
144E	IMPSOST.IRPEF,ADD.REG.ECOM.LOC.IMM.ABIT.PROV.AQ.TR.ASSIST.FISC.ART.2C.228L191/09	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	1	59,1
144E	IMPSOST.IRPEF,ADD.REG.ECOM.LOC.IMM.ABIT.PROV.AQ.TR.ASSIST.FISC.ART.2C.228L191/09	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	1	59,1
145E	CONTRIB.DI SOLID.A.2C.2DL 138/2011,TRATT.DA SOST.D'IMP.A SEG.OPER.CONG.FINE ANNO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1077	0	59,1
145E	CONTRIB.DI SOLID.A.2C.2DL 138/2011,TRATT.DA SOST.D'IMP.A SEG.OPER.CONG.FINE ANNO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1077	0	59,1
146E	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DI CUI ART.2,C.2 DL.N.138/2011,TRATT.A SEG.ASS.FISCALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1077	0	59,1
146E	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DI CUI ART.2,C.2 DL.N.138/2011,TRATT.A SEG.ASS.FISCALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1077	0	59,1
147E	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGISTR/BOLL CAN.LOC-A.3,DLGS.23/2011- ASS.FISCALE ACCONTO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	2	59,1
147E	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGISTR/BOLL CAN.LOC-A.3,DLGS.23/2011- ASS.FISCALE ACCONTO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	2	59,1
148E	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGISTR/BOLL CAN.LOC-A.3,DLGS.23/2011-ASSIST.FISCALE SALDO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	1	59,1
148E	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGISTR/BOLL CAN.LOC-A.3,DLGS.23/2011-ASSIST.FISCALE SALDO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	1	59,1
171T	RIVERS.INTERM.DI SOMME RISCO.S.TERR.NAZ.CONTRIB.UNIF.PROCESSO TRIB.E RELAT.INTER.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3324	0	59,1
171T	RIVERS.INTERM.DI SOMME RISCO.S.TERR.NAZ.CONTRIB.UNIF.PROCESSO TRIB.E RELAT.INTER.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3324	0	59,1
456T	IMPOSTA DI BOLLO - TASSA SUI CONTRATTI DI BORSA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
456T	IMPOSTA DI BOLLO - TASSA SUI CONTRATTI DI BORSA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
456T	IMPOSTA DI BOLLO - TASSA SUI CONTRATTI DI BORSA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
456T	IMPOSTA DI BOLLO - TASSA SUI CONTRATTI DI BORSA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
711T	TASSE SULLE CC.GG. ESCLUSE QUELLE PER PORTO D'ARMI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1217	1	29,55
711T	TASSE SULLE CC.GG. ESCLUSE QUELLE PER PORTO D'ARMI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1217	3	29,55
711T	TASSE SULLE CC.GG. ESCLUSE QUELLE PER PORTO D'ARMI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1217	1	29,55
711T	TASSE SULLE CC.GG. ESCLUSE QUELLE PER PORTO D'ARMI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1217	3	29,55
731T	INTERESSI SU TASSE E II. II. SUGLI AFFARI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
731T	INTERESSI SU TASSE E II. II. SUGLI AFFARI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
855E	IMP.SOST.SUI RED.PER LA RIDET.DEI VAL D'ACQUIST DI PARTECIP.NON NEG.MERC REGOLAM	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1062	1	59,1
855E	IMP.SOST.SUI RED.PER LA RIDET.DEI VAL D'ACQUIST DI PARTECIP.NON NEG.MERC REGOLAM	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1062	1	59,1
856E	IMP.SOST.SUI RED.PER LA RIDET.DEI VAL D'ACQUIST.DEI TERRENI EDIF.E CON DEST.AGR.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1063	1	59,1
856E	IMP.SOST.SUI RED.PER LA RIDET.DEI VAL D'ACQUIST.DEI TERRENI EDIF.E CON DEST.AGR.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1063	1	59,1
901A	ART.36BISDPR600/73-IMP.RID.IRPEF PLUS.NO RE. CESS.PART.QUAL-ART68,6GBIS TUIR-INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1




Codice tributo	Descrizione codice tributo	Tipo operazione	Luogo in cui è avvenuto il versamento	Imputazione		Quota % spettante alla Regione FVG
				CAPITOLO	ARTICOLO	
901A	ART.36BISDPR600/73-IMP.RID.IRPEF PLUS.NO RE. CESS.PART.QUAL-ART68,C6BIS TUIR-INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
901B	A.36BISDPR600/73.IMP.SU VAL.IM.EST.Q.USO DEST.PF.RES.TER.ST-A.19C.13DL201/11-IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1078	0	59,1
901B	A.36BISDPR600/73.IMP.SU VAL.IM.EST.Q.USO DEST.PF.RES.TER.ST-A.19C.13DL201/11-IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1078	0	59,1
901C	36BIS600/73-IMP-SOST.S.REG.FOR-ACC.PR.RA.ACC.SEC.RA.O UN.SOL-A1C64L190/14-INTERE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
901C	36BIS600/73-IMP-SOST.S.REG.FOR-ACC.PR.RA.ACC.SEC.RA.O UN.SOL-A1C64L190/14-INTERE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
902B	A.36BISDPR600/73.IMP.SU VAL.IM.EST.Q.USO DEST.PF.RES.TER.ST-A.19C.13DL201/11-INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
902B	A.36BISDPR600/73.IMP.SU VAL.IM.EST.Q.USO DEST.PF.RES.TER.ST-A.19C.13DL201/11-INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
903C	36BIS600/73-IMP.SOSTIT.SUL REGIME FORFETARIO SALDO - A1,C64, L.190/2014-IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	2	59,1
903C	36BIS600/73-IMP.SOSTIT.SUL REGIME FORFETARIO SALDO - A1,C64, L.190/2014-IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	2	59,1
904A	ART.36BISDPR600/73-IMP.RID. IRES PLUS.NO RE. CESS.PART.QUAL-ART68,C6BIS TUIR-INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	4	59,1
904A	ART.36BISDPR600/73-IMP.RID. IRES PLUS.NO RE. CESS.PART.QUAL-ART68,C6BIS TUIR-INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	4	59,1
904B	A.36BISDPR600/73.IMP.SU VAL.IM.EST.Q.U.DEST.PF.RES.ST-A19C13DL201/11-SOC.FID-IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1078	0	59,1
904B	A.36BISDPR600/73.IMP.SU VAL.IM.EST.Q.U.DEST.PF.RES.ST-A19C13DL201/11-SOC.FID-IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1078	0	59,1
904C	36BIS600/73-IMP.SOST.SUL REGIME FORFET SALDO - A1,C64, L.190/2014 INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
904C	36BIS600/73-IMP.SOST.SUL REGIME FORFET SALDO - A1,C64, L.190/2014 INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
905B	A.36BISDPR600/73.IMP.SU VAL.IM.EST.Q.U.DEST.PF.RES.ST-A19C13DL201/11-SOC.FID-INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
905B	A.36BISDPR600/73.IMP.SU VAL.IM.EST.Q.U.DEST.PF.RES.ST-A19C13DL201/11-SOC.FID-INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
906A	ART36BISDPR600/73-IMP.SOST.IRPEF,REG,BOL,LOC-ART3DLGS23/11-ACC.I,II RATA,SAL-INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
906A	ART36BISDPR600/73-IMP.SOST.IRPEF,REG,BOL,LOC-ART3DLGS23/11-ACC.I,II RATA,SAL-INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
907B	A.36BISDPR600/73.IMP.SU VAL.ATT.FIN.DET.ESTERO DA PF RES.ST-A19C18DL201/11-IMPOS	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1079	0	59,1
907B	A.36BISDPR600/73.IMP.SU VAL.ATT.FIN.DET.ESTERO DA PF RES.ST-A19C18DL201/11-IMPOS	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1079	0	59,1
908A	ART36BISDPR600/73-IMP.SOST.IRPEF,REGIS,BOL,LOCAZ-ART3DLGS23/11-SALDO-IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	3	59,1
908A	ART36BISDPR600/73-IMP.SOST.IRPEF,REGIS,BOL,LOCAZ-ART3DLGS23/11-SALDO-IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	3	59,1
908B	A.36BISDPR600/73.IMP.SU VAL.ATT.FIN.DET.ESTERO DA PF RES.ST-A19C18DL201/11-INTER	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
908B	A.36BISDPR600/73.IMP.SU VAL.ATT.FIN.DET.ESTERO DA PF RES.ST-A19C18DL201/11-INTER	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
909A	ART36BISDPR600/73-IMP.SOST.IRPEF,REGIS,BOL,LOCAZ-ART3DLGS23/11-SALDO-INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
909A	ART36BISDPR600/73-IMP.SOST.IRPEF,REGIS,BOL,LOCAZ-ART3DLGS23/11-SALDO-INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
909C	A36BISDPR600/73IMP.SOS.P.EST.D.BEN.IMM.STR.DA.IMPR.IND.A1C121L28/12/15,N208 IMPO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1176	0	59,1
909C	A36BISDPR600/73IMP.SOS.P.EST.D.BEN.IMM.STR.DA.IMPR.IND.A1C121L28/12/15,N208 IMPO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1176	0	59,1
910C	A36BISDPR600/73IMP.SOS.P.EST.D.BEN.IMM.STR.DA.IMPR.IND.A1C121L28/12/15,N208 INTER	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
910C	A36BISDPR600/73IMP.SOS.P.EST.D.BEN.IMM.STR.DA.IMPR.IND.A1C121L28/12/15,N208 INTER	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
912C	A36BISDPR600/73 IMP.SOS.P.ASS.CES.D.BENI SOC.O SOC.TRAS.A1C116L28/12/15N208 IMPO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1176	0	59,1
912C	A36BISDPR600/73 IMP.SOS.P.ASS.CES.D.BENI SOC.O SOC.TRAS.A1C116L28/12/15N208 IMPO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1176	0	59,1
913C	A36BISDPR600/73 IMP.SOS.P.ASS.CES.D.BENI SOC.O SOC.TRAS.A1C116L28/12/15N208 INTE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
913C	A36BISDPR600/73 IMP.SOS.P.ASS.CES.D.BENI SOC.O SOC.TRAS.A1C116L28/12/15N208 INTE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
915C	A36BIS600/73IMP.S.RIS.SO.IMP.AN.P.EF.AS.BE.A.SO.O SOC.TR.A1C116L28/12/15N208 IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1176	0	59,1
915C	A36BIS600/73IMP.S.RIS.SO.IMP.AN.P.EF.AS.BE.A.SO.O SOC.TR.A1C116L28/12/15N208 IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1176	0	59,1
916C	A36BIS600/73IMP.S.RIS.SO.IMP.AN.P.EF.AS.BE.A.SO.O SOC.TR.A1C116L28/12/15N208 INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
916C	A36BIS600/73IMP.S.RIS.SO.IMP.AN.P.EF.AS.BE.A.SO.O SOC.TR.A1C116L28/12/15N208 INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
916D	ART.36-BIS DPR600/73.IRAP-UTILIN COMP.CRED.IMPOSTA ART.1,C21,L.190/14-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
916D	ART.36-BIS DPR600/73.IRAP-UTILIN COMP.CRED.IMPOSTA ART.1,C21,L.190/14-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
918A	ART36BISDPR600/73-CRED.IRPEF RITEN. RESID RIATTR SOCI A SOGG. ART. 5 TUIR-INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
918A	ART36BISDPR600/73-CRED.IRPEF RITEN. RESID RIATTR SOCI A SOGG. ART. 5 TUIR-INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
921A	ART36BISDPR600/73-CRED.IMP.REINTEGRO SOMME ANTICIP. EX ART.11,C,8,DLGS252/05-INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
921A	ART36BISDPR600/73-CRED.IMP.REINTEGRO SOMME ANTICIP. EX ART.11,C,8,DLGS252/05-INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
923B	36BIS-600/73 IMP SU VALORE DEI CONTR ASSICUR-ART1,C.2-SEXIES,DL209/2002- INTERES	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
923B	36BIS-600/73 IMP SU VALORE DEI CONTR ASSICUR-ART1,C.2-SEXIES,DL209/2002- INTERES	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
925B	36BIS-600/73 IMP VAL IMM EST Q USO DESTPFRESSTATO-A19C13DL201/11-ACC.I RATA- IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1078	0	59,1
925B	36BIS-600/73 IMP VAL IMM EST Q USO DESTPFRESSTATO-A19C13DL201/11-ACC.I RATA- IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1078	0	59,1
926B	36BIS-600/73 IMP VAL IMM EST Q USO DESTPFRESSTATO-A19C13DL201/11-ACC.I RATA- INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
926B	36BIS-600/73 IMP VAL IMM EST Q USO DESTPFRESSTATO-A19C13DL201/11-ACC.I RATA- INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
928B	36BIS-600/73 IMP VALIMESTAQUALSUSODESTPFRESSTATO19C13DL201/11ACC2RATAOUNSOL-IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1078	0	59,1
928B	36BIS-600/73 IMP VALIMESTAQUALSUSODESTPFRESSTATO19C13DL201/11ACC2RATAOUNSOL-IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1078	0	59,1




Codice tributo	Descrizione codice tributo	Tipo operazione	Luogo in cui è avvenuto il versamento	Imputazione		Quota % spettante alla Regione FVG
				CAPITOLO	ARTICOLO	
929B	36BIS-600/73 IMP VAL IMM EST Q USODESTPFRESSTATOA19C13DL201/11AC 2RATAOUNSOL-INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
929B	36BIS-600/73 IMP VAL IMM EST Q USODESTPFRESSTATOA19C13DL201/11AC 2RATAOUNSOL-INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
930A	ART36BISDPR600/73-RIT.REDD.CAP.PARTEC.OICR IT E LUX STOR-ART26QUI.DPR600/73-INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
930A	ART36BISDPR600/73-RIT.REDD.CAP.PARTEC.OICR IT E LUX STOR-ART26QUI.DPR600/73-INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
931B	36BIS-600/73 IMP VAL IMM EST.Q.USO.PFRES.TS-ART19C13DL201/2011-SOC FID-ACC-IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1078	0	59,1
931B	36BIS-600/73 IMP VAL IMM EST.Q.USO.PFRES.TS-ART19C13DL201/2011-SOC FID-ACC-IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1078	0	59,1
932A	ART36BISDPR600/73.IMP.SOST.OP.STRA.ART15,C10,BIS,TER DL185/08 MAG VAL AT IMM-IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	1	59,1
932A	ART36BISDPR600/73.IMP.SOST.OP.STRA.ART15,C10,BIS,TER DL185/08 MAG VAL AT IMM-IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	1	59,1
932B	36BIS-600/73 IMP VAL IMM EST.Q.US.D.PF.RES.TS-ART19C13DL201/2011-SOCFID-ACC-INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
932B	36BIS-600/73 IMP VAL IMM EST.Q.US.D.PF.RES.TS-ART19C13DL201/2011-SOCFID-ACC-INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
933A	ART36BISDPR600/73.IMP.SOST.OP.STRA.ART15,C10,BIS,TER DL185/08 MAG VAL AT IMM-INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
933A	ART36BISDPR600/73.IMP.SOST.OP.STRA.ART15,C10,BIS,TER DL185/08 MAG VAL AT IMM-INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
934B	36BIS-600/73 IMP VAL ATT FIN.DET.EST.PF RES TSTATO-A19C18DL201/11-ACC I RATA-IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1079	0	59,1
934B	36BIS-600/73 IMP VAL ATT FIN.DET.EST.PF RES TSTATO-A19C18DL201/11-ACC I RATA-IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1079	0	59,1
935B	36BIS-600/73 IMP VAL ATT FIN.DET.EST.PF RES TSTAT-A19C18DL201/11-ACC I RATA-INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
935B	36BIS-600/73 IMP VAL ATT FIN.DET.EST.PF RES TSTAT-A19C18DL201/11-ACC I RATA-INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
936A	ART.36BISDPR 600/73-RIT SU INTER VERS SOST D'IMPOSTA-ART23,C4,DL98/11-INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
936A	ART.36BISDPR 600/73-RIT SU INTER VERS SOST D'IMPOSTA-ART23,C4,DL98/11-INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
937B	36BIS-600/73 IMP VAL ATT FIN.EST.PF RES TSTAT-A19C18DL201/11-ACC2RATA O USOL-IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1079	0	59,1
937B	36BIS-600/73 IMP VAL ATT FIN.EST.PF RES TSTAT-A19C18DL201/11-ACC2RATA O USOL-IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1079	0	59,1
938B	36BIS-600/73 IMP VAL ATT FIN.EST.PF RES TSTAT-A19C18DL201/11-ACC2RATA O UNSO-INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
938B	36BIS-600/73 IMP VAL ATT FIN.EST.PF RES TSTAT-A19C18DL201/11-ACC2RATA O UNSO-INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
939A	ART.36BISDPR 600/73-RIT.TIT.ACC.IRPEF CRED.PIGN.PRES.TERZ.ART21C5L449/97-INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
939A	ART.36BISDPR 600/73-RIT.TIT.ACC.IRPEF CRED.PIGN.PRES.TERZ.ART21C5L449/97-INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
941A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.IMP.SUI REDD.A.32,C.4BISDL78/10-PARTECIPANTE-IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1054	0	59,1
941A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.IMP.SUI REDD.A.32,C.4BISDL78/10-PARTECIPANTE-IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1054	0	59,1
941T	RIVERS. INTERM. CONV.SOMME RISCOS. TERRITOR.NAZ CONTR.UNIFIC. SPES.GIUST.E INTER	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3321	0	59,1
941T	RIVERS. INTERM. CONV.SOMME RISCOS. TERRITOR.NAZ CONTR.UNIFIC. SPES.GIUST.E INTER	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3321	0	59,1
942A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.IMP.SUI REDD.A.32,C.4BISDL78/10-PARTECIPANTE-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
942A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.IMP.SUI REDD.A.32,C.4BISDL78/10-PARTECIPANTE-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
944A	ART.36-BIS DPR 600/73IMP.SOST.IMP.SUI REDD.A.32,C.4BIS,DL78/10SGR/INTERM-IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1054	0	59,1
944A	ART.36-BIS DPR 600/73IMP.SOST.IMP.SUI REDD.A.32,C.4BIS,DL78/10SGR/INTERM-IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1054	0	59,1
945A	ART.36-BIS DPR600/73.IMP.SOST.IMP.SUI REDD.A.32,C.4BIS,DL78/10SGR/INTERM-INTERES	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
945A	ART.36-BIS DPR600/73.IMP.SOST.IMP.SUI REDD.A.32,C.4BIS,DL78/10SGR/INTERM-INTERES	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
947A	A.36BIS DPR600/73.IMP.SOST.IMP.SUI REDD.SU VAL.NETTO FONDO-A.32C.5DL78/10IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1054	0	59,1
947A	A.36BIS DPR600/73.IMP.SOST.IMP.SUI REDD.SU VAL.NETTO FONDO-A.32C.5DL78/10IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1054	0	59,1
948A	A.36BIS DPR600/73.IMP.SOST.IMP.SUI REDD.SU VAL.NETTO FONDO-A.32C.5DL78/10INTERES	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
948A	A.36BIS DPR600/73.IMP.SOST.IMP.SUI REDD.SU VAL.NETTO FONDO-A.32C.5DL78/10INTERES	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
950A	A.36BIS DPR600/73IMP.SOST.IMP.SUI REDD.E IRAP SU RIS.LIQ.A.32,C.5,DL78/10IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1054	0	59,1
950A	A.36BIS DPR600/73IMP.SOST.IMP.SUI REDD.E IRAP SU RIS.LIQ.A.32,C.5,DL78/10IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1054	0	59,1
951A	A.36BIS DPR600/73IMP.SOST.IMP.SUI REDD.E IRAP SU RIS.LIQ.A.32C.5DL78/10INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
951A	A.36BIS DPR600/73IMP.SOST.IMP.SUI REDD.E IRAP SU RIS.LIQ.A.32C.5DL78/10INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
953A	A.36BIS DPR600/73CONTR.SOLID.A.2C.2DL138/11TRAT.SOST.IMP.OP.CONG.FINEANNOIMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1077	0	59,1
953A	A.36BIS DPR600/73CONTR.SOLID.A.2C.2DL138/11TRAT.SOST.IMP.OP.CONG.FINEANNOIMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1077	0	59,1
954A	A.36BIS DPR600/73CONTR.SOLID.A.2C.2DL138/11TRAT.SOST.IMP.OP.CONG.FINEANNO-INTER.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
954A	A.36BIS DPR600/73CONTR.SOLID.A.2C.2DL138/11TRAT.SOST.IMP.OP.CONG.FINEANNO-INTER.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
955B	36BIS-600/73 IMPOSTA BOLLO SPECIALE DI C.ART19, COMMA 6, D.L. 201/2011-IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	11	59,1
955B	36BIS-600/73 IMPOSTA BOLLO SPECIALE DI C.ART19, COMMA 6, D.L. 201/2011-IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	11	59,1
956B	36BIS-600/73 IMPOSTA BOLLO SPECIALE DI C.ART19, COMMA 6, D.L. 201/2011-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	11	59,1
956B	36BIS-600/73 IMPOSTA BOLLO SPECIALE DI C.ART19, COMMA 6, D.L. 201/2011-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	11	59,1
964B	36BIS600/73IMP.SOST.IMP.RED.R.ADD.S.PR.DER.AT.NOLEG.OCC.A49BISDLGS171/05-IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	6	59,1
964B	36BIS600/73IMP.SOST.IMP.RED.R.ADD.S.PR.DER.AT.NOLEG.OCC.A49BISDLGS171/05-IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1074	6	59,1
965B	36BIS600/73IMP.SOST.IMP.RED.R.ADD.S.PR.DER.AT.NOLEG.OCC.A49BISDLGS171/05-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1




Codice tributo	Descrizione codice tributo	Tipo operazione	Luogo in cui è avvenuto il versamento	Imputazione		Quota % spettante alla Regione FVG
				CAPITOLO	ARTICOLO	
965B	36BIS600/73IMP.SOST.IMP.RED.R.ADD.PR.DER.AT.NOLEG.OCC.A49BISDLGS171/05-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
968A	ART.36-BIS D.P.R. 600/73.CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ART.2.C.2.D.L.138/11-IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1077	0	59,1
968A	ART.36-BIS D.P.R. 600/73.CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ART.2.C.2.D.L.138/11-IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1077	0	59,1
968B	36BIS600/73 IMPOSTA RATEIZZ.SULLA PLUSVAL.DA EXIT TAX(IRPEF)ART166TUIR-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
968B	36BIS600/73 IMPOSTA RATEIZZ.SULLA PLUSVAL.DA EXIT TAX(IRPEF)ART166TUIR-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
969A	ART.36-BIS D.P.R. 600/73.CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ART.2.C.2DL138/11-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
969A	ART.36-BIS D.P.R. 600/73.CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ART.2.C.2DL138/11-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
971A	ART.36BIS DPR600/73.CONTRIB.DI SOLIDAR.A.2 C.2DL138/11,TRATT.A SEG.AS.FISC-IMPOS	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1077	0	59,1
971A	ART.36BIS DPR600/73.CONTRIB.DI SOLIDAR.A.2 C.2DL138/11,TRATT.A SEG.AS.FISC-IMPOS	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1077	0	59,1
971B	36BIS600/73 IMPOSTA RATEIZZ.SULLA PLUSVAL.DA EXIT TAX (IRES)ART166 TUIR-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	4	59,1
971B	36BIS600/73 IMPOSTA RATEIZZ.SULLA PLUSVAL.DA EXIT TAX (IRES)ART166 TUIR-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	4	59,1
972A	ART.36BIS DPR600/73.CONTRIB.DI SOLIDAR.A.2 C.2DL138/11,TRATT.A SEG.AS.FISC-INTER	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
972A	ART.36BIS DPR600/73.CONTRIB.DI SOLIDAR.A.2 C.2DL138/11,TRATT.A SEG.AS.FISC-INTER	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
974B	36BIS600/73 IMP.RATEIZ.SU PLUS.D.EXITTAX(MAG.IRES SOC.COMOD)ART166TUIR-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	4	59,1
974B	36BIS600/73 IMP.RATEIZ.SU PLUS.D.EXITTAX(MAG.IRES SOC.COMOD)ART166TUIR-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	4	59,1
977B	36BIS600/73 IMP.RATEIZ.S.PLUS.D.EXIT TAX(IRES SET PETR GAS)ART166TUIR-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	4	59,1
977B	36BIS600/73 IMP.RATEIZ.S.PLUS.D.EXIT TAX(IRES SET PETR GAS)ART166TUIR-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	4	59,1
980B	36BIS600/73 IMP.RATEIZ.S.PLUS.D.EXIT TAX(IRES ENTI CRE.FIN.AS)A166TUIR-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	4	59,1
980B	36BIS600/73 IMP.RATEIZ.S.PLUS.D.EXIT TAX(IRES ENTI CRE.FIN.AS)A166TUIR-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	4	59,1
983A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADD/REG/BOL CAN.LOC.A.3DLGS23/2011-A.FISC-ACC-IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	2	59,1
983A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADD/REG/BOL CAN.LOC.A.3DLGS23/2011-A.FISC-ACC-IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	2	59,1
983B	36BIS600/73 IMP.SOST.PLU.CES.TIT.ON.TIT.PAR.A.PR.FIN.INT A2C5DL133-ACC INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
983B	36BIS600/73 IMP.SOST.PLU.CES.TIT.ON.TIT.PAR.A.PR.FIN.INT A2C5DL133-ACC INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
984A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADD/REG/BOL CAN.LOC.A.3DLGS23/2011-A.FISC-ACC-INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	2	59,1
984A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADD/REG/BOL CAN.LOC.A.3DLGS23/2011-A.FISC-ACC-INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	2	59,1
985B	36BIS600/73 IMP.S.TRANS AZ.DI AZIONI E AL.STRUM.PARTECIPAT.A1C491L228/12-IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1211	1	59,1
985B	36BIS600/73 IMP.S.TRANS AZ.DI AZIONI E AL.STRUM.PARTECIPAT.A1C491L228/12-IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1211	1	59,1
986A	A.36BIS DPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADD/REG/BOL CAN.LOC.A.3DLGS23/11-A.FISC-SALD-IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	1	59,1
986A	A.36BIS DPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADD/REG/BOL CAN.LOC.A.3DLGS23/11-A.FISC-SALD-IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	1	59,1
986B	36BIS600/73 IMP.S.TRANS AZ.DI AZIONI E AL.STRUM.PARTECIP.A1C491L228/12-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
986B	36BIS600/73 IMP.S.TRANS AZ.DI AZIONI E AL.STRUM.PARTECIP.A1C491L228/12-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
987A	A.36BIS DPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADD/REG/BOL CAN.LOC.A.3DLGS23/11-A.FISC-SALD-INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	1	59,1
987A	A.36BIS DPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADD/REG/BOL CAN.LOC.A.3DLGS23/11-A.FISC-SALD-INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1053	1	59,1
989A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.REG.FISC.VANT.IMPR.GIOV.LAV.MOB-A.P.RATA-A.27DL98/11IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	2	59,1
989A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.REG.FISC.VANT.IMPR.GIOV.LAV.MOB-A.P.RATA-A.27DL98/11IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	2	59,1
990A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.REG.FISC.VANT.IMPR.GIOV.LAV.MOB-A.P.RATA-A.27DL98/11INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
990A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.REG.FISC.VANT.IMPR.GIOV.LAV.MOB-A.P.RATA-A.27DL98/11INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
991B	36BIS600/73-IMP.SOST.MAG.VAL.D.QUO.PART.CAPIT.B.D'ITALIA.A.1C148L.147/13-IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1033	5	59,1
991B	36BIS600/73-IMP.SOST.MAG.VAL.D.QUO.PART.CAPIT.B.D'ITALIA.A.1C148L.147/13-IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1033	5	59,1
992A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.REG.FISC.VANT.IMP.GIOV.LAVM-A.S.RATAO UN S-A.27DL98/11IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	2	59,1
992A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.REG.FISC.VANT.IMP.GIOV.LAVM-A.S.RATAO UN S-A.27DL98/11IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	2	59,1
992B	36BIS600/73-IMPSOST.MAG.VAL.D.QUO.PART.CAPIT.B.D'ITALIA.A.1C148L147/13-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
992B	36BIS600/73-IMPSOST.MAG.VAL.D.QUO.PART.CAPIT.B.D'ITALIA.A.1C148L147/13-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	1	59,1
993A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.REG.FISC.VANT.IMP.GIOV.LAVM-A.S.RATAO UN S-A.27DL98/11INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
993A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.REG.FISC.VANT.IMP.GIOV.LAVM-A.S.RATAO UN S-A.27DL98/11INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
995A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.REG.FISC.VANT.IMP.GIOV.E LAV.MOB-SALDO-A.27DL98/11-IMPOST	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	2	59,1
995A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.REG.FISC.VANT.IMP.GIOV.E LAV.MOB-SALDO-A.27DL98/11-IMPOST	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1193	2	59,1
995B	36BIS600/73-ADD.IRES P.GLI ENTI CRED.FINANZ.E ASSIC.A.2.C.2-DL133/2013 INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	12	59,1
995B	36BIS600/73-ADD.IRES P.GLI ENTI CRED.FINANZ.E ASSIC.A.2.C.2-DL133/2013 INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	12	59,1
996A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.REG.FISC.VANT.IMP.GIOV.E LAV.MOB-SALDO-A.27DL98/11INTERES	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
996A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.REG.FISC.VANT.IMP.GIOV.E LAV.MOB-SALDO-A.27DL98/11INTERES	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	10	59,1
999A	A.36BISDPR600/73.IMP.SU RED.A.T.S.A.R.TIT.I.O.I.SOST.PIGN.P/T-PROV.DAE3/10-INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
999A	A.36BISDPR600/73.IMP.SU RED.A.T.S.A.R.TIT.I.O.I.SOST.PIGN.P/T-PROV.DAE3/10-INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	3	59,1
A130	IMP.SOST.IMP. IPO E CAT CONTR LEASING IMMOB ART1 C16 L.N.220/2010-AVVIS LIQUIDAZ	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1207	0	59,1
A130	IMP.SOST.IMP. IPO E CAT CONTR LEASING IMMOB ART1 C16 L.N.220/2010-AVVIS LIQUIDAZ	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1207	0	59,1




Codice tributo	Descrizione codice tributo	Tipo operazione	Luogo in cui è avvenuto il versamento	Imputazione		Quota % spettante alla Regione FVG
				CAPITOLO	ARTICOLO	
A132	INTER IMP SOST IMP IPO E CATAS CONTR LEASING IMMOB ART1 C16 L220/2010 AVVIS LIQU	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
A132	INTER IMP SOST IMP IPO E CATAS CONTR LEASING IMMOB ART1 C16 L220/2010 AVVIS LIQU	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
A135	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI -IMP. REGISTRO -AVV LIQUID IMP-IRROG SANZ	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
A135	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI -IMP. REGISTRO -AVV LIQUID IMP-IRROG SANZ	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
A136	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI-IMP. BOLLO-AVV. LIQUID. IMP-IRROG.SANZ	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
A136	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI-IMP. BOLLO-AVV. LIQUID. IMP-IRROG.SANZ	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
A136	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI-IMP. BOLLO-AVV. LIQUID. IMP-IRROG.SANZ	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
A136	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI-IMP. BOLLO-AVV. LIQUID. IMP-IRROG.SANZ	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
A138	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - INTERESSI - AVV.LIQUID.IMP-IRROG.SANZIONI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
A138	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - INTERESSI - AVV.LIQUID.IMP-IRROG.SANZIONI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
A140	ATTI GIUDIZIARI E SUCCESSIONI - IMPOSTA IPOTECARIA - SOMME LIQUIDATE DA UFFICIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	1	59,1
A140	ATTI GIUDIZIARI E SUCCESSIONI - IMPOSTA IPOTECARIA - SOMME LIQUIDATE DA UFFICIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	1	59,1
A141	ATTI GIUDIZIARI E SUCCESSIONI - IMPOSTA CATASTALE - SOMME LIQUIDATE DALL'UFFICI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1243	1	59,1
A141	ATTI GIUDIZIARI E SUCCESSIONI - IMPOSTA CATASTALE - SOMME LIQUIDATE DALL'UFFICI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1243	1	59,1
A142	SUCCESSIONI - TASSA IPOTECARIA - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	3	54,96
A142	SUCCESSIONI - TASSA IPOTECARIA - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	3	54,96
A143	SUCCESSIONI - IMPOSTA SOSTITUTIVA INVIM - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1249	0	59,1
A143	SUCCESSIONI - IMPOSTA SOSTITUTIVA INVIM - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1249	0	59,1
A144	SUCCESSIONI - INVIM ERARIO - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1233	1	59,1
A144	SUCCESSIONI - INVIM ERARIO - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1233	1	59,1
A146	ATTI GIUDIZIARI E SUCCESSIONI - IMPOSTA DI BOLLO - SOMME LIQUIDATE DA UFFICIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
A146	ATTI GIUDIZIARI E SUCCESSIONI - IMPOSTA DI BOLLO - SOMME LIQUIDATE DA UFFICIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
A146	ATTI GIUDIZIARI E SUCCESSIONI - IMPOSTA DI BOLLO - SOMME LIQUIDATE DA UFFICIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
A146	ATTI GIUDIZIARI E SUCCESSIONI - IMPOSTA DI BOLLO - SOMME LIQUIDATE DA UFFICIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
A147	SUCCESSIONI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1239	1	59,1
A147	SUCCESSIONI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1239	1	59,1
A152	ATTI GIUDIZIARI E SUCCESSIONI - INTERESSI - SOMME LIQUIDATE DALL'UFFICIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
A152	ATTI GIUDIZIARI E SUCCESSIONI - INTERESSI - SOMME LIQUIDATE DALL'UFFICIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
A153	SUCCESSIONI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE E RELATIVI INTERESSI- OMESSA IMPUGNAZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1239	2	59,1
A153	SUCCESSIONI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE E RELATIVI INTERESSI- OMESSA IMPUGNAZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1239	2	59,1
A154	SUCCESSIONI-IMPOSTA IPOTECARIA E RELATIVI INTERESSI - OMESSA IMPUGNAZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	2	59,1
A154	SUCCESSIONI-IMPOSTA IPOTECARIA E RELATIVI INTERESSI - OMESSA IMPUGNAZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	2	59,1
A155	SUCCESSIONI - IMPOSTA CATASTALE E RELATIVI INTERESSI - OMESSA IMPUGNAZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1243	2	59,1
A155	SUCCESSIONI - IMPOSTA CATASTALE E RELATIVI INTERESSI - OMESSA IMPUGNAZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1243	2	59,1
A156	SUCCESSIONI - IMPOSTA DI BOLLO E RELATIVI INTERESSI - OMESSA IMPUGNAZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
A156	SUCCESSIONI - IMPOSTA DI BOLLO E RELATIVI INTERESSI - OMESSA IMPUGNAZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
A156	SUCCESSIONI - IMPOSTA DI BOLLO E RELATIVI INTERESSI - OMESSA IMPUGNAZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
A156	SUCCESSIONI - IMPOSTA DI BOLLO E RELATIVI INTERESSI - OMESSA IMPUGNAZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
A157	SUCCESSIONI - IMPOSTA SOSTITUTIVA INVIM E RELAT INTERESSI - OMESSA IMPUGNAZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1249	0	59,1
A157	SUCCESSIONI - IMPOSTA SOSTITUTIVA INVIM E RELAT INTERESSI - OMESSA IMPUGNAZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1249	0	59,1
A158	SUCCESSIONI- INVIM ERARIO E RELATIVI INTERESSI-OMESSA IMPUGNAZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1233	2	59,1
A158	SUCCESSIONI- INVIM ERARIO E RELATIVI INTERESSI-OMESSA IMPUGNAZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1233	2	59,1
A169	SUCCESSIONI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE E RELAT INTERESSI- ACCERTAMENTO CON ADESIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1239	2	59,1
A169	SUCCESSIONI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE E RELAT INTERESSI- ACCERTAMENTO CON ADESIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1239	2	59,1
A170	SUCCESSIONI - IMPOSTA IPOTECARIA E RELATI INTERESSI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	2	59,1
A170	SUCCESSIONI - IMPOSTA IPOTECARIA E RELATI INTERESSI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	2	59,1
A171	SUCCESSIONI - IMPOSTA CATASTALE E RELATI INTERESSI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1243	2	59,1
A171	SUCCESSIONI - IMPOSTA CATASTALE E RELATI INTERESSI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1243	2	59,1
A172	SUCCESSIONI - IMPOSTA DI BOLLO E RELATI INTERESSI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
A172	SUCCESSIONI - IMPOSTA DI BOLLO E RELATI INTERESSI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
A172	SUCCESSIONI - IMPOSTA DI BOLLO E RELATI INTERESSI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
A172	SUCCESSIONI - IMPOSTA DI BOLLO E RELATI INTERESSI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
A173	SUCCESSIONI - IMPOSTA SOSTITUTIVA INVIM E E INTERESS - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1249	0	59,1
A173	SUCCESSIONI - IMPOSTA SOSTITUTIVA INVIM E E INTERESS - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1249	0	59,1
A174	SUCCESSIONI - INVIM ERARIO E REL. INTERESSI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1233	1	59,1
A174	SUCCESSIONI - INVIM ERARIO E REL. INTERESSI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1233	1	59,1
A181	SUCCESSIONI- IMPOSTA DI SUCCESSIONE E INTERESSI - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1239	2	59,1
A181	SUCCESSIONI- IMPOSTA DI SUCCESSIONE E INTERESSI - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1239	2	59,1
A182	SUCCESSIONI- IMPOSTA IPOTECARIA E RELATIVI INTERESSI - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	2	59,1
A182	SUCCESSIONI- IMPOSTA IPOTECARIA E RELATIVI INTERESSI - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	2	59,1
A183	SUCCESSIONI- IMPOSTA CATASTALE E RELATIVI INTERESSI - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1243	2	59,1
A183	SUCCESSIONI- IMPOSTA CATASTALE E RELATIVI INTERESSI - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1243	2	59,1
A184	SUCCESSIONI- IMPOSTA DI BOLLO E RELATIVI INTERESSI - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
A184	SUCCESSIONI- IMPOSTA DI BOLLO E RELATIVI INTERESSI - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
A184	SUCCESSIONI- IMPOSTA DI BOLLO E RELATIVI INTERESSI - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
A184	SUCCESSIONI- IMPOSTA DI BOLLO E RELATIVI INTERESSI - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87



Codice tributo	Descrizione codice tributo	Tipo operazione	Luogo in cui è avvenuto il versamento	Imputazione		Quota % spettante alla Regione FVG
				CAPITOLO	ARTICOLO	
A185	SUCCESSIONI- IMPOSTA SOSTITUTIVA INVIM E REL. INTERES - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1249	0	59,1
A185	SUCCESSIONI- IMPOSTA SOSTITUTIVA INVIM E REL. INTERES - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1249	0	59,1
A186	SUCCESSIONI- INVIM ERARIO E RELATIVI INTERESSI - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1233	2	59,1
A186	SUCCESSIONI- INVIM ERARIO E RELATIVI INTERESSI - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1233	2	59,1
A195	IMP.SOST.S.FINANZ.D.CUI ALL'ART.17-DPRN601/1973-AVV.LIQUIDAZ.D.IMPOSTA-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
A195	IMP.SOST.S.FINANZ.D.CUI ALL'ART.17-DPRN601/1973-AVV.LIQUIDAZ.D.IMPOSTA-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
A196	ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO - SOMME LIQUIDATE DALL'UFFICIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
A196	ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO - SOMME LIQUIDATE DALL'UFFICIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
A201	DECRETO TAVOLARE - IMPOSTA IPOTECARIA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	1	59,1
A201	DECRETO TAVOLARE - IMPOSTA IPOTECARIA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	1	59,1
A203	DECRETO TAVOLARE - INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
A203	DECRETO TAVOLARE - INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
AAGG	REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI - SOMME LIQUIDATE DALL'UFFICIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
AAGG	REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI - SOMME LIQUIDATE DALL'UFFICIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1201	1	59,1
ALT1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI ALTRO/ESUBERO - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
ALT1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI ALTRO/ESUBERO - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
ALT2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO ALTRO/ESUBERO - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
ALT2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO ALTRO/ESUBERO - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
ALT3	DEFINIZIONE VERBALI ALTRO/ESUBERO - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
ALT3	DEFINIZIONE VERBALI ALTRO/ESUBERO - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
ALT4	DEFINIZIONE AVVISI ALTRO/ESUBERO - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
ALT4	DEFINIZIONE AVVISI ALTRO/ESUBERO - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
ALT8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI ALTRO/ESUBERO - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
ALT8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI ALTRO/ESUBERO - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
C300	BREVETTI E DISEGNI - DEPOSITO, ANNUALITA', DIRITTI DI OPPOSIZIONE. ALTRI TRIBUTI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1217	1	29,55
C300	BREVETTI E DISEGNI - DEPOSITO, ANNUALITA', DIRITTI DI OPPOSIZIONE. ALTRI TRIBUTI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1217	1	29,55
C300	BREVETTI E DISEGNI - DEPOSITO, ANNUALITA', DIRITTI DI OPPOSIZIONE. ALTRI TRIBUTI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1217	3	29,55
C300	BREVETTI E DISEGNI - DEPOSITO, ANNUALITA', DIRITTI DI OPPOSIZIONE. ALTRI TRIBUTI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1217	3	29,55
C301	ANNUALITA' CONVALIDA BREVETTO EUROPEO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1217	1	29,55
C301	ANNUALITA' CONVALIDA BREVETTO EUROPEO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1217	1	29,55
C301	ANNUALITA' CONVALIDA BREVETTO EUROPEO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1217	3	29,55
C301	ANNUALITA' CONVALIDA BREVETTO EUROPEO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1217	3	29,55
C302	MARCHIO - PRIMO DEPOSITO, RINNOVO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1217	1	29,55
C302	MARCHIO - PRIMO DEPOSITO, RINNOVO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1217	1	29,55
C302	MARCHIO - PRIMO DEPOSITO, RINNOVO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1217	3	29,55
C302	MARCHIO - PRIMO DEPOSITO, RINNOVO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1217	3	29,55
C302	MARCHIO - PRIMO DEPOSITO, RINNOVO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1217	1	29,55
C302	MARCHIO - PRIMO DEPOSITO, RINNOVO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1217	1	29,55
C302	MARCHIO - PRIMO DEPOSITO, RINNOVO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1217	3	29,55
C302	MARCHIO - PRIMO DEPOSITO, RINNOVO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1217	3	29,55
CSN1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI CSSN - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
CSN1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI CSSN - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
CSN2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO CSSN - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
CSN2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO CSSN - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
CSN8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI CSSN - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
CSN8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI CSSN - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
E36B	INTERESSI DA RATEAZIONE 36-BIS TRIBUTI ERARIALI DIVERSI DALL'IVA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	2	59,1
E36B	INTERESSI DA RATEAZIONE 36-BIS TRIBUTI ERARIALI DIVERSI DALL'IVA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	2	59,1
E36T	INTERESSI DA RATEAZIONE 36 TER TRIBUTI ERARIALI DIVERSI DALL'IVA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	2	59,1
E36T	INTERESSI DA RATEAZIONE 36 TER TRIBUTI ERARIALI DIVERSI DALL'IVA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	2	59,1
ESU7	DEFINIZIONE AUTOMATICA ESUBERO - ART. 7 L. 27/12/2002 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
ESU7	DEFINIZIONE AUTOMATICA ESUBERO - ART. 7 L. 27/12/2002 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
EUR1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI CONTRIBUTO STR. PER L'EUROPA - ART. 15 L.27/12/02 N.289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
EUR1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI CONTRIBUTO STR. PER L'EUROPA - ART. 15 L.27/12/02 N.289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
EUR2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO CONTRIBUTO STR. PER L'EUROPA-ART.15 L.27/12/02 N.289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
EUR2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO CONTRIBUTO STR. PER L'EUROPA-ART.15 L.27/12/02 N.289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
EUR8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI CONTRIB. STR. PER L'EUROPA-ART.16 L.27/12/02 N289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
EUR8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI CONTRIB. STR. PER L'EUROPA-ART.16 L.27/12/02 N289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
FOR7	DEFINIZIONE AUTOMATICA FORFETTARIO - ART. 7 L. 27/12/2002 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
FOR7	DEFINIZIONE AUTOMATICA FORFETTARIO - ART. 7 L. 27/12/2002 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
GA02	CONTRIB.UNIFICATO GIUSTIZI. AMM.VA - INTERESS-ART. 16, C. 1- DPR N. 115/2002	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
GA02	CONTRIB.UNIFICATO GIUSTIZI. AMM.VA - INTERESS-ART. 16, C. 1- DPR N. 115/2002	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
IID3	DEFINIZIONE VERBALI ALTRE IMPOSTE DIRETTE - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
IID3	DEFINIZIONE VERBALI ALTRE IMPOSTE DIRETTE - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
ILO1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI ILOR - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	3	59,1
ILO1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI ILOR - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	3	59,1
ILO2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO ILOR - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	3	59,1
ILO2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO ILOR - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	3	59,1
ILO8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI ILOR - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	3	59,1
ILO8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI ILOR - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	3	59,1
IND3	DEFINIZIONE VERBALI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	6	59,1
IND3	DEFINIZIONE VERBALI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	6	59,1
IPS1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI IMPOSTE SOSTITUTIVE - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
IPS1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI IMPOSTE SOSTITUTIVE - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
IPS2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO IMPOSTE SOSTITUTIVE - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
IPS2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO IMPOSTE SOSTITUTIVE - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
IPS8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI IMPOSTE SOSTITUTIVE - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
IPS8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI IMPOSTE SOSTITUTIVE - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
IQK1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI IMPOSTA PATRIMONIO NETTO IMPRESE-ART.15 L.27/12/02 N289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
IQK1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI IMPOSTA PATRIMONIO NETTO IMPRESE-ART.15 L.27/12/02 N289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
IQK2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO IMPOSTA PATRIM. NETTO IMPRESE-ART.15 L.27/12/02 N289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
IQK2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO IMPOSTA PATRIM. NETTO IMPRESE-ART.15 L.27/12/02 N289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
IQK8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI IMPOSTA PATR. NETTO IMPRESE-ART16 L.27/12/02 N289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
IQK8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI IMPOSTA PATR. NETTO IMPRESE-ART16 L.27/12/02 N289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
IRF1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI IRPEF - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
IRF1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI IRPEF - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
IRF2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO IRPEF - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
IRF2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO IRPEF - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
IRF7	DEFINIZIONE AUTOMATICA IRPEF - ART. 7 L. 27/12/2002 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1




Codice tributo	Descrizione codice tributo	Tipo operazione	Luogo in cui è avvenuto il versamento	Imputazione		Quota % spettante alla Regione FVG
				CAPITOLO	ARTICOLO	
IRF7	DEFINIZIONE AUTOMATICA IRPEF - ART. 7 L. 27/12/2002 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
IRF8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI IRPEF - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
IRF8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI IRPEF - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
IRG1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI IRPEG - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	2	59,1
IRG1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI IRPEG - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	2	59,1
IRG2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO IRPEG - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	2	59,1
IRG2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO IRPEG - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	2	59,1
IRG7	DEFINIZIONE AUTOMATICA IRPEG - ART. 7 L. 27/12/2002 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	2	59,1
IRG7	DEFINIZIONE AUTOMATICA IRPEG - ART. 7 L. 27/12/2002 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	2	59,1
IRG8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI IRPEG - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	2	59,1
IRG8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI IRPEG - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	2	59,1
IVA1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI IVA - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	1	59,1
IVA1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI IVA - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	1	59,1
IVA2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO IVA - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	1	59,1
IVA2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO IVA - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	1	59,1
IVA3	DEFINIZIONE VERBALI IVA - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	1	59,1
IVA3	DEFINIZIONE VERBALI IVA - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	1	59,1
IVA7	DEFINIZIONE AUTOMATICA IVA - ART. 7 L. 27/12/2002 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	1	59,1
IVA7	DEFINIZIONE AUTOMATICA IVA - ART. 7 L. 27/12/2002 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	1	59,1
IVA8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI IVA - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	1	59,1
IVA8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI IVA - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	1	59,1
MFAA	REDDITI ED IMPONIBILI CONSEGUITI ALL'ESTERO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
MFAA	REDDITI ED IMPONIBILI CONSEGUITI ALL'ESTERO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
MFBB	DICHIARAZIONE DEI REDDITI OMESSE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
MFBB	DICHIARAZIONE DEI REDDITI OMESSE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
RIT1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI RITENUTE - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
RIT1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI RITENUTE - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
RIT2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO RITENUTE - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
RIT2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO RITENUTE - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
RIT3	DEFINIZIONE VERBALI RITENUTE - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
RIT3	DEFINIZIONE VERBALI RITENUTE - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
RIT8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI RITENUTE - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
RIT8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI RITENUTE - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
SAN3	DEFINIZIONE VERBALI SANZIONI - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
SAN3	DEFINIZIONE VERBALI SANZIONI - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
SAN4	DEFINIZIONE AVVISI SANZIONI - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
SAN4	DEFINIZIONE AVVISI SANZIONI - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
SAN8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI SANZIONI - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
SAN8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI SANZIONI - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
TO12	IMPOSTA DI BOLLO - ACCERTAMENTO CATASTALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	7	59,1
TO12	IMPOSTA DI BOLLO - ACCERTAMENTO CATASTALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	7	59,1
TO20	PUBBLICITA' IMMOBILIARE - IMPOSTA DI BOLLO - AVVISO DI LIQUIDAZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	7	59,1
TO20	PUBBLICITA' IMMOBILIARE - IMPOSTA DI BOLLO - AVVISO DI LIQUIDAZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	7	59,1
TO21	PUBBLICITA' IMMOBILIARE - IMPOSTA IPOTECARIA - AVVISO DI LIQUIDAZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	1	59,1
TO21	PUBBLICITA' IMMOBILIARE - IMPOSTA IPOTECARIA - AVVISO DI LIQUIDAZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	1	59,1
TO22	PUBBLICITA' IMMOBILIARE - TASSA IPOTECARIA - AVVISO DI LIQUIDAZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	3	54,96
TO22	PUBBLICITA' IMMOBILIARE - TASSA IPOTECARIA - AVVISO DI LIQUIDAZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	3	54,96
TO30	IMPOSTA DI BOLLO E INTERES-RECLAMO E MEDIAZIONE-ART. 17BIS DLG5546/92-TERRITORIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	6	59,1
TO30	IMPOSTA DI BOLLO E INTERES-RECLAMO E MEDIAZIONE-ART. 17BIS DLG5546/92-TERRITORIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	6	59,1
TO31	IMPOSTI IPOTECAR E INTERES-RECLAMO E MEDIAZIONE-ART. 17BIS DLG5546/92-TERRITORIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	3	59,1
TO31	IMPOSTI IPOTECAR E INTERES-RECLAMO E MEDIAZIONE-ART. 17BIS DLG5546/92-TERRITORIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	3	59,1
TO32	TASSA IPOTECARIA E INTERES- RECLAMO E MEDIAZION-ART. 17BIS DLGS 546/92-TERRITOR	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	3	54,96
TO32	TASSA IPOTECARIA E INTERES- RECLAMO E MEDIAZION-ART. 17BIS DLGS 546/92-TERRITOR	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	3	54,96
T91T	IMP.BOLLO DOV. IN REL. OPER. EFFETT.PRESSO GLI SPORTELLI UFFICI PROV.-TERRITORIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	7	59,1
T91T	IMP.BOLLO DOV. IN REL. OPER. EFFETT.PRESSO GLI SPORTELLI UFFICI PROV.-TERRITORIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	7	59,1
T92T	IMP.IPOT.DOV. PRESENT. FORMALITA' IPOTEC. C/O REPARTI PUBBL. IMMOB. E REL. INTER	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	1	59,1
T92T	IMP.IPOT.DOV. PRESENT. FORMALITA' IPOTEC. C/O REPARTI PUBBL. IMMOB. E REL. INTER	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	1	59,1
T93T	TASSE IPOT. PRES.FORMALIPOT._NONCHE' RICH. DI CERTI. E COPIE ATTI E RELINTER.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	3	54,96
T93T	TASSE IPOT. PRES.FORMALIPOT._NONCHE' RICH. DI CERTI. E COPIE ATTI E RELINTER.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1210	3	54,96
TSE1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI TASSAZIONE SEPARATA - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
TSE1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI TASSAZIONE SEPARATA - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
TSE2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO TASSAZIONE SEPARATA - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
TSE2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO TASSAZIONE SEPARATA - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
TSE8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI TASSAZIONE SEPARATA - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
TSE8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI TASSAZIONE SEPARATA - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	1	59,1
X36B	INTERESSI DA RATEAZIONE 36 BIS ERARIO CAPITOLO 1200	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	2	59,1
X36B	INTERESSI DA RATEAZIONE 36 BIS ERARIO CAPITOLO 1200	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	2	59,1
X36T	INTERESSI DA RATEAZIONE 36 TER ERARIO CAPITOLO 1200	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	2	59,1
X36T	INTERESSI DA RATEAZIONE 36 TER ERARIO CAPITOLO 1200	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1200	2	59,1
2415	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELL'IMPRESA SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1040	1	59,1
7465	IMPOSTA PATRIM.NETTO IMPRESE+INTERESSI.RECUP.CRED.INDEB.COMPENS.-CONTR.SOSTANZIA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1040	4	59,1
9227	ART.36 BIS - IMPOSTA SUL PATRIM. NETTO IMPRESA - SOC.TA' CAPITALI ED ENTI - CAP.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1040	4	59,1
9422	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1040	1	59,1
9473	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZ	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1040	1	59,1
9520	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE G	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1040	1	59,1
2415	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELL'IMPRESA SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1040	1	59,1
7465	IMPOSTA PATRIM.NETTO IMPRESE+INTERESSI.RECUP.CRED.INDEB.COMPENS.-CONTR.SOSTANZIA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1040	4	59,1
9227	ART.36 BIS - IMPOSTA SUL PATRIM. NETTO IMPRESA - SOC.TA' CAPITALI ED ENTI - CAP.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1040	4	59,1
9422	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1040	1	59,1
9473	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZ	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1040	1	59,1
9520	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE G	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1040	1	59,1



Codice tributo	Descrizione codice tributo	Tipo operazione	Luogo in cui è avvenuto il versamento	Imputazione		Quota % spettante alla Regione FVG
				CAPITOLO	ARTICOLO	
A193	IMP.SOST.S.FINANZ.D.CUI ALL'ART.17-DPRN601/1973-AVV.LIQUIDAZ.D.IMPOSTA -IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1206	0	59,1
1545	IMPOSTA SOSTIT.SUI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ART.17 - DPR N.601/1973 ACCONTO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1206	0	59,1
1546	IMPOSTA SOSTIT.SUI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ART.17 - DPR N.601/1973 - SALDO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1206	0	59,1
A193	IMP.SOST.S.FINANZ.D.CUI ALL'ART.17-DPRN601/1973-AVV.LIQUIDAZ.D.IMPOSTA -IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1206	0	59,1
1545	IMPOSTA SOSTIT.SUI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ART.17 - DPR N.601/1973 ACCONTO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1206	0	59,1
1546	IMPOSTA SOSTIT.SUI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ART.17 - DPR N.601/1973 - SALDO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1206	0	59,1
712T	TASSA SPECIALE PER I VEICOLI AZIONATI CON GAS METANO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1232	0	59,1
712T	TASSA SPECIALE PER I VEICOLI AZIONATI CON GAS METANO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1232	0	59,1
CC07	RIVERSAMENTI INTERMEDIARI - MARCA CAMBIALI/CONTRATTI DI BORSA - FVG	A CREDITO	OVUNQUE RISCOSSO	1205	1	38,23
CC07	RIVERSAMENTI INTERMEDIARI - MARCA CAMBIALI/CONTRATTI DI BORSA - FVG	A CREDITO	OVUNQUE RISCOSSO	1205	4	20,87
CC07	RIVERSAMENTI INTERMEDIARI - MARCA CAMBIALI/CONTRATTI DI BORSA - FVG	A DEBITO	OVUNQUE RISCOSSO	1205	1	38,23
CC07	RIVERSAMENTI INTERMEDIARI - MARCA CAMBIALI/CONTRATTI DI BORSA - FVG	A DEBITO	OVUNQUE RISCOSSO	1205	4	20,87
MB07	RIVERSAMENTI INTERMEDIARI - IMPOSTA DI BOLLO - FVG	A CREDITO	OVUNQUE RISCOSSO	1205	1	38,23
MB07	RIVERSAMENTI INTERMEDIARI - IMPOSTA DI BOLLO - FVG	A CREDITO	OVUNQUE RISCOSSO	1205	4	20,87
MB07	RIVERSAMENTI INTERMEDIARI - IMPOSTA DI BOLLO - FVG	A DEBITO	OVUNQUE RISCOSSO	1205	1	38,23
MB07	RIVERSAMENTI INTERMEDIARI - IMPOSTA DI BOLLO - FVG	A DEBITO	OVUNQUE RISCOSSO	1205	4	20,87
CG07	RIVERSAMENTI INTERMEDIARI - TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE - FVG	A CREDITO	OVUNQUE RISCOSSO	3553	0	59,1
CG07	RIVERSAMENTI INTERMEDIARI - TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE - FVG	A DEBITO	OVUNQUE RISCOSSO	3553	0	59,1
8112	IMPOSTA STRAORDINARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 12, D.L. 201/2011	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1073	0	59,1
958B	36BIS-600/73 IMPOSTA STRAORD DI CUI ART. 19, COM.12, D.L. 201/2011-IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1073	0	59,1
959B	36BIS-600/73 IMPOSTA STRAORD DI CUI ART. 19, COM.12, D.L. 201/2011-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
8112	IMPOSTA STRAORDINARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 12, D.L. 201/2011	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1073	0	59,1
958B	36BIS-600/73 IMPOSTA STRAORD DI CUI ART. 19, COM.12, D.L. 201/2011-IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1073	0	59,1
959B	36BIS-600/73 IMPOSTA STRAORD DI CUI ART. 19, COM.12, D.L. 201/2011-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3210	11	59,1
1120	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRES E IRAP PER SIQ E SIINQ, EX L. 296/06,ART.1.C.126	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1017	0	59,1
1120	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRES E IRAP PER SIQ E SIINQ, EX L. 296/06,ART.1.C.126	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1017	0	59,1
1136	IMP.SOST.IMP.SU REDD.E IMP.REGIO.ATT.PROD. ALLE SIQ - ART.3C.141-BIS L.296/2006	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1017	0	59,1
1136	IMP.SOST.IMP.SU REDD.E IMP.REGIO.ATT.PROD. ALLE SIQ - ART.3C.141-BIS L.296/2006	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1017	0	59,1
8080	VERS.IMPOST.SANZ.INTER- REGOLARIZ. ATTIV.DEP.SOM. DET.ESTERO-ARTSSEPT.DL 148/17	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1173	0	59,1
8080	VERS.IMPOST.SANZ.INTER- REGOLARIZ. ATTIV.DEP.SOM. DET.ESTERO-ARTSSEPT.DL 148/17	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1173	0	59,1
9727	ART36BIS DPR600/73.IMP.SOSTIT.IRES E IRAP SIQ E SIINQ, L.296/06,ART.1.C126.IMP.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1017	0	59,1
9727	ART36BIS DPR600/73.IMP.SOSTIT.IRES E IRAP SIQ E SIINQ, L.296/06,ART.1.C126.IMP.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1017	0	59,1
V201	VD2 - IRPEF E RELATIVI INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1173	0	59,1
V201	VD2 - IRPEF E RELATIVI INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1173	0	59,1
V202	VD2 - SANZIONI TRIBUTI ERARIALI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1173	0	59,1
V202	VD2 - SANZIONI TRIBUTI ERARIALI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1173	0	59,1
V204	VD2 - IRES E RELATIVI INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1173	0	59,1
V204	VD2 - IRES E RELATIVI INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1173	0	59,1
V205	VD2 - ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE E INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1173	0	59,1
V205	VD2 - ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE E INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1173	0	59,1
V206	VD2 - RITENUTE E RELATIVI INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1173	0	59,1
V206	VD2 - RITENUTE E RELATIVI INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1173	0	59,1
V207	VD2 - IVA E RELATIVI INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1173	0	59,1
V207	VD2 - IVA E RELATIVI INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1173	0	59,1
1045	RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE DA REGIONI PROVINCE COMUNI ED A	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1028	1	59,1
1045	RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE DA REGIONI PROVINCE COMUNI ED A	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1028	1	59,1
1051	PREMI E CONTRIBUTI CORRISPOSTI DALL UNIRE E PREMI CORRISPOSTI DALLA FISE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1028	1	59,1
1051	PREMI E CONTRIBUTI CORRISPOSTI DALL UNIRE E PREMI CORRISPOSTI DALLA FISE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1028	1	59,1
106E	RITENUTE SUI CONTRIBUTI CORRISPOSTI ALLE IMPRESE- ART. 28 DPR 600/73	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1028	1	59,1
106E	RITENUTE SUI CONTRIBUTI CORRISPOSTI ALLE IMPRESE- ART. 28 DPR 600/73	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1028	1	59,1
INRPP	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL' IRPEF-NUOVI RESIDENTI-ART.24-BIS, COMMA 2,TUIR	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1039	0	59,1
INRPP	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL' IRPEF-NUOVI RESIDENTI-ART.24-BIS, COMMA 2,TUIR	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1039	0	59,1
PF05	IVIE-IMP.VAL.IMM.ESTE. DEF.AGEVOL. PROCESSI VERB.CONSTATAZ -ART. 1 DL N.119/2018	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	6	59,1
PF05	IVIE-IMP.VAL.IMM.ESTE. DEF.AGEVOL. PROCESSI VERB.CONSTATAZ -ART. 1 DL N.119/2018	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	6	59,1
PF06	IVAFE-IMP.VA. AT.FIN.ESTE. - DEF.AGEVOL. PROCES.VERB.CONSTAT-ART. 1 DL N.119/2018	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	6	59,1
PF06	IVAFE-IMP.VA. AT.FIN.ESTE. - DEF.AGEVOL. PROCES.VERB.CONSTAT-ART. 1 DL N.119/2018	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	6	59,1
PF07	ALTRE IMPOST.DIRETTE E SOST -DEF.AGEVOL.PROCES.VERB.CONSTAT-ART. 1 DL N.119/2018	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
PF07	ALTRE IMPOST.DIRETTE E SOST -DEF.AGEVOL.PROCES.VERB.CONSTAT-ART. 1 DL N.119/2018	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1171	4	59,1
PF08	ALTRI TRIBUTI ERARIALI -DEF.AGEVOL.PROCES.VERB.CONSTAT-ART. 1 DL N.119/2018	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	6	59,1
PF08	ALTRI TRIBUTI ERARIALI -DEF.AGEVOL.PROCES.VERB.CONSTAT-ART. 1 DL N.119/2018	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1253	6	59,1
1853	IMP.SOST.RACCOLTORI OCC.PROD.SELV.NON LEGNOSI-PIANTE OFFIC.ART.1C.692L145/2018	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1023	13	59,1
1853	IMP.SOST.RACCOLTORI OCC.PROD.SELV.NON LEGNOSI-PIANTE OFFIC.ART.1C.692L145/2018	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1023	13	59,1
1854	IMP.SOST.IRPEF E ADD.LI LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI-ACC.I RATA-A1C13L.N145/18	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1023	14	59,1
1854	IMP.SOST.IRPEF E ADD.LI LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI-ACC.I RATA-A1C13L.N145/18	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1023	14	59,1
1855	IMP.SOSTIT.IRPEF E ADD.LI LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI-ACC.II RATA-A1C13L.N145/18	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1023	14	59,1
1855	IMP.SOSTIT.IRPEF E ADD.LI LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI-ACC.II RATA-A1C13L.N145/18	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1023	14	59,1
1856	IMP.SOSTIT.IRPEF E ADD.LI LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI-SALDO A1C13L.N145/18	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1023	13	59,1
1856	IMP.SOSTIT.IRPEF E ADD.LI LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI-SALDO A1C13L.N145/18	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1023	13	59,1
2521	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE-PRIMO TRIMESTRE-ART. 6 DM 17/6/2014	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
2521	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE-PRIMO TRIMESTRE-ART. 6 DM 17/6/2014	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
2521	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE-PRIMO TRIMESTRE-ART. 6 DM 17/6/2014	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
2521	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE-PRIMO TRIMESTRE-ART. 6 DM 17/6/2014	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
2522	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE- SECONDO TRIMESTRE-ART 6 DM 17/6/2014	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
2522	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE- SECONDO TRIMESTRE-ART 6 DM 17/6/2014	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
2522	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE- SECONDO TRIMESTRE-ART 6 DM 17/6/2014	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
2522	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE- SECONDO TRIMESTRE-ART 6 DM 17/6/2014	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87




Codice tributo	Descrizione codice tributo	Tipo operazione	Luogo in cui è avvenuto il versamento	Imputazione		Quota % spettante alla Regione FVG
				CAPITOLO	ARTICOLO	
2523	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE- TERZO TRIMESTRE-ART 6 DM 17/6/2014	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
2523	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE- TERZO TRIMESTRE-ART 6 DM 17/6/2014	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
2523	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE- TERZO TRIMESTRE-ART 6 DM 17/6/2014	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
2523	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE- TERZO TRIMESTRE-ART 6 DM 17/6/2014	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
2524	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE- QUARTO TRIMESTRE-ART 6 DM 17/6/2014	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
2524	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE- QUARTO TRIMESTRE-ART 6 DM 17/6/2014	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
2524	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE- QUARTO TRIMESTRE-ART 6 DM 17/6/2014	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	1	38,23
2524	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE- QUARTO TRIMESTRE-ART 6 DM 17/6/2014	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1205	4	20,87
2526	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE - ART. 6 D.M. 17/6/2014 - INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
2526	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE - ART. 6 D.M. 17/6/2014 - INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	3313	3	59,1
3500	ECOTASSA-IMP.P.ACQ.E IMMAT.ITALIA VEIC.CAT.M1 EMIS.EC.SO.160C02-A1C1042L1145/18	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1202	0	59,1
3500	ECOTASSA-IMP.P.ACQ.E IMMAT.ITALIA VEIC.CAT.M1 EMIS.EC.SO.160C02-A1C1042L1145/18	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	1202	0	59,1



Allegato "C" - tabella delle riscossioni a mezzo ruolo e dei versamenti diretti da attribuire alla Regione Friuli Venezia Giulia


IMPUTAZIONE		Descrizione capitolo	Descrizione articolo	Quota % spettante alla Regione FVG
CAPITOLO	ARTICOLO			
1018	1	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP SULLE PLUSVALENZE REALIZZATE ALL'ATTO DEL CONFERIMENTO DI IMMOBILI DA PARTE DI SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE, OPTANTI PER IL REGIME SPECIALE	IMPOSTA DA RISCOUTERSI IN VIA ORDINARIA	59,10%
1018	2	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP SULLE PLUSVALENZE REALIZZATE ALL'ATTO DEL CONFERIMENTO DI IMMOBILI DA PARTE DI SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE, OPTANTI PER IL REGIME SPECIALE	IMPOSTA DA RISCOUTERSI A MEZZO RUOLI	59,10%
1025	1	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	IMPOSTA DA RISCOUTERSI MEDIANTE RUOLI	59,10%
1025	2	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA EFFETTUATI TRAMITE I CONCESSIONARI DALLE PERSONE GIURIDICHE E RELATIVI INTERESSI	59,10%
1025	3	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA EFFETTUATI TRAMITE LE AZIENDE DI CREDITO E RELATIVE PENALITA'	59,10%
1025	4	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	IMPOSTA A TITOLO D'ACCONTO DA RISCOUTERSI MEDIANTE VERSAMENTO DIRETTO AI CONCESSIONARI DALLE PERSONE GIURIDICHE E RELATIVI INTERESSI.	59,10%
1025	5	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	IMPOSTA, A TITOLO D'ACCONTO, DA RISCOUTERSI TRAMITE LE AZIENDE DI CREDITO E RELATIVE PENALITA'	59,10%
1025	10	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA EFFETTUATI TRAMITE LA AMMINISTRAZIONE POSTALE	59,10%
1025	11	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	IMPOSTA A TITOLO DI ACCONTO, DA RISCOUTERSI TRAMITE LA AMMINISTRAZIONE POSTALE	59,10%
1025	12	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	VERSAMENTI D'IMPOSTA EFFETTUATI MEDIANTE DELEGA BANCARIA AI CONCESSIONARI E RELATIVE PENALITA'	59,10%
1025	13	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	VERSAMENTI A TITOLO DI ACCONTO EFFETTUATI MEDIANTE DELEGA BANCARIA AI CONCESSIONARI	59,10%
1025	14	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA EFFETTUATI TRAMITE I CONCESSIONARI DALLE SOCIETA' DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI E RELATIVI INTERESSI	59,10%
1025	15	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	VERSAMENTI A TITOLO D'ACCONTO EFFETTUATI TRAMITE I CONCESSIONARI DALLE SOCIETA' DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI E RELATIVI INTERESSI	59,10%
1025	16	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA EFFETTUATI DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA IN RELAZIONE ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATI AI PROPRI DIPENDENTI	59,10%
1025	17	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA EFFETTUATI DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA, FISCALMENTE DOMICILIATI NELLE REGIONI SICILIA E SARDEGNA, IN RELAZIONE ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATI AI PROPRI DIPENDENTI CHE OPERANO IN STABILIMENTI ED IMPIANTI SITI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLE PREDETTE REGIONI	59,10%
1025	18	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	59,10%
1025	19	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DI OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO E DI RINUNCIA ALL'ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	59,10%
1033	1	ENTRATE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RIVALUTAZIONI DEI BENI AZIENDALI ISCRITTI IN BILANCIO E SULLO SMOBILIZZO DEI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRE (GIA' IRPEF) E DELL'ILOR SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA	59,10%




IMPUTAZIONE		Descrizione capitolo	Descrizione articolo	Quota % spettante alla Regione FVG
CAPITOLO	ARTICOLO			
1033	2	ENTRATE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RIVALUTAZIONI DEI BENI AZIENDALI ISCRITTI IN BILANCIO E SULLO SMOBILIZZO DEI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRES (GIA' IRPEG) E DELL'ILOR SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA	59,10%
1033	3	ENTRATE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RIVALUTAZIONI DEI BENI AZIENDALI ISCRITTI IN BILANCIO E SULLO SMOBILIZZO DEI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRE (GIA' IRPEF) E DELL'ILOR SUI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	59,10%
1033	4	ENTRATE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RIVALUTAZIONI DEI BENI AZIENDALI ISCRITTI IN BILANCIO E SULLO SMOBILIZZO DEI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRES (GIA' IRPEG) E DELL'ILOR SUI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA E SOGGETTI A MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO	59,10%
1033	5	ENTRATE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RIVALUTAZIONI DEI BENI AZIENDALI ISCRITTI IN BILANCIO E SULLO SMOBILIZZO DEI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	IMPOSTA SOSTITUTIVA RISCOSSA A MEZZO RUOLI	59,10%
1033	7	ENTRATE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RIVALUTAZIONI DEI BENI AZIENDALI ISCRITTI IN BILANCIO E SULLO SMOBILIZZO DEI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE OBBLIGATORIA DEI BENI DI IMPRESA	59,10%
1036	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO APPLICATA ALLE PLUSVALENZE REALIZZATE CON LE CESSIONI DI BENI IMMOBILI E TERRENI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA		59,10%
1037	0	ADDIZIONALE ALLE IMPOSTE SUL REDDITO SULLA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E RAPPRESENTAZIONE DI MATERIALE E PROGRAMMI TELEVISIVI DI CONTENUTO PORNOGRAFICO E DI INCITAMENTO ALLA VIOLENZA, NONCHE' DI TRASMISSIONI TELEVISIVE VOLTE A SOLLECITARE LA CREDULITA' POPOLARE		59,10%
1046	0	IMPOSTE SOSTITUTIVE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI CORRELATE ALLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO PREVISTE DALLA LEGGE 30 LUGLIO 1990, N.218		59,10%
1048	0	SOMMA PARI AL 20 PER CENTO DEI PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI DI DENARO, DI VALORI MOBILIARI E DI ALTRI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI E DA TITOLI SIMILARI, A GARANZIA DI FINANZIAMENTI CONCESSI AD IMPRESE RESIDENTI, EFFETTUATI FUORI DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE DI REDDITO D'IMPRESA		59,10%
1049	1	ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2009 N. 7	VERSAMENTI A TITOLO DI SALDO	59,10%
1049	2	ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2009 N. 7	VERSAMENTI A TITOLO DI ACCONTO	59,10%
1053	1	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DELLE RELATIVE ADDIZIONALI, NONCHE' DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE (CEDOLARE SECCA)	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA	59,10%
1053	2	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DELLE RELATIVE ADDIZIONALI, NONCHE' DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE (CEDOLARE SECCA)	VERSAMENTI A TITOLO DI ACCONTO	59,10%



IMPUTAZIONE		Descrizione capitolo	Descrizione articolo	Quota % spettante alla Regione FVG
CAPITOLO	ARTICOLO			
1053	3	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DELLE RELATIVE ADDIZIONALI, NONCHE' DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE (CEDOLARE SECCA)	IMPOSTA DA RISCOUOTERSI MEDIANTE RUOLI	59,10%
1053	4	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DELLE RELATIVE ADDIZIONALI, NONCHE' DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE (CEDOLARE SECCA)	RITENUTA OPERATA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO AL BENEFICIARIO DI CANONI O CORRISPETTIVI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50	59,10%
1054	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE), DOVUTA DALLE SOCIETA' DI GESTIONE DEI FONDI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI CHIUSI, DI CUI ALL'ART.15 DELLA LEGGE 25 GENNAIO 1994, N.86		59,10%
1056	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE) E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PARI AL 19 PER CENTO DELL'AMMONTARE DEL FONDO DI COPERTURA DI RISCHI SU CREDITI ISCRITTO NEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO IN CORSO AL 1 GENNAIO 1999, TRASFERITO AL FONDO PER RISCHI BANCARI GENERALI AI SENSI DELL'ART.22 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N.342		59,10%
1057	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUI REDDITI (GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE), DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE) E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DOVUTA SULL'INCREMENTO DI IMPONIBILE DICHIARATO DAGLI IMPRENDITORI IMPEGNATI NEL PROGRAMMA DI EMERSIONE		59,10%
1058	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUI REDDITI (GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) APPLICATA SUI REDDITI DI LAVORO EMERSI		59,10%
1060	0	CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA PER L'ESTINZIONE DI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI CONNESSI A PRESTAZIONI DI LAVORO IRREGOLARE PER I LAVORATORI DI IMPRESE CHE ADERISCONO AI PROGRAMMI DI EMERSIONE		59,10%
1062	1	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI	IMPOSTA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA	59,10%
1062	2	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI	IMPOSTA RISCOSSA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO E A MEZZO RUOLI	59,10%
1063	1	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI EDIFICABILI	IMPOSTA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA	59,10%
1063	2	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI EDIFICABILI	IMPOSTA RISCOSSA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO E A MEZZO RUOLI	59,10%




IMPUTAZIONE		Descrizione capitolo	Descrizione articolo	Quota % spettante alla Regione FVG
CAPITOLO	ARTICOLO			
1069	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' E DELL'IRAP, SUL MAGGIOR VALORE DELLE RIMANENZE FINALI DETERMINATO PER EFFETTO DELLA PRIMA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 92-BIS DEL T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, APPROVATO CON D.P.R. DEL 22 DICEMBRE 1986, N. 917		59,10%
1070	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RISERVE ED ALTRI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA		59,10%
1077	0	VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DEL 3%, SULLA PARTE DI REDDITO COMPLESSIVO ECCEDENTE L'IMPORTO DI 300.000 EURO LORDI ANNUI, DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 2		59,10%
1078	0	IMPOSTA PATRIMONIALE SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 13		59,10% (*)
1079	0	IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO DALLE PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 18		59,10% (*)
1171	1	IMPOSTE DIRETTE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DI PENDENZE E CONTROVERSIE TRIBUTARIE	IRE (GIA' IRPEF) - IMPOSTA E RELATIVI INTERESSI	59,10%
1171	2	IMPOSTE DIRETTE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DI PENDENZE E CONTROVERSIE TRIBUTARIE	IRES (GIA' IRPEG) - IMPOSTA E RELATIVI INTERESSI	59,10%
1171	3	IMPOSTE DIRETTE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DI PENDENZE E CONTROVERSIE TRIBUTARIE	ILOR - IMPOSTA E RELATIVI INTERESSI	59,10%
1171	4	IMPOSTE DIRETTE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DI PENDENZE E CONTROVERSIE TRIBUTARIE	IMPOSTE DIVERSE DA IRE (GIA' IRPEF), IRES (GIA' IRPEG), ILOR E RELATIVI INTERESSI	59,10%
1171	7	IMPOSTE DIRETTE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DI PENDENZE E CONTROVERSIE TRIBUTARIE	VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER ANNI PREGRESSI	59,10%
1174	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE INDENNITA' DI ESPROPRIO DELLE AREE FABBRICABILI		59,10%
1176	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA RELATIVA AI BENI IMMOBILI ESCLUSI DAL PATRIMONIO DELL'IMPRESA		59,10%
1177	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DA APPLICARE AI FONDI PENSIONE ED ALLE ALTRE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ED INDIVIDUALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 14, 14-BIS, 14-TER E 14-QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 1993, N.124, COME INTRODOTTI DAGLI ARTICOLI 5,6,7 ED 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.47 DEL 18 FEBBRAIO 2000		59,10%
1178	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LA PARTITA IVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI, DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, DELLE TASSE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELL'IMPOSTA SUI REDDITI (GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE), DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI E DELL'IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE.		59,10%



IMPUTAZIONE		Descrizione capitolo	Descrizione articolo	Quota % spettante alla Regione FVG
CAPITOLO	ARTICOLO			
1182	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUI REDDITI (GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE), DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE) E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE A SEGUITO DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLE IMPRESE		59,10%
1185	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LO SCIoglimento O LA TRASFORMAZIONE AGEVOLATI DELLE SOCIETA' NON OPERATIVE		59,10%
1189	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUI REDDITI (GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE), DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, NELLA MISURA DEL 10 PER CENTO DELLA DIFFERENZA TRA IL VALORE NORMALE DEI BENI STRUMENTALI UTILIZZATI DALL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE E IL RELATIVO VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO		59,10%
1192	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUI REDDITI (GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) DOVUTA DAI SOGGETTI CHE INTRAPRENDONO UN'ATTIVITA' ARTISTICA O PROFESSIONALE OVVERO DI IMPRESA.		59,10%
1193	1	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUI REDDITI (GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) DOVUTA DAI SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA' MARGINALI	IMPOSTA DA RISCOUTERSI IN VIA ORDINARIA	59,10%
1193	2	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUI REDDITI (GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) DOVUTA DAI SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA' MARGINALI	IMPOSTA DA RISCOUTERSI A MEZZO RUOLI	59,10%
1197	1	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DAI RENDIMENTI ATTRIBUITI AI FONDI DI PREVIDENZA	IMPOSTA SOSTITUTIVA VERSATA IN ACCONTO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA	59,10%
1197	2	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DAI RENDIMENTI ATTRIBUITI AI FONDI DI PREVIDENZA	IMPOSTA SOSTITUTIVA VERSATA A SALDO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA	59,10%
1197	3	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DAI RENDIMENTI ATTRIBUITI AI FONDI DI PREVIDENZA	IMPOSTA SOSTITUTIVA VERSATA DAL SOGGETTO PERCETTORE IN SEDE DI DICHIARAZIONE	59,10%
1198	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DI TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA		59,10%
1199	0	IMPOSTA PATRIMONIALE SULL'AMMONTARE DEL VALORE NETTO DEI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI DI CUI ALL'ART. 37 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58		59,10%
1200	1	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO.	IMPOSTA DA RISCOUTERSI IN VIA ORDINARIA	59,10%
1200	2	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO.	IMPOSTA DA RISCOUTERSI A MEZZO RUOLI	59,10%
1201	1	IMPOSTA DI REGISTRO	IMPOSTA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA	59,10%
1201	2	IMPOSTA DI REGISTRO	IMPOSTA RISCOSSA A MEZZO RUOLI	59,10%
1201	3	IMPOSTA DI REGISTRO	VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	59,10%
1201	4	IMPOSTA DI REGISTRO	VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DI OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO E DI RINUNCIA ALL'ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	59,10%



IMPUTAZIONE		Descrizione capitolo	Descrizione articolo	Quota % spettante alla Regione FVG
CAPITOLO	ARTICOLO			
1205	1	IMPOSTA DI BOLLO	IMPOSTA RISCOSSA IN MODO ORDINARIO, STRAORDINARIO E VIRTUALE	59,10%
1205	2	IMPOSTA DI BOLLO	IMPOSTA ASSOLTA IN MODO VIRTUALE DALLE TESORERIE	59,10%
1205	3	IMPOSTA DI BOLLO	IMPOSTA RISCOSSA A MEZZO RUOLI	59,10%
1205	4	IMPOSTA DI BOLLO	INTROITI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI RECANTI RISERVA A FAVORE DELL'ERARIO DEL MAGGIOR GETTITO	59,10%
1205	5	IMPOSTA DI BOLLO	ADDITIONALE DEL 50 PER CENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E, PER I SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE, DELLA RELATIVA MAGGIORAZIONE, CONCERNENTE GLI ESTRATTI CONTO, COMPRESSE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AI DEPOSITI DI TITOLI, INVIATI DALLE BANCHE AI PROPRI CLIENTI	59,10%
1205	7	IMPOSTA DI BOLLO	IMPOSTA RISCOSSA DAGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO	59,10%
1205	8	IMPOSTA DI BOLLO	IMPOSTA RISCOSSA A MEZZO RUOLI DAGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO.	59,10%
1205	9	IMPOSTA DI BOLLO	INTROITI PER IMPOSTA RISCOSSA IN SICILIA IN MODO VIRTUALE DALLE TESORERIE DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI RECANTI RISERVA A FAVORE DELL'ERARIO DEL MAGGIOR GETTITO	59,10%
1205	11	IMPOSTA DI BOLLO	IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE PER ATTIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI EMERSIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13-BIS DEL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 2009, PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19 COMMA 6	59,10% (*)
1207	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI IMMOBILI IN CORSO DI ESECUZIONE AL 1 GENNAIO 2011		59,10%
1210	1	TASSE E IMPOSTE IPOTECARIE	IMPOSTA IPOTECARIA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA	59,10%
1210	2	TASSE E IMPOSTE IPOTECARIE	IMPOSTA IPOTECARIA RISCOSSA A MEZZO RUOLI	59,10%
1210	3	TASSE E IMPOSTE IPOTECARIE	TASSA IPOTECARIA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA	59,10%
1210	4	TASSE E IMPOSTE IPOTECARIE	TASSA IPOTECARIA RISCOSSA A MEZZO RUOLI	59,10%
1211	1	IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE	IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI DI AZIONI E DI ALTRI STRUMENTI PARTECIPATIVI	59,10%
1211	2	IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE	IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI RELATIVE A DERIVATI SU EQUITY	59,10%
1211	3	IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE	IMPOSTA SULLE NEGOZIAZIONI AD ALTA FREQUENZA RELATIVE AD AZIONI E STRUMENTI PARTECIPATIVI	59,10%
1217	1	TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE ESCLUSE QUELLE PER LA LICENZA DI PORTO D'ARMI ANCHE PER USO DI CACCIA DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 968	IMPOSTA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E MEDIANTE DELEGA ALLE AZIENDE DI CREDITO	59,10%
1217	2	TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE ESCLUSE QUELLE PER LA LICENZA DI PORTO D'ARMI ANCHE PER USO DI CACCIA DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 968	IMPOSTA RISCOSSA A MEZZO RUOLI	59,10%
1217	3	TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE ESCLUSE QUELLE PER LA LICENZA DI PORTO D'ARMI ANCHE PER USO DI CACCIA DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 968	INTROITI DERIVANTI DA MISURE DISPOSTE DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI RECANTI LA RISERVA A FAVORE DELL'ERARIO DEL MAGGIOR GETTITO RIVENIENTE DALLE MISURE MEDESIME	59,10%
1222	0	TASSA ANNUALE DI STAZIONAMENTO DELLE IMBARCAZIONI PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 16, COMMA 2		59,10% (*)
1223	0	IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI DI CUI ALL'ARTICOLO 16, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214		59,10%




IMPUTAZIONE		Descrizione capitolo	Descrizione articolo	Quota % spettante alla Regione FVG
CAPITOLO	ARTICOLO			
1224	0	IMPOSTA ERARIALE SUI VOLI DEI PASSEGGERI DI AEROTAXI DI CUI ALL'ARTICOLO 3-SEXIES, COMMA 1 LETT. A), DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 APRILE 2012, N. 44		59,10%
1230	0	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI		59,10%
1233	1	IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'ERARIO	IMPOSTA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA	59,10%
1233	2	IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'ERARIO	IMPOSTA RISCOSSA A MEZZO RUOLI	59,10%
1239	1	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI	IMPOSTA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA	59,10%
1239	2	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI	IMPOSTA RISCOSSA A MEZZO RUOLI	59,10%
1243	1	DIRITTI CATASTALI E DI SCRITTURATO	IMPOSTA DA RISCOUTERSI IN VIA ORDINARIA	59,10%
1243	2	DIRITTI CATASTALI E DI SCRITTURATO	IMPOSTA DA RISCOUTERSI A MEZZO RUOLI	59,10%
1249	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI QUELLA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI		59,10%
1253	1	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	59,10%
1253	2	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE	IMPOSTA DI REGISTRO	59,10%
1253	3	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE	IMPOSTA IPOTECARIA	59,10%
1253	4	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI	59,10%
1253	5	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE	DIRITTI CATASTALI E DI SCRITTURATO	59,10%
1253	6	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE	ALTRE TASSE E IMPOSTE SUGLI AFFARI	59,10%
1253	9	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE	LITI PENDENTI IN MATERIA DI DOGANE	59,10%
1257	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20 PER CENTO SUL VALORE DEI PREMI CONSISTENTI IN BENI E SERVIZI NON IMPONIBILI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, CON ESCLUSIONE DEI BIGLIETTI DELLE LOTTERIE NAZIONALI E DELLE GIOCATE DEL LOTTO		59,10%
1260	0	SOMME RELATIVE ALLA CHIUSURA DELLE PARTITE IVA INATTIVE		59,10%
1265	1	CONCORDATO PREVENTIVO RELATIVO ALLE IMPOSTE INDIRETTE	CONCORDATO PREVENTIVO RELATIVO ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	59,10%
1265	2	CONCORDATO PREVENTIVO RELATIVO ALLE IMPOSTE INDIRETTE	CONCORDATO PREVENTIVO RELATIVO ALLE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE	59,10%
1400	1	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE TASSE E LE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	IMPOSTA DA RISCOUTERSI IN VIA ORDINARIA	59,10%
1400	2	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE TASSE E LE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	IMPOSTA DA RISCOUTERSI A MEZZO RUOLI	59,10%
3210	1	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO RELATIVI ALL'IRE (GIA' IRPEF)	59,10%
3210	2	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI PER PROLUNGATA RATEAZIONE RELATIVI ALL'IRE (GIA' IRPEF)	59,10%
3210	3	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI PER MANCATO O RITARDATO VERSAMENTO RISCOSSI MEDIANTE RUOLI RELATIVI ALL'IRE (GIA' IRPEF)	59,10%
3210	4	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO RELATIVI ALL'IRE (GIA' IRPEF)	59,10%
3210	5	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI PER PROLUNGATA RATEAZIONE RELATIVI ALL'IRE (GIA' IRPEF)	59,10%
3210	6	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI PER MANCATO O RITARDATO VERSAMENTO RISCOSSI MEDIANTE RUOLI RELATIVI ALL'IRE (GIA' IRPEF)	59,10%



IMPUTAZIONE		Descrizione capitolo	Descrizione articolo	Quota % spettante alla Regione FVG
CAPITOLO	ARTICOLO			
3210	7	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO RELATIVI ALL'ILOR	59,10%
3210	8	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI PER PROLUNGATA RATEAZIONE RELATIVI ALL'ILOR	59,10%
3210	9	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI PER MANCATO O RITARDATO VERSAMENTO RISCOSSI MEDIANTE RUOLI RELATIVI ALL'ILOR	59,10%
3210	10	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI, PENE PECUNIARIE E SOPRATTASSE PER RITARDATO O OMESSO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA	59,10%
3210	11	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI, PENE PECUNIARIE E SOPRATTASSE PER RITARDATO O OMESSO VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE	59,10%
3210	12	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI, PENE PECUNIARIE E SOPRATTASSE PER RITARDATO O OMESSO VERSAMENTO DELL'ADDITIONALE STRAORDINARIA ALL'IRES (GIA' IRPEG) ED ALL'ILOR	59,10%
3210	13	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI E SOPRATTASSE PER OMESSO, INSUFFICIENTE O RITARDATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE IRE (GIA' IRPEF), IRES (GIA' IRPEG), ILOR E DELLE RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE AL CONDONO FISCALE	59,10%
3210	14	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI E SOPRATTASSE PER OMESSO, INSUFFICIENTE O RITARDATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE IRE (GIA' IRPEF), IRES (GIA' IRPEG), ILOR E DELLE RITENUTE ALLA FONTE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE.	59,10%
3321	0	CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI, CON ESCLUSIONE DI QUELLI RELATIVI AL PROCESSO TRIBUTARIO		59,10%
3324	0	CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO AL PROCESSO TRIBUTARIO		59,10%
1074	1	IMPOSTE SOSTITUTIVE DI TRIBUTI DIRETTI	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRES, DELL'IRAP E DI EVENTUALI ADDIZIONALI DOVUTA PER IL RIALLINEAMENTO DI VALORI CONTABILI DERIVANTI DALL'ADOZIONE DEGLI IAS/IFRS	59,10%
1074	2	IMPOSTE SOSTITUTIVE DI TRIBUTI DIRETTI	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI RISULTANTI DAL BILANCIO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2007	59,10%
1074	3	IMPOSTE SOSTITUTIVE DI TRIBUTI DIRETTI	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELLE RELATIVE ADDIZIONALI NONCHE' DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE APPLICATA ALLE PLUSVALENZE SU ORO NON INDUSTRIALE DI SOCIETA' ED ENTI	59,10%
1074	6	IMPOSTE SOSTITUTIVE DI TRIBUTI DIRETTI	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI NOLEGGIO, IN FORMA OCCASIONALE, DI IMBARCAZIONI E NAVI DI DIPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 49-BIS, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 171 DEL 2005	59,10%
3313	3	SANZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE	INDENNITA' ED INTERESSI DI MORA IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	59,10%
1601	1	IMPOSTA SUL CONSUMO DEI TABACCHI	IMPOSTA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA	59,10%
1601	2	IMPOSTA SUL CONSUMO DEI TABACCHI	IMPOSTA RISCOSSA A MEZZO RUOLI	59,10%
1411	1	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA E PROVENTI RELATIVI ALLE ADDIZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 7, DEL DECRETO-LEGGE 28 NOVEMBRE 1988, N. 511, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 GENNAIO 1989, N. 20 E ALL'ADDITIONALE ERARIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1989, N. 332, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 NOVEMBRE 1989, N. 384 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA	59,10%
1227	0	TASSE DI PUBBLICO INSEGNAMENTO		59,10%




IMPUTAZIONE		Descrizione capitolo	Descrizione articolo	Quota % spettante alla Regione FVG
CAPITOLO	ARTICOLO			
1242	1	ENTRATE DERIVANTI DAL CONDONO FISCALE IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE INDIRECTE SUGLI AFFARI	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	59,10%
1242	2	ENTRATE DERIVANTI DAL CONDONO FISCALE IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE INDIRECTE SUGLI AFFARI	IMPOSTA DI REGISTRO	59,10%
1242	3	ENTRATE DERIVANTI DAL CONDONO FISCALE IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE INDIRECTE SUGLI AFFARI	IMPOSTA IPOTECARIA	59,10%
1242	4	ENTRATE DERIVANTI DAL CONDONO FISCALE IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE INDIRECTE SUGLI AFFARI	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI	59,10%
1242	5	ENTRATE DERIVANTI DAL CONDONO FISCALE IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE INDIRECTE SUGLI AFFARI	DIRITTI CATASTALI E DI SCRITTURATO	59,10%
1242	6	ENTRATE DERIVANTI DAL CONDONO FISCALE IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE INDIRECTE SUGLI AFFARI	ALTRE TASSE E IMPOSTE SUGLI AFFARI	59,10%
1206	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO, IPOTECARIE E CATASTALI E DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE		59,10%
1040	1	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DI SOCIETA', IMPRESE INDIVIDUALI, ENTI E STABILI ORGANIZZAZIONI DEI SOGGETTI PREDETTI	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA EFFETTUATI TRAMITE CONCESSIONARI E RELATIVE PENALITA'	59,10%
1040	2	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DI SOCIETA', IMPRESE INDIVIDUALI, ENTI E STABILI ORGANIZZAZIONI DEI SOGGETTI PREDETTI	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA EFFETTUATI TRAMITE LE AZIENDE DI CREDITO E RELATIVE PENALITA'	59,10%
1040	3	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DI SOCIETA', IMPRESE INDIVIDUALI, ENTI E STABILI ORGANIZZAZIONI DEI SOGGETTI PREDETTI	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA EFFETTUATI TRAMITE L'AMMINISTRAZIONE POSTALE E RELATIVE PENALITA'	59,10%
1040	4	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DI SOCIETA', IMPRESE INDIVIDUALI, ENTI E STABILI ORGANIZZAZIONI DEI SOGGETTI PREDETTI	IMPOSTA RISCOSSA A MEZZO RUOLI	59,10%
1232	0	TASSA SPECIALE PER I VEICOLI AZIONATI CON GAS METANO E GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO		59,10%
1237	0	DIRITTO DI VERIFICA DEI CRONOTACHIGRAFI CEE		59,10%
1254	1	TRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI POSSESSORI DI TALUNI BENI DI LUSO	TRIBUTO STRAORDINARIO SUI BENI DI LUSO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1992, N. 384	59,10%
1254	3	TRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI POSSESSORI DI TALUNI BENI DI LUSO	TRIBUTO STRAORDINARIO SUI BENI DI LUSO DI CUI ALL'ARTICOLO 65 DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1992, N. 513	59,10%
1301	0	RESIDUI ATTIVI DIVERSI PER TASSE E IMPOSTE INDIRECTE SUGLI AFFARI		59,10%
1600	1	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE IMPOSTE SUI CONSUMI E LE DOGANE	IMPOSTA DA RISCOUTERSI IN VIA ORDINARIA	59,10%
1600	2	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE IMPOSTE SUI CONSUMI E LE DOGANE	IMPOSTA DA RISCOUTERSI A MEZZO RUOLI	59,10%
1471	1	DIRITTI DOGANALI DIVERSI DAI DIRITTI DI CONFINE; SOMME RISCOSE A VARIO TITOLO DALLE DOGANE (DIRITTO DI MAGAZZINAGGIO, DIRITTO PER CONTRASSEGNI APPOSTI ALLE MERCI, INTERESSI MORATORI E PER PAGAMENTI DIFFERITI)	SOMME SPETTANTI ALL'ERARIO	59,10%
1471	3	DIRITTI DOGANALI DIVERSI DAI DIRITTI DI CONFINE; SOMME RISCOSE A VARIO TITOLO DALLE DOGANE (DIRITTO DI MAGAZZINAGGIO, DIRITTO PER CONTRASSEGNI APPOSTI ALLE MERCI, INTERESSI MORATORI E PER PAGAMENTI DIFFERITI)	SOVRIMPOSTA RISCOSSA A MEZZO RUOLI SPETTANTE ALL'ERARIO	59,10%




IMPUTAZIONE		Descrizione capitolo	Descrizione articolo	Quota % spettante alla Regione FVG
CAPITOLO	ARTICOLO			
1073	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI OGGETTO DI EMERSIONE SUCCESSIVAMENTE DISMESSE, DOVUTA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 12		59,10% (*)
1998	0	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138		59,10% (*)
2381	0	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138		59,10% (*)
1205	10	IMPOSTA DI BOLLO	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48	59,10% (*)
1602	0	GETTITO DELL'IMPOSTA SUL CONSUMO DI TABACCHI RISERVATO ALL'ERARIO, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48		59,10% (*)
3553	0	VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO DOVUTO PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO ORDINARIO		59,10%
1017	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRES E DELL'IRAP SULLE PLUSVALENZE RELATIVE A IMMOBILI DELLE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE		59,10%
1028	1	RITENUTE SUI CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI SUI PREMI, SULLE VINCITE E SUI CAPITALI DI ASSICURAZIONI SULLA VITA.	RITENUTE SUI CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE DA AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, REGIONI, PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI	59,10%
1173	0	VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE IN BASE ALL'INVITO AL CONTRADDITTORIO IN ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA PER L'EMERSIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI COSTITUITE O DETENUTE FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 2014, N. 186, DA DESTINARE ALLE FINALITA' PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE		59,10%
1074	5	IMPOSTE SOSTITUTIVE DI TRIBUTI DIRETTI	GETTITO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRES, DELL'IRAP E DI EVENTUALI ADDIZIONALI DOVUTA PER IL RIALLINEAMENTO DI VALORI CONTABILI DERIVANTI DALL'ADOZIONE DEGLI IAS/IFRS RISERVATO ALL'ERARIO, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48	59,10% (*)
1039	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA "NUOVI RESIDENTI" EX ART. 24-BIS DEL TUIR		59,10%
1202	0	IMPOSTA SULLE EMISSIONI DI BISSO DI CARBONIO DELLE NUOVE AUTOVETTURE		59,10%
3313	7	SANZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE	INTERESSI DOVUTI SUI VERSAMENTI IVA	59,10%

(*) fino al 31/12/2018 il relativo gettito è riservato all'Erario, come previsto dall'art. 1, comma 508, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147



Allegato "D" - tabella generale delle compartecipazioni della Regione Friuli Venezia Giulia alle entrate erariali

IMPUTAZIONE		Descrizione capitolo	Descrizione articolo	Quota % spettante alla Regione FVG
CAPITOLO	ARTICOLO			
1018	1	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP SULLE PLUSVALENZE REALIZZATE ALL'ATTO DEL CONFERIMENTO DI IMMOBILI DA PARTE DI SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE, OPTANTI PER IL REGIME SPECIALE	IMPOSTA DA RISCOUOTERSI IN VIA ORDINARIA	59,10%
1018	2	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP SULLE PLUSVALENZE REALIZZATE ALL'ATTO DEL CONFERIMENTO DI IMMOBILI DA PARTE DI SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE, OPTANTI PER IL REGIME SPECIALE	IMPOSTA DA RISCOUOTERSI A MEZZO RUOLI	59,10%
1025	1	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	IMPOSTA DA RISCOUOTERSI MEDIANTE RUOLI	59,10%
1025	2	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA EFFETTUATI TRAMITE I CONCESSIONARI DALLE PERSONE GIURIDICHE E RELATIVI INTERESSI	59,10%
1025	3	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA EFFETTUATI TRAMITE LE AZIENDE DI CREDITO E RELATIVE PENALITA'	59,10%
1025	4	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	IMPOSTA A TITOLO D'ACCONTO DA RISCOUOTERSI MEDIANTE VERSAMENTO DIRETTO AI CONCESSIONARI DALLE PERSONE GIURIDICHE E RELATIVI INTERESSI.	59,10%
1025	5	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	IMPOSTA, A TITOLO D'ACCONTO, DA RISCOUOTERSI TRAMITE LE AZIENDE DI CREDITO E RELATIVE PENALITA'	59,10%
1025	10	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA EFFETTUATI TRAMITE LA AMMINISTRAZIONE POSTALE	59,10%
1025	11	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	IMPOSTA A TITOLO DI ACCONTO, DA RISCOUOTERSI TRAMITE LA AMMINISTRAZIONE POSTALE	59,10%
1025	12	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	VERSAMENTI D'IMPOSTA EFFETTUATI MEDIANTE DELEGA BANCARIA AI CONCESSIONARI E RELATIVE PENALITA'	59,10%
1025	13	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	VERSAMENTI A TITOLO DI ACCONTO EFFETTUATI MEDIANTE DELEGA BANCARIA AI CONCESSIONARI	59,10%
1025	14	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA EFFETTUATI TRAMITE I CONCESSIONARI DALLE SOCIETA' DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI E RELATIVI INTERESSI	59,10%
1025	15	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	VERSAMENTI A TITOLO D'ACCONTO EFFETTUATI TRAMITE I CONCESSIONARI DALLE SOCIETA' DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI E RELATIVI INTERESSI	59,10%
1025	16	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA EFFETTUATI DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA IN RELAZIONE ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATI AI PROPRI DIPENDENTI	59,10%
1025	17	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA EFFETTUATI DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA, FISCALMENTE DOMICILIATI NELLE REGIONI SICILIA E SARDEGNA, IN RELAZIONE ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATI AI PROPRI DIPENDENTI CHE OPERANO IN STABILIMENTI ED IMPIANTI SITI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLE PREDETTE REGIONI	59,10%
1025	18	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	59,10%
1025	19	IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DI OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO E DI RINUNCIA ALL'ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	59,10%
1033	1	ENTRATE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RIVALUTAZIONI DEI BENI AZIENDALI ISCRITTI IN BILANCIO E SULLO SMOBILIZZO DEI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRE (GIA' IRPEF) E DELL'ILOR SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA	59,10%
1033	2	ENTRATE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RIVALUTAZIONI DEI BENI AZIENDALI ISCRITTI IN BILANCIO E SULLO SMOBILIZZO DEI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRE (GIA' IRPEG) E DELL'ILOR SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA	59,10%
1033	3	ENTRATE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RIVALUTAZIONI DEI BENI AZIENDALI ISCRITTI IN BILANCIO E SULLO SMOBILIZZO DEI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRE (GIA' IRPEF) E DELL'ILOR SUI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	59,10%
1033	4	ENTRATE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RIVALUTAZIONI DEI BENI AZIENDALI ISCRITTI IN BILANCIO E SULLO SMOBILIZZO DEI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRE (GIA' IRPEG) E DELL'ILOR SUI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA E SOGGETTI A MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO	59,10%
1033	5	ENTRATE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RIVALUTAZIONI DEI BENI AZIENDALI ISCRITTI IN BILANCIO E SULLO SMOBILIZZO DEI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	IMPOSTA SOSTITUTIVA RISCOSSA A MEZZO RUOLI	59,10%
1033	7	ENTRATE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RIVALUTAZIONI DEI BENI AZIENDALI ISCRITTI IN BILANCIO E SULLO SMOBILIZZO DEI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE OBBLIGATORIA DEI BENI DI IMPRESA	59,10%



IMPUTAZIONE		Descrizione capitolo	Descrizione articolo	Quota % spettante alla Regione FVG
CAPITOLO	ARTICOLO			
1036	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO APPLICATA ALLE PLUSVALENZE REALIZZATE CON LE CESSIONI DI BENI IMMOBILI E TERRENI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA		59,10%
1037	0	ADDITIONALE ALLE IMPOSTE SUL REDDITO SULLA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E RAPPRESENTAZIONE DI MATERIALE E PROGRAMMI TELEVISIVI DI CONTENUTO PORNOGRAFICO E DI INCITAMENTO ALLA VIOLENZA, NONCHE' DI TRASMISSIONI TELEVISIVE VOLTE A SOLLECITARE LA CREDULITA' POPOLARE		59,10%
1046	0	IMPOSTE SOSTITUTIVE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI CORRELATE ALLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO PREVISTE DALLA LEGGE 30 LUGLIO 1990, N.218		59,10%
1048	0	SOMMA PARI AL 20 PER CENTO DEI PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI DI DENARO, DI VALORI MOBILIARI E DI ALTRI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI E DA TITOLI SIMILARI, A GARANZIA DI FINANZIAMENTI CONCESSI AD IMPRESE RESIDENTI, EFFETTUATI FUORI DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE DI REDDITO D'IMPRESA		59,10%
1049	1	ADDITIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2009 N. 7	VERSAMENTI A TITOLO DI SALDO	59,10%
1049	2	ADDITIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2009 N. 7	VERSAMENTI A TITOLO DI ACCONTO	59,10%
1053	1	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DELLE RELATIVE ADDIZIONALI, NONCHE' DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE (CEDOLARE SECCA)	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA	59,10%
1053	2	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DELLE RELATIVE ADDIZIONALI, NONCHE' DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE (CEDOLARE SECCA)	VERSAMENTI A TITOLO DI ACCONTO	59,10%
1053	3	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DELLE RELATIVE ADDIZIONALI, NONCHE' DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE (CEDOLARE SECCA)	IMPOSTA DA RISCOUTERSI MEDIANTE RUOLI	59,10%
1053	4	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DELLE RELATIVE ADDIZIONALI, NONCHE' DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE (CEDOLARE SECCA)	RITENUTA OPERATA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO AL BENEFICIARIO DI CANONI O CORRISPETTIVI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50	59,10%
1054	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE), DOVUTA DALLE SOCIETA' DI GESTIONE DEI FONDI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI CHIUSI, DI CUI ALL'ART.15 DELLA LEGGE 25 GENNAIO 1994, N.86		59,10%
1056	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE) E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PARI AL 19 PER CENTO DELL'AMMONTARE DEL FONDO DI COPERTURA DI RISCHI SU CREDITI ISCRITTO NEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO IN CORSO AL 1 GENNAIO 1999, TRASFERITO AL FONDO PER RISCHI BANCARI GENERALI AI SENSI DELL'ART.22 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N.342		59,10%




IMPUTAZIONE		Descrizione capitolo	Descrizione articolo	Quota % spettante alla Regione FVG
CAPITOLO	ARTICOLO			
1057	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUI REDDITI (GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE), DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE) E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DOVUTA SULL'INCREMENTO DI IMPONIBILE DICHIARATO DAGLI IMPRENDITORI IMPEGNATI NEL PROGRAMMA DI EMERSIONE		59,10%
1058	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUI REDDITI (GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) APPLICATA SUI REDDITI DI LAVORO EMERSI		59,10%
1060	0	CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA PER L'ESTINZIONE DI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI CONNESSI A PRESTAZIONI DI LAVORO IRREGOLARE PER I LAVORATORI DI IMPRESE CHE ADERISCONO AI PROGRAMMI DI EMERSIONE		59,10%
1062	1	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NON NEGOZiate NEI MERCATI REGOLAMENTATI	IMPOSTA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA	59,10%
1062	2	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NON NEGOZiate NEI MERCATI REGOLAMENTATI	IMPOSTA RISCOSSA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO E A MEZZO RUOLI	59,10%
1063	1	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI EDIFICABILI	IMPOSTA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA	59,10%
1063	2	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI EDIFICABILI	IMPOSTA RISCOSSA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO E A MEZZO RUOLI	59,10%
1069	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' E DELL'IRAP, SUL MAGGIOR VALORE DELLE RIMANENZE FINALI DETERMINATO PER EFFETTO DELLA PRIMA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 92-BIS DEL T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, APPROVATO CON D.P.R. DEL 22 DICEMBRE 1986, N. 917		59,10%
1070	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RISERVE ED ALTRI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA		59,10%
1077	0	VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DEL 3%, SULLA PARTE DI REDDITO COMPLESSIVO ECCELENDE L'IMPORTO DI 300.000 EURO LORDI ANNUI, DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 2		59,10%
1078	0	IMPOSTA PATRIMONIALE SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 13		59,10% (*)
1079	0	IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO DALLE PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 18		59,10% (*)
1171	1	IMPOSTE DIRETTE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DI PENDENZE E CONTROVERSIE TRIBUTARIE	IRE (GIA' IRPEF) - IMPOSTA E RELATIVI INTERESSI	59,10%
1171	2	IMPOSTE DIRETTE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DI PENDENZE E CONTROVERSIE TRIBUTARIE	IRES (GIA' IRPEG) - IMPOSTA E RELATIVI INTERESSI	59,10%
1171	3	IMPOSTE DIRETTE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DI PENDENZE E CONTROVERSIE TRIBUTARIE	ILOR - IMPOSTA E RELATIVI INTERESSI	59,10%
1171	4	IMPOSTE DIRETTE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DI PENDENZE E CONTROVERSIE TRIBUTARIE	IMPOSTE DIVERSE DA IRE (GIA' IRPEF), IRES (GIA' IRPEG), ILOR E RELATIVI INTERESSI	59,10%
1171	7	IMPOSTE DIRETTE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DI PENDENZE E CONTROVERSIE TRIBUTARIE	VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER ANNI PREGRESSI	59,10%
1174	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE INDENNITA' DI ESPROPRIO DELLE AREE FABBRICABILI		59,10%
1176	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA RELATIVA AI BENI IMMOBILI ESCLUSI DAL PATRIMONIO DELL'IMPRESA		59,10%




IMPUTAZIONE		Descrizione capitolo	Descrizione articolo	Quota % spettante alla Regione FVG
CAPITOLO	ARTICOLO			
1177	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DA APPLICARE AI FONDI PENSIONE ED ALLE ALTRE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ED INDIVIDUALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 14, 14-BIS, 14-TER E 14-QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 1993, N.124, COME INTRODOTTI DAGLI ARTICOLI 5,6,7 ED 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.47 DEL 18 FEBBRAIO 2000		59,10%
1178	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LA PARTITA IVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI, DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, DELLE TASSE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELL'IMPOSTA SUI REDDITI (GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE), DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI E DELL'IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE.		59,10%
1182	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUI REDDITI (GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE), DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE) E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE A SEGUITO DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLE IMPRESE		59,10%
1185	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LO SCIoglIMENTO O LA TRASFORMAZIONE AGEVOLATI DELLE SOCIETA' NON OPERATIVE		59,10%
1189	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUI REDDITI (GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE), DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, NELLA MISURA DEL 10 PER CENTO DELLA DIFFERENZA TRA IL VALORE NORMALE DEI BENI STRUMENTALI UTILIZZATI DALL'IMPREDITORE INDIVIDUALE E IL RELATIVO VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO		59,10%
1192	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUI REDDITI (GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) DOVUTA DAI SOGGETTI CHE INTRAPRENDONO UN'ATTIVITA' ARTISTICA O PROFESSIONALE OVVERO DI IMPRESA.		59,10%
1193	1	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUI REDDITI (GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) DOVUTA DAI SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA' MARGINALI	IMPOSTA DA RISCOUTERSI IN VIA ORDINARIA	59,10%
1193	2	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUI REDDITI (GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) DOVUTA DAI SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA' MARGINALI	IMPOSTA DA RISCOUTERSI A MEZZO RUOLI	59,10%
1197	1	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DAI RENDIMENTI ATTRIBUITI AI FONDI DI PREVIDENZA	IMPOSTA SOSTITUTIVA VERSATA IN ACCONTO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA	59,10%
1197	2	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DAI RENDIMENTI ATTRIBUITI AI FONDI DI PREVIDENZA	IMPOSTA SOSTITUTIVA VERSATA A SALDO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA	59,10%
1197	3	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DAI RENDIMENTI ATTRIBUITI AI FONDI DI PREVIDENZA	IMPOSTA SOSTITUTIVA VERSATA DAL SOGGETTO PERCEPTORE IN SEDE DI DICHIARAZIONE	59,10%
1198	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DI TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA		59,10%
1199	0	IMPOSTA PATRIMONIALE SULL'AMMONTARE DEL VALORE NETTO DEI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI DI CUI ALL'ART. 37 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58		59,10%
1200	1	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO.	IMPOSTA DA RISCOUTERSI IN VIA ORDINARIA	59,10%
1200	2	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO.	IMPOSTA DA RISCOUTERSI A MEZZO RUOLI	59,10%
1201	1	IMPOSTA DI REGISTRO	IMPOSTA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA	59,10%
1201	2	IMPOSTA DI REGISTRO	IMPOSTA RISCOSSA A MEZZO RUOLI	59,10%



IMPUTAZIONE		Descrizione capitolo	Descrizione articolo	Quota % spettante alla Regione FVG
CAPITOLO	ARTICOLO			
1201	3	IMPOSTA DI REGISTRO	VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	59,10%
1201	4	IMPOSTA DI REGISTRO	VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DI OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO E DI RINUNCIA ALL'ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	59,10%
1205	1	IMPOSTA DI BOLLO	IMPOSTA RISCOSSA IN MODO ORDINARIO, STRAORDINARIO E VIRTUALE	59,10%
1205	2	IMPOSTA DI BOLLO	IMPOSTA ASSOLTA IN MODO VIRTUALE DALLE TESORERIE	59,10%
1205	3	IMPOSTA DI BOLLO	IMPOSTA RISCOSSA A MEZZO RUOLI	59,10%
1205	4	IMPOSTA DI BOLLO	INTROITI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI RECANTI RISERVA A FAVORE DELL'ERARIO DEL MAGGIOR GETTITO	59,10%
1205	5	IMPOSTA DI BOLLO	ADDITIONALE DEL 50 PER CENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E, PER I SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE, DELLA RELATIVA MAGGIORAZIONE, CONCERNENTE GLI ESTRATTI CONTO, COMPRESSE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AI DEPOSITI DI TITOLI, INVIATI DALLE BANCHE AI PROPRI CLIENTI	59,10%
1205	7	IMPOSTA DI BOLLO	IMPOSTA RISCOSSA DAGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO	59,10%
1205	8	IMPOSTA DI BOLLO	IMPOSTA RISCOSSA A MEZZO RUOLI DAGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO.	59,10%
1205	9	IMPOSTA DI BOLLO	INTROITI PER IMPOSTA RISCOSSA IN SICILIA IN MODO VIRTUALE DALLE TESORERIE DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI RECANTI RISERVA A FAVORE DELL'ERARIO DEL MAGGIOR GETTITO	59,10%
1205	10	IMPOSTA DI BOLLO	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48	59,10% (*)
1205	11	IMPOSTA DI BOLLO	IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE PER ATTIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI EMERSIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13-BIS DEL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 2009, PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19 COMMA 6	59,10% (*)
1207	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALE SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI IMMOBILI IN CORSO DI ESECUZIONE AL 1 GENNAIO 2011		59,10%
1210	1	TASSE E IMPOSTE IPOTECARIE	IMPOSTA IPOTECARIA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA	59,10%
1210	2	TASSE E IMPOSTE IPOTECARIE	IMPOSTA IPOTECARIA RISCOSSA A MEZZO RUOLI	59,10%
1210	3	TASSE E IMPOSTE IPOTECARIE	TASSA IPOTECARIA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA	59,10%
1210	4	TASSE E IMPOSTE IPOTECARIE	TASSA IPOTECARIA RISCOSSA A MEZZO RUOLI	59,10%
1211	1	IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE	IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI DI AZIONI E DI ALTRI STRUMENTI PARTECIPATIVI	59,10%
1211	2	IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE	IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI RELATIVE A DERIVATI SU EQUITY	59,10%
1211	3	IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE	IMPOSTA SULLE NEGOZIAZIONI AD ALTA FREQUENZA RELATIVE AD AZIONI E STRUMENTI PARTECIPATIVI	59,10%
1217	1	TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE ESCLUSE QUELLE PER LA LICENZA DI PORTO D'ARMI ANCHE PER USO DI CACCIA DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 968	IMPOSTA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E MEDIANTE DELEGA ALLE AZIENDE DI CREDITO	59,10%
1217	2	TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE ESCLUSE QUELLE PER LA LICENZA DI PORTO D'ARMI ANCHE PER USO DI CACCIA DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 968	IMPOSTA RISCOSSA A MEZZO RUOLI	59,10%
1217	3	TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE ESCLUSE QUELLE PER LA LICENZA DI PORTO D'ARMI ANCHE PER USO DI CACCIA DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 968	INTROITI DERIVANTI DA MISURE DISPOSTE DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI RECANTI LA RISERVA A FAVORE DELL'ERARIO DEL MAGGIOR GETTITO RIVENIENTE DALLE MISURE MEDESIME	59,10%
1222	0	TASSA ANNUALE DI STAZIONAMENTO DELLE IMBARCAZIONI PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 16, COMMA 2		59,10% (*)
1223	0	IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI DI CUI ALL'ARTICOLO 16, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214		59,10%
1224	0	IMPOSTA ERARIALE SUI VOLI DEI PASSEGGERI DI AEROTAXI DI CUI ALL'ARTICOLO 3-SEXIES, COMMA 1 LETT. A), DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 APRILE 2012, N. 44		59,10%
1230	0	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI		59,10%
1233	1	IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'ERARIO	IMPOSTA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA	59,10%
1233	2	IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'ERARIO	IMPOSTA RISCOSSA A MEZZO RUOLI	59,10%
1239	1	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI	IMPOSTA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA	59,10%
1239	2	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI	IMPOSTA RISCOSSA A MEZZO RUOLI	59,10%
1243	1	DIRITTI CATASTALI E DI SCRITTURATO	IMPOSTA DA RISCOUOTERSI IN VIA ORDINARIA	59,10%
1243	2	DIRITTI CATASTALI E DI SCRITTURATO	IMPOSTA DA RISCOUOTERSI A MEZZO RUOLI	59,10%



IMPUTAZIONE		Descrizione capitolo	Descrizione articolo	Quota % spettante alla Regione FVG
CAPITOLO	ARTICOLO			
1249	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI QUELLA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI		59,10%
1253	1	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	59,10%
1253	2	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE	IMPOSTA DI REGISTRO	59,10%
1253	3	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE	IMPOSTA IPOTECARIA	59,10%
1253	4	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI	59,10%
1253	5	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE	DIRITTI CATASTALI E DI SCRITTURATO	59,10%
1253	6	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE	ALTRE TASSE E IMPOSTE SUGLI AFFARI	59,10%
1253	9	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE	LITI PENDENTI IN MATERIA DI DOGANE	59,10%
1257	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20 PER CENTO SUL VALORE DEI PREMI CONSISTENTI IN BENI E SERVIZI NON IMPONIBILI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, CON ESCLUSIONE DEI BIGLIETTI DELLE LOTTERIE NAZIONALI E DELLE GIOCAE DEL LOTTO		59,10%
1260	0	SOMME RELATIVE ALLA CHIUSURA DELLE PARTITE IVA INATTIVE		59,10%
1265	1	CONCORDATO PREVENTIVO RELATIVO ALLE IMPOSTE INDIRETTE	CONCORDATO PREVENTIVO RELATIVO ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	59,10%
1265	2	CONCORDATO PREVENTIVO RELATIVO ALLE IMPOSTE INDIRETTE	CONCORDATO PREVENTIVO RELATIVO ALLE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE	59,10%
1400	1	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE TASSE E LE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	IMPOSTA DA RISCOUOTERSI IN VIA ORDINARIA	59,10%
1400	2	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE TASSE E LE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	IMPOSTA DA RISCOUOTERSI A MEZZO RUOLI	59,10%
3210	1	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO RELATIVI ALL'IRE (GIA' IRPEF)	59,10%
3210	2	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI PER PROLUNGATA RATEAZIONE RELATIVI ALL'IRE (GIA' IRPEF)	59,10%
3210	3	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI PER MANCATO O RITARDATO VERSAMENTO RISCOSSI MEDIANTE RUOLI RELATIVI ALL'IRE (GIA' IRPEF)	59,10%
3210	4	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO RELATIVI ALL'IRE (GIA' IRPEG)	59,10%
3210	5	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI PER PROLUNGATA RATEAZIONE RELATIVI ALL'IRE (GIA' IRPEG)	59,10%
3210	6	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI PER MANCATO O RITARDATO VERSAMENTO RISCOSSI MEDIANTE RUOLI RELATIVI ALL'IRE (GIA' IRPEG)	59,10%
3210	7	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO RELATIVI ALL'ILOR	59,10%
3210	8	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI PER PROLUNGATA RATEAZIONE RELATIVI ALL'ILOR	59,10%
3210	9	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI PER MANCATO O RITARDATO VERSAMENTO RISCOSSI MEDIANTE RUOLI RELATIVI ALL'ILOR	59,10%
3210	10	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI, PENE PECUNIARIE E SOPRATTASSE PER RITARDATO O OMESSO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA	59,10%
3210	11	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI, PENE PECUNIARIE E SOPRATTASSE PER RITARDATO O OMESSO VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE	59,10%
3210	12	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI, PENE PECUNIARIE E SOPRATTASSE PER RITARDATO O OMESSO VERSAMENTO DELL'ADDITIONALE STRAORDINARIA ALL'IRE (GIA' IRPEG) ED ALL'ILOR	59,10%
3210	13	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI E SOPRATTASSE PER OMESSO, INSUFFICIENTE O RITARDATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE IRE (GIA' IRPEF), IRES (GIA' IRPEG), ILOR E DELLE RITENUTE ALLA FONTE RELATIVE AL CONDONO FISCALE	59,10%
3210	14	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	INTERESSI E SOPRATTASSE PER OMESSO, INSUFFICIENTE O RITARDATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE IRE (GIA' IRPEF), IRES (GIA' IRPEG), ILOR E DELLE RITENUTE ALLA FONTE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE.	59,10%
3321	0	CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI, CON ESCLUSIONE DI QUELLI RELATIVI AL PROCESSO TRIBUTARIO		59,10%
3324	0	CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO AL PROCESSO TRIBUTARIO		59,10%
1074	1	IMPOSTE SOSTITUTIVE DI TRIBUTI DIRETTI	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRE, DELL'IRAP E DI EVENTUALI ADDIZIONALI DOVUTA PER IL RIALLINEAMENTO DI VALORI CONTABILI DERIVANTI DALL'ADOZIONE DEGLI IAS/IFRS	59,10%




IMPUTAZIONE		Descrizione capitolo	Descrizione articolo	Quota % spettante alla Regione FVG
CAPITOLO	ARTICOLO			
1074	2	IMPOSTE SOSTITUTIVE DI TRIBUTI DIRETTI	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI RISULTANTI DAL BILANCIO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2007	59,10%
1074	3	IMPOSTE SOSTITUTIVE DI TRIBUTI DIRETTI	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELLE RELATIVE ADDIZIONALI NONCHE' DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE APPLICATA ALLE PLUSVALENZE SU ORO NON INDUSTRIALE DI SOCIETA' ED ENTI	59,10%
1074	5	IMPOSTE SOSTITUTIVE DI TRIBUTI DIRETTI	GETTITO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRES, DELL'IRAP E DI EVENTUALI ADDIZIONALI DOVUTA PER IL RIALLINEAMENTO DI VALORI CONTABILI DERIVANTI DALL'ADOZIONE DEGLI IAS/IFRS RISERVATO ALL'ERARIO, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48	59,10% (*)
1074	6	IMPOSTE SOSTITUTIVE DI TRIBUTI DIRETTI	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI NOLEGGIO, IN FORMA OCCASIONALE, DI IMBARCAZIONI E NAVI DI DIPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 49-BIS, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 171 DEL 2005	59,10%
3313	3	SANZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE	INDENNITA' ED INTERESSI DI MORA IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	59,10%
1601	1	IMPOSTA SUL CONSUMO DEI TABACCHI	IMPOSTA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA	59,10%
1601	2	IMPOSTA SUL CONSUMO DEI TABACCHI	IMPOSTA RISCOSSA A MEZZO RUOLI	59,10%
1602	0	GETTITO DELL'IMPOSTA SUL CONSUMO DI TABACCHI RISERVATO ALL'ERARIO, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48		59,10% (*)
1411	1	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA E PROVENTI RELATIVI ALLE ADDIZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 7, DEL DECRETO-LEGGE 28 NOVEMBRE 1988, N. 511, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 GENNAIO 1989, N. 20 E ALL'ADDITIONALE ERARIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1989, N. 332, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 NOVEMBRE 1989, N. 384 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA	59,10%
1227	0	TASSE DI PUBBLICO INSEGNAMENTO		59,10%
3553	0	VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO DOVUTO PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO ORDINARIO		59,10%
1073	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI OGGETTO DI EMERSIONE SUCCESSIVAMENTE DISMESSE, DOVUTA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 12		59,10% (*)
1998	0	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138		59,10% (*)
2381	0	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138		59,10% (*)
1242	1	ENTRATE DERIVANTI DAL CONDONO FISCALE IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	59,10%
1242	2	ENTRATE DERIVANTI DAL CONDONO FISCALE IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	IMPOSTA DI REGISTRO	59,10%
1242	3	ENTRATE DERIVANTI DAL CONDONO FISCALE IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	IMPOSTA IPOTECARIA	59,10%
1242	4	ENTRATE DERIVANTI DAL CONDONO FISCALE IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI	59,10%
1242	5	ENTRATE DERIVANTI DAL CONDONO FISCALE IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	DIRITTI CATASTALI E DI SCRITTURATO	59,10%
1242	6	ENTRATE DERIVANTI DAL CONDONO FISCALE IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	ALTRE TASSE E IMPOSTE SUGLI AFFARI	59,10%
1206	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO, IPOTECARIE E CATASTALI E DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE		59,10%
1040	1	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DI SOCIETA', IMPRESE INDIVIDUALI, ENTI E STABILI ORGANIZZAZIONI DEI SOGGETTI PREDETTI	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA EFFETTUATI TRAMITE CONCESSIONARI E RELATIVE PENALITA'	59,10%
1040	2	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DI SOCIETA', IMPRESE INDIVIDUALI, ENTI E STABILI ORGANIZZAZIONI DEI SOGGETTI PREDETTI	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA EFFETTUATI TRAMITE LE AZIENDE DI CREDITO E RELATIVE PENALITA'	59,10%



IMPUTAZIONE		Descrizione capitolo	Descrizione articolo	Quota % spettante alla Regione FVG
CAPITOLO	ARTICOLO			
1040	3	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DI SOCIETA', IMPRESE INDIVIDUALI, ENTI E STABILI ORGANIZZAZIONI DEI SOGGETTI PREDETTI	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA EFFETTUATI TRAMITE L'AMMINISTRAZIONE POSTALE E RELATIVE PENALITA'	59,10%
1040	4	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DI SOCIETA', IMPRESE INDIVIDUALI, ENTI E STABILI ORGANIZZAZIONI DEI SOGGETTI PREDETTI	IMPOSTA RISCOSSA A MEZZO RUOLI	59,10%
1232	0	TASSA SPECIALE PER I VEICOLI AZIONATI CON GAS METANO E GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO		59,10%
1237	0	DIRITTO DI VERIFICA DEI CRONOTACHIGRAFI CEE		59,10%
1254	1	TRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI POSSESSORI DI TALUNI BENI DI LUSO	TRIBUTO STRAORDINARIO SUI BENI DI LUSO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1992, N. 384	59,10%
1254	3	TRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI POSSESSORI DI TALUNI BENI DI LUSO	TRIBUTO STRAORDINARIO SUI BENI DI LUSO DI CUI ALL'ARTICOLO 65 DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1992, N. 513	59,10%
1301	0	RESIDUI ATTIVI DIVERSI PER TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI		59,10%
1600	1	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE IMPOSTE SUI CONSUMI E LE DOGANE	IMPOSTA DA RISCOUTERSI IN VIA ORDINARIA	59,10%
1600	2	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE IMPOSTE SUI CONSUMI E LE DOGANE	IMPOSTA DA RISCOUTERSI A MEZZO RUOLI	59,10%
1471	1	DIRITTI DOGANALI DIVERSI DAI DIRITTI DI CONFINE; SOMME RISCOSE A VARIO TITOLO DALLE DOGANE (DIRITTO DI MAGAZZINAGGIO, DIRITTO PER CONTRASSEGNI APPOSTI ALLE MERCI, INTERESSI MORATORI E PER PAGAMENTI DIFFERITI)	SOMME SPETTANTI ALL'ERARIO	59,10%
1471	3	DIRITTI DOGANALI DIVERSI DAI DIRITTI DI CONFINE; SOMME RISCOSE A VARIO TITOLO DALLE DOGANE (DIRITTO DI MAGAZZINAGGIO, DIRITTO PER CONTRASSEGNI APPOSTI ALLE MERCI, INTERESSI MORATORI E PER PAGAMENTI DIFFERITI)	SOVRIMPOSTA RISCOSSA A MEZZO RUOLI SPETTANTE ALL'ERARIO	59,10%
1017	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRES E DELL'IRAP SULLE PLUSVALENZE RELATIVE A IMMOBILI DELLE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE		59,10%
1028	1	RITENUTE SUI CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI SUI PREMI, SULLE VINCITE E SUI CAPITALI DI ASSICURAZIONI SULLA VITA.	RITENUTE SUI CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE DA AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, REGIONI, PROVINCIE, COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI	59,10%
1173	0	VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE IN BASE ALL'INVITO AL CONTRADDITTORIO IN ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA PER L'EMERSIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI COSTITUITE O DETENUTE FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 2014, N. 186, DA DESTINARE ALLE FINALITA' PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE		59,10%
1039	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA "NUOVI RESIDENTI" EX ART. 24-BIS DEL TUIR		59,10%
1202	0	IMPOSTA SULLE EMISSIONI DI BISSIDO DI CARBONIO DELLE NUOVE AUTOVEICOLE		59,10%
3313	7	SANZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE	INTERESSI DOVUTI SUI VERSAMENTI IVA	59,10%

Elenco delle entrate attribuite con il "metodo del maturato" di cui agli artt. da 5 a 12 e 14 del presente decreto


1026	5	IMPOSTA SU RITENUTE SU INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO	RITENUTE SU INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO	59,10%
1026	1	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHE' RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE	RITENUTE SUI PROVENTI INDICATI SULLE CAMBIALI, A NORMA DELL'ART. 1 D.L. 2 OTTOBRE 1981, N. 546	59,10%
1026	2	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHE' RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE	RITENUTE SULLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI EMESSI DA ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE	59,10%
1026	3	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHE' RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE	RITENUTE SULLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI	59,10%
1026	4	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHE' RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE	RITENUTE SULLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI	59,10%
1026	6	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHE' RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE	RITENUTE SU INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DICUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4 E 5, DOVUTI DA SOGGETTI NON RESIDENTI	59,10%
1026	7	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHE' RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE	RITENUTE SUI REDDITI DI CAPITALE DIVERSI DAI DIVIDENDI E DA QUELLI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI	59,10%




IMPUTAZIONE		Descrizione capitolo	Descrizione articolo	Quota % spettante alla Regione FVG
CAPITOLO	ARTICOLO			
1026	8	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHE' RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE	RITENUTE SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, CORRISPOSTI A SOGGETTI NON RESIDENTI	59,10%
1026	10	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHE' RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE	SOMME DA RISCOUTERSI MEDIANTE RUOLI	59,10%
1026	11	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHE' RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE	RITENUTE SUI PROVENTI RELATIVI A TITOLI OCERTIFICATI IN SERIE O DI MASSA	59,10%
1026	12	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHE' RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE	RITENUTE SUI PROVENTI RELATIVI A TITOLI OCERTIFICATI IN SERIE O DI MASSA EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI	59,10%
1026	13	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHE' RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE	ANTICIPAZIONE DELLE RITENUTE SUGLI INCREMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 1983, N.512	59,10%
1026	14	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHE' RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE	RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI PROVENTI DEI TITOLI DI STATO, DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19 SETTEMBRE 1986, N. 556	59,10%
1026	15	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHE' RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE	RITENUTA SUGLI INTERESSI DEI TITOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19 SETTEMBRE 1986, N.556, EMESSI DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO	59,10%
1026	16	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHE' RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE	RITENUTA SUGLI INTERESSI ED ALTRI PROVENTI DELLE OBBLIGAZIONI E DEGLI ALTRI TITOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19 SETTEMBRE 1986, N.556, EMESSI DAGLI ENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 31 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N.601	59,10%
1026	18	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHE' RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE	RITENUTE SUI PROVENTI DELLE QUOTE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI DI DIRITTO ESTERO	59,10%
1026	19	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHE' RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE	RITENUTE SUI PROVENTI DELLE CESSIONI A TERMINI DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI	59,10%
1026	20	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHE' RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE	RITENUTA SUI PROVENTI CORRISPOSTI A STABILI ORGANIZZAZIONI ESTERE DI IMPRESE RESIDENTI	59,10%
1026	22	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHE' RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE	SOMMA PARI AL 20 PER CENTO SUGLI INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE DALLE BANCHE, MATURATI FINO AL MOMENTO DELL'ANTICIPATO RIMBORSO, DOVUTA DALL'EMITTENTE.	59,10%
1026	23	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHE' RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DI TALUNE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 1 APRILE 1994, N. 239, AD ESCLUSIONE DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DA ENTI TERRITORIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 724	59,10%
1026	25	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHE' RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE	IMPOSTA SOSTITUTIVA DEI REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERAMG/	59,10%
1026	27	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHE' RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE	VERSAMENTO DELLA QUOTA DEL GETTITO DELL'ARTENUTA ALLA FONTE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2005, N.84 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/48/CE IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DI INTERESSI	59,10%
1026	28	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHE' RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36	59,10% (*)
1027	1	RITENUTE D'ACCONTO O D'IMPOSTA SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE PERSONE GIURIDICHE	IMPOSTA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA	59,10%
1027	2	RITENUTE D'ACCONTO O D'IMPOSTA SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE PERSONE GIURIDICHE	IMPOSTA RISCOSSA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO E A MEZZO RUOLI	59,10%
1027	3	RITENUTE D'ACCONTO O D'IMPOSTA SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE PERSONE GIURIDICHE	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36	59,10% (*)
1028	5	IMPOSTE SU RITENUTE SUI CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI SUI PREMI, SULLE VINCITE E SUI CAPITALI DI ASSICURAZIONI SULLA VITA	RITENUTE PER RISCATTO DI ASSICURAZIONI SULLA VITA	59,10%
1028	7	IMPOSTE SU RITENUTE SUI CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI SUI PREMI, SULLE VINCITE E SUI CAPITALI DI ASSICURAZIONI SULLA VITA	RITENUTE ALLA FONTE DA RISCOUTERSI MEDIANTE RUOLI	59,10%
1028	8	IMPOSTE SU RITENUTE SUI CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI SUI PREMI, SULLE VINCITE E SUI CAPITALI DI ASSICURAZIONI SULLA VITA	RITENUTA SUI CAPITALI DERIVANTI DA CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA	59,10%
1195	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA DEI REDDITI DI CUI ALL'ART.44, COMMA 1, LETTERA G-QUATER DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI		59,10%
1196	0	SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ART.44, COMMA 1, LETTERA G-QUINQUES DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI		59,10%
1031	1	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO A CARICO DEI FONDI DI INVESTIMENTO	IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO NAZIONALI	59,10%
1031	2	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO A CARICO DEI FONDI DI INVESTIMENTO	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO DOVUTA IN MISURA RIDOTTA	59,10%



IMPUTAZIONE		Descrizione capitolo	Descrizione articolo	Quota % spettante alla Regione FVG
CAPITOLO	ARTICOLO			
1031	3	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO A CARICO DEI FONDI DI INVESTIMENTO	IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO ESTERI	59,10%
1031	4	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO A CARICO DEI FONDI DI INVESTIMENTO	IMPOSTA SOSTITUTIVA, A CARICO DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARI CHIUSI, IN MISURA PIENA	59,10%
1031	5	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO A CARICO DEI FONDI DI INVESTIMENTO	IMPOSTA SOSTITUTIVA, A CARICO DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE CHIUSI, IN MISURA RIDOTTA	59,10%
1031	6	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO A CARICO DEI FONDI DI INVESTIMENTO	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36	59,10% (*)
1032	1	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SU PLUSVALENZE DA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DIAZIONI E DI ALTRI RAPPORTI PARTECIPATIVI	IMPOSTA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA	59,10%
1032	2	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SU PLUSVALENZE DA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DIAZIONI E DI ALTRI RAPPORTI PARTECIPATIVI	IMPOSTA RISCOSSA A MEZZO RUOLO	59,10%
1034	1	IMPOSTE SOSTITUTIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 3, COMMI 160, 161 E 162 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N.662.	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO	59,10%
1034	2	IMPOSTE SOSTITUTIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 3, COMMI 160, 161 E 162 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N.662.	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL RISULTATO MATURATO DELLE GESTIONI INDIVIDUALI DI PORTAFOGLIO DICUI ALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 1997, N.461	59,10%
1034	3	IMPOSTE SOSTITUTIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 3, COMMI 160, 161 E 162 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N.662.	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI AZIENDA O DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO O DI COLLEGAMENTO	59,10%
1034	4	IMPOSTE SOSTITUTIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 3, COMMI 160, 161 E 162 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N.662.	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE E SUGLI ALTRI REDDITI DIVERSI PREVISTA DALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 1997, N.461	59,10%
1034	5	IMPOSTE SOSTITUTIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 3, COMMI 160, 161 E 162 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N.662.	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI UTILI DERIVANTI DALLE AZIONI E DAI TITOLI SIMILARI IMMESSI NEL SISTEMA DI DEPOSITO ACCENTRATO GESTITO DALMONTE TITOLI S.P.A.	59,10%
1034	6	IMPOSTE SOSTITUTIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 3, COMMI 160, 161 E 162 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N.662.	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36	59,10% (*)
1023	1	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	IMPOSTA DA RISCOUTERSI MEDIANTE RUOLI	59,10%
1023	6	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36	59,10% (*)
1023	10	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	VERSAMENTI A TITOLO DI ACCONTO, IN RELAZIONE ALL'ART.1 DELLA LEGGE 23 MARZO 1977 N.97, EFFETTUATI TRAMITE LE AZIENDE DI CREDITO.	59,10%
1023	11	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA EFFETTUATI TRAMITE LA AMMINISTRAZIONE POSTALE	59,10%
1023	12	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	VERSAMENTI A TITOLO DI ACCONTO EFFETTUATI TRAMITE LA AMMINISTRAZIONE POSTALE	59,10%
1023	13	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	VERSAMENTI D'IMPOSTA EFFETTUATI MEDIANTE DELEGA BANCARIA AI CONCESSIONARI E RELATIVE PENALITA'	59,10%
1023	14	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	VERSAMENTI A TITOLO DI ACCONTO EFFETTUATI MEDIANTE DELEGA BANCARIA AI CONCESSIONARI	59,10%
1023	15	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	RITENUTE DA VERSARSI IN TESORERIA DALLE AZIENDE AUTONOME E DALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	59,10%
1023	16	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	VERSAMENTI D'IMPOSTA DA EFFETTUARSI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1992, N. 384	59,10%
1023	17	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI, NONCHE' RELATIVI INTERESSI, CORRISPOSTI DA SOSTITUTI D'IMPOSTA NON DOMICILIATI FISCALMENTE IN SARDEGNA A SOGGETTI CHE PRESTANO LA LORO OPERA PRESSO STABILIMENTI ED IMPIANTI SITI NELLA PREDETTA REGIONE, DA RISCOUTERSI MEDIANTE VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO.	59,10%
1023	18	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI, NONCHE' RELATIVI INTERESSI, CORRISPOSTI DA SOSTITUTI D'IMPOSTA FISCALMENTE NON DOMICILIATI NELLA REGIONE SICILIA A SOGGETTI CHE PRESTANO LA LORO OPERA IN STABILIMENTI ED IMPIANTI SITI NELLA PREDETTA REGIONE, DA RISCOUTERSI MEDIANTE VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO	59,10%
1023	19	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA EFFETTUATI DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA IN RELAZIONE ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATI AI PROPRI DIPENDENTI	59,10%
1023	2	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	RITENUTE DA VERSARSI IN TESORERIA DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DAGLI ENTI DI CUI AL SECONDO COMMA - LETTERA A) - DELL'ART. 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 602, CON ESCLUSIONE DELLE AZIENDE AUTONOME E DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO.	59,10%
1023	20	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	VERSAMENTI A TITOLO DI ACCONTO EFFETTUATI DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA IN RELAZIONE ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATI AI PROPRI DIPENDENTI	59,10%




IMPUTAZIONE		Descrizione capitolo	Descrizione articolo	Quota % spettante alla Regione FVG
CAPITOLO	ARTICOLO			
1023	21	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI, NONCHE' RELATIVI INTERESSI, DI SPETTANZA ERARIALE, CORRISPOSTI DA SOSTITUTI D'IMPOSTA FISCALMENTE DOMICILIATI NELLE REGIONI SICILIA, SARDEGNA E VALLE D'AOSTA A SOGGETTI CHE PRESTANO LA LORO OPERA IN STABILIMENTI ED IMPIANTI SITI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLE PREDETTE REGIONI, DA RISCOUOTERSI MEDIANTE VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO.	59,10%
1023	22	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	59,10%
1023	23	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	VERSAMENTI A TITOLO DI ACCONTO PER I REDDITI SOTTOPOSTI A TASSAZIONE SEPARATA, DA INDICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E NON SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE	59,10%
1023	24	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DI OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO E DI RINUNCIA ALL'ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	59,10%
1023	25	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI, NONCHE' RELATIVI INTERESSI, CORRISPOSTI DA SOSTITUTI D'IMPOSTA FISCALMENTE NON DOMICILIATI NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA A SOGGETTI CHE PRESTANO LA LORO OPERA IN STABILIMENTI ED IMPIANTI SITI NELLA PREDETTA REGIONE	59,10%
1023	26	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA EFFETTUATI DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA NON DOMICILIATI FISCALMENTE IN VALLE D'AOSTA IN RELAZIONE ALL'ASSISTENZA FISCALE AI PROPRI DIPENDENTI CHE PRESTANO LA LORO OPERA IN STABILIMENTI ED IMPIANTI SITI NELLA PREDETTA REGIONE	59,10%
1023	27	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	VERSAMENTI A TITOLO DI ACCONTO EFFETTUATI DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA NON DOMICILIATI FISCALMENTE IN VALLE D'AOSTA IN RELAZIONE ALL'ASSISTENZA FISCALE AI PROPRI DIPENDENTI CHE PRESTANO LA LORO OPERA IN STABILIMENTI ED IMPIANTI SITI NELLA PREDETTA REGIONE	59,10%
1023	3	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI, DA RISCOUOTERSI MEDIANTE VERSAMENTO DIRETTO	59,10%
1023	4	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, SUI COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE E SU PROVVISORII (ARTT. 25, 25/BIS E 28 I COMMA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 600)	59,10%
1023	5	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	RITENUTE A TITOLO DI ACCONTO APPLICATE - AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DEL D.L. N. 78/2010 - AI PAGAMENTI RELATIVI AI BONIFICI DISPOSTI DAI CONTRIBUENTI PER BENEFICIARI DI ONERI DEDUCIBILI O PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE	59,10%
1023	9	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA EFFETTUATI TRAMITE LE AZIENDE DI CREDITO E RELATIVE PENALITA'	59,10%
1024	1	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA', GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE	IMPOSTA DA RISCOUOTERSI MEDIANTE RUOLI	59,10%
1024	10	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA', GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE	VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	59,10%
1024	11	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA', GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE	VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DI OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO E DI RINUNCIA ALL'ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	59,10%
1024	2	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA', GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA EFFETTUATI TRAMITE I CONCESSIONARI E RELATIVI INTERESSI	59,10%
1024	3	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA', GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36	59,10% (*)
1024	8	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA', GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE	VERSAMENTI A TITOLO DI ACCONTO, IN RELAZIONE ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 23 MARZO 1977, N.97	59,10%
1024	9	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA', GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE	VERSAMENTI D'IMPOSTA DA EFFETTUARSI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1992, N. 384	59,10%
1203	1	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA RELATIVA AGLI SCAMBI INTERNI	59,10%
1203	12	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	VERSAMENTI DA PARTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCISSIONE DI PAGAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 629, LETTERA B, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014, CHE INTRODUCE L'ARTICOLO 17-TER DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 633 DEL 1972	59,10%
1203	4	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA RISCOSSA A MEZZO RUOLI	59,10%
1203	5	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	59,10%
1203	6	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI	59,10%
1203	8	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DI OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO E DI RINUNCIA ALL'ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	59,10%
1203	9	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36	59,10% (*)
1203	10	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48	59,10% (*)



IMPUTAZIONE		Descrizione capitolo	Descrizione articolo	Quota % spettante alla Regione FVG
CAPITOLO	ARTICOLO			
1203	11	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 74 DEL 2012, ARTICOLO 2, COMMA 4	59,10% (**)
1148	1	IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DEI RAMI VITA DELLE SOCIETA' ED ENTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' ASSICURATIVA	IMPOSTA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA	59,10%
1148	2	IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DEI RAMI VITA DELLE SOCIETA' ED ENTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' ASSICURATIVA	IMPOSTA RISCOSSA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO E A MEZZO RUOLI	59,10%
1208	1	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI	IMPOSTA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA	59,10%
1208	2	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI	IMPOSTA RISCOSSA A MEZZO RUOLI	59,10%
1409	1	ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI, LORO DERIVATI E PRODOTTI ANALOGHI	IMPOSTA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA	29,75% (gasolio) e 30,34% (benzina)
1409	2	ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI, LORO DERIVATI E PRODOTTI ANALOGHI	IMPOSTA RISCOSSA A MEZZO RUOLI	29,75% (gasolio) e 30,34% (benzina)
1409	3	ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI, LORO DERIVATI E PRODOTTI ANALOGHI	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48	59,10% (*)
1409	4	ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI, LORO DERIVATI E PRODOTTI ANALOGHI	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 74 DEL 2012, ARTICOLO 2, COMMA 4	59,10% (**)
1023	7	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48	59,10% (*)
1074	4	IMPOSTE SOSTITUTIVE DI TRIBUTI DIRETTI	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 44, COMMA 1, LETTERA G-QUATER DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, RISERVATA ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36	59,10% (*)
1023	8	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI	59,10%
1024	4	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA', GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE	VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI	59,10%
1203	3	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI	59,10%

(*) fino al 31/12/2018 e comunque in relazione ai versamenti effettuati in conto residui dalla Struttura di Gestione, il gettito è riservato all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 508, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

() fino al 31/12/2012 e comunque in relazione ai versamenti effettuati in conto residui dalla Struttura di Gestione, il gettito è riservato all'Erario, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 74 del 2012**




ALLEGATO F - SCHEMA DI FLUSSO CONTABILE MENSILE RIEPILOGATIVO DELLE OPERAZIONI DI RIPARTIZIONE DEI MODELLI F24 ED F24 ENTI PUBBLICI

ANNO/MESE FINALIZZAZIONE	ANNO/MESE RIPARTIZIONE	ANNO/MESE BONIFICO	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO	ACCERTATO	RISCOSSO	VERSATO	COMPENSAZIONI	ANTICIPI	REC. ANTICIPI	REC. RIMBORSI	REC. MANUALI

LEGENDA:

ANNO/MESE FINALIZZAZIONE	Anno/mese di effettivo accredito sul conto di tesoreria della Regione delle somme ripartite
ANNO/MESE RIPARTIZIONE	Anno/mese in cui è avvenuta la suddivisione delle somme riscosse tra i vari enti percettori
ANNO/MESE BONIFICO	Anno/mese di riversamento sulla contabilità speciale fondi della riscossione delle somme riscosse dagli intermediari della riscossione. Identifica il periodo di competenza
CAPO	Capo di imputazione delle somme riscosse secondo la codifica prevista nel quadro di classificazione delle entrate del bilancio dello Stato.
CAPITOLO	Capitolo di imputazione delle somme riscosse secondo la codifica prevista nel quadro di classificazione delle entrate del bilancio dello Stato.
ARTICOLO	Articolo, all'interno del capitolo, di imputazione delle somme riscosse secondo la codifica prevista nel quadro di classificazione delle entrate del bilancio dello Stato.
ACCERTATO	Sommatoria delle colonne importi a debito versati dei modelli F24 ed F24EP
RISCOSSO	Valori uguali all'accertato
VERSATO	Importi versati al netto delle compensazioni esercitate dai contribuenti, al lordo di eventuali anticipi ed al netto di eventuali recuperi sul conto di tesoreria della Regione
COMPENSAZIONI ANTICIPI	Valori delle compensazioni esercitate dai contribuenti per tipologia del credito Somme occorrenti al ripianamento dei saldi negativi delle ripartizioni nelle giornate in cui, per la parte di competenza della Regione, i versamenti dei contribuenti sono inferiori alle compensazioni esercitate
REC. ANTICIPI	Recupero delle somme anticipate per il ripianamento dei saldi negativi
REC. RIMBORSI	Recupero delle somme anticipate per la quota di competenza della Regione dei rimborsi in conto fiscale
REC. MANUALI	Recuperi manuali a valere sul gettito spettante alla Regione (es. accantonamenti)



Allegato G - schema della tabella generale delle imputazioni contabili del gettito riscosso tramite F24 e F24 EP

Codice tributo	Descrizione codice tributo	Tipo operazione	Luogo di versamento	Ente destinatario	Imputazione contabile					
					CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO	% attribuita all'ente destinatario	Inizio validità	Fine validità
		A DEBITO	BOLZANO	ERARIO E ALTRO					AAAA/MMGG	AAAA/MMGG
		A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA					AAAA/MMGG	AAAA/MMGG
			RESTANTE TERRITORIO NAZIONALE							
			SARDEGNA							
			SICILIA							
			TRENTO							



Allegato "H" - schema di flusso giornaliero dei mandati di accredito eseguiti direttamente in favore della Regione FVG, in relazione al gettito riscosso tramite F24 e F24 EP

DATA RIPARTIZIONE GG/MM/AAAA	PROGR. RIPARTIZIONE	CONTO	DATA BONIFICO GG/MM/AAAA	TIPO ENTE FRI	UOP TU	CONTO TU	IMPORTO	INDIRIZZO/TERNA CONTABILE es. 06-1023-02-C
---------------------------------	---------------------	-------	-----------------------------	------------------	--------	----------	---------	---

Legendi:**DATA RIPARTIZIONE:**

è la data in cui sono state effettuate le operazioni di ripartizione dei versamenti e delle compensazioni eseguiti tramite modelli F24 e F24 EP

PROGR. RIPARTIZIONE:

è il numero progressivo dell'elaborazione dei versamenti e delle compensazioni eseguiti tramite modelli F24 e F24 EP avvenuta in una certa data

CONTO: indica il conto di provenienza del mandato (conto di trattenza)

DATA BONIFICO: indica la data di competenza contabile del mandato


TIPO ENTE: indica la sigla dell'ente beneficiario del mandato (nel caso del Friuli Venezia Giulia, la sigla è 'FRI')

UOP TU: indica la sezione della Banca d'Italia presso cui è aperto il conto di tesoreria sul quale sono state accreditate le somme


CONTO TU: indica il numero del conto di tesoreria sul quale sono state accreditate le somme

IMPORTO: indica l'importo del mandato

INDIRIZZO/TERNA CONTABILE: indica la terna contabile di imputazione e se il mandato è effettuato in conto competenza o residui ('C' oppure 'R') (es. 06-1023-02-C)



<i>Allegato I - percentuali di acconto da applicare per l'anno 2019</i>		
Rif.to articolo D.M.	Descrizione tributo e relativi codici F24 e F24 EP	% acconto 2019
Art. 6	IVA scambi interni (codici da 6001 a 6012, da 6301 a 6312, 6040, 6041, 620E, 621E)	1,47%
Art. 7	IRPEF (codici 1001 e 100E)	1,81%
Art. 8	IRES (codici 2001-2002-2003-2041-2042-2025)	1,10%
Art. 9	Ritenute sugli interessi (capitolo 1026/5) (codice 1028)	2,87%
Art. 10	Ritenute e imposte sostitutive su altri redditi di capitale e sui redditi diversi (codici 1239, 1705 e 1710)	2,73%
Art. 11	Imposta sui premi delle assicurazioni diverse da RC auto (codici 3354 e 3355)	1,42%
Art. 12	Imposta sulle riserve matematiche rami vita (codice 1682)	0,65%
Art. 14	Accise sui carburanti per autotrazione (codice 2804)	0,49%



DECRETO 26 settembre 2019.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 gennaio 2019 e scadenza 15 gennaio 2025, diciassettesima e diciottesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del Testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 settembre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 55.849 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 29 gennaio, 26 febbraio, 27 marzo, 29 aprile, 30 maggio, 26 giugno, 29 luglio e 29 agosto 2019, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 gennaio 2019 e scadenza 15 gennaio 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una diciassettesima *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 gennaio 2019 e scadenza 15 gennaio 2025, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 750 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 gennaio e al 15 luglio di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dell'1,85%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla seconda cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,771%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.


La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 settembre 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura del 0,25% del capitale nominale sottoscritto.



Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della diciottesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 settembre 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per settantotto giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° ottobre 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,508% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2020 al 2025, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

19A06173

DECRETO 26 settembre 2019.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,35 %, con godimento 1° settembre 2019 e scadenza 1° aprile 2030, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta;


Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del Testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle compo-



menti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*);

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 settembre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 55.849 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 2019, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,35% con godimento 1° settembre 2019 e scadenza 1° aprile 2030;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,35% avente godimento 1° settembre 2019 e scadenza 1° aprile 2030. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,35%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni di cui al presente decreto, pervenendo in scadenza in data 1° ottobre 2019, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro

le ore 11 del giorno 27 settembre 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 30 settembre 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2019, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° ottobre 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2020 al 2030, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1;



codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2019

p. *Il direttore generale del Tesoro*: IACOSONI

19A06174

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DECRETO 13 agosto 2019.

Modifiche al decreto 2 marzo 2018 relativamente all'utilizzo delle prerogative sindacali.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 46 nella parte in cui prevede per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile l'istituzione di un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori;

Visto in particolare, il comma 4 del richiamato art. 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, che rinvia ad un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione le modalità attuative di quanto previsto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo;

Visto il comma 7 del medesimo art. 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, che prevede che fino all'adozione

del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti;

Visto che lo stesso decreto legislativo n. 95 del 2017 ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 2018, una nuova disciplina per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, con l'accesso alla dirigenza anche dei vice questori aggiunti e qualifiche corrispondenti della Polizia di Stato e dei commissari coordinatori penitenziari del Corpo di polizia penitenziaria, nonché con la contestuale istituzione di un'area negoziale per il medesimo personale dirigente;

Visto l'art. 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che destina, per l'anno 2018, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, una parte dello stanziamento ivi previsto, da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per l'attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 2018, n. 117 recante «Modalità attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'art. 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 12 dicembre 2018 recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio 2018/2020, riguardante il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo della polizia penitenziaria)»;


Ritenuto opportuno garantire l'esercizio delle prerogative sindacali alle organizzazioni sindacali del personale dirigente della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria risultate rappresentative ai sensi del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 12 dicembre 2018 fino all'adozione del decreto di recepimento dell'accordo sindacale di cui all'art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 97 del 2017;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale l'on. sen. avv. Giulia Bongiorno è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2018, con il quale l'on. sen. avv. Giulia Bongiorno, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione è stato delegato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), ad esercitare le funzioni in materia di «lavoro pubblico, organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sistemi di gestione orientati ai risultati»;

Sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa;



Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 7, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018, recante «Modalità attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'art. 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.», le parole «per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti «fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del primo accordo sindacale di cui all'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95».

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2019

Il Ministro: BONGIORNO*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2019**Ufficio controllo atti P.C.M. Ministero della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.1825*

19A06155

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 settembre 2019.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Eylea», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1370/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 32», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 lu-



glio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determina n. 291/2013 del 14 marzo 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 29 marzo 2013, relativa alla classificazione del medicinale «Eylea» (aflibercept) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Bayer AG ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 luglio 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21 maggio 2018;

Vista la deliberazione n. 19 in data 7 agosto 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EYLEA (aflibercept) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Eylea» è indicato per il trattamento negli adulti di degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età (*Age-related Macular Degeneration - AMD*),

compromissione della vista dovuta a edema maculare secondario a occlusione venosa retinica (– RVO di branca o RVO centrale),

compromissione della vista dovuta a edema maculare diabetico (*Diabetic Macular Oedema – DME*),

compromissione della vista dovuta a neovascolarizzazione coroidale miopica (*Choroidal Neovascularization, CNV miopica*).

Nuove posologie modificate con l'introduzione del regime «*Treat-and-extend*»:

AMD essudativa

La dose raccomandata di «Eylea» è 2 mg di aflibercept, equivalenti a 50 microlitri.

Il trattamento con «Eylea» inizia con un'iniezione al mese per tre dosi consecutive. L'intervallo di trattamento viene quindi allungato a due mesi.

In base alla valutazione del medico degli esiti visivi e/o anatomici, l'intervallo tra i trattamenti può essere mantenuto a 2 mesi o ulteriormente esteso, utilizzando un regime di dosaggio «*treat-and-extend*», in cui gli intervalli tra le iniezioni vengono allungati di due o quattro settimane per mantenere stabili gli esiti visivi e/o anatomici. Se gli esiti visivi e/o anatomici peggiorano, l'intervallo tra i trattamenti deve essere ridotto in modo appropriato fino ad un minimo di due mesi durante i primi dodici mesi di trattamento.

Non è richiesto il monitoraggio tra le iniezioni. In base alla valutazione del medico la periodicità delle visite di monitoraggio può essere più frequente di quella delle visite previste per le iniezioni.

Intervalli di trattamento superiori a quattro mesi non sono stati studiati (vedere paragrafo 5.1).

Edema maculare secondario a RVO (RVO di branca o RVO centrale).

La dose raccomandata di «Eylea» è 2 mg di aflibercept, equivalenti a 50 microlitri.

Dopo la prima iniezione, il trattamento viene effettuato con cadenza mensile. L'intervallo fra due somministrazioni non può essere inferiore ad un mese.

Se i parametri visivi e anatomici indicano che il paziente non sta traendo beneficio dal trattamento continuativo, «Eylea» deve essere interrotto.

Si continua il trattamento mensile fino a quando si raggiunge la massima acuità visiva e/o non si manifestano segni di attività della malattia. Possono essere necessarie tre o più iniezioni mensili consecutive.

Il trattamento può essere quindi continuato per mantenere stabili gli esiti visivi e/o anatomici seguendo un regime «*treat-and-extend*», con un'estensione graduale degli intervalli fra le iniezioni, anche se non esistono dati sufficienti per stabilire la durata di questi intervalli. Se gli esiti visivi e/o anatomici peggiorano, l'intervallo tra le iniezioni deve essere ridotto di conseguenza.


La periodicità del monitoraggio e del trattamento devono essere determinati dal medico curante sulla base della risposta individuale del paziente.

Il monitoraggio dell'attività della patologia può comprendere l'esame clinico, valutazioni funzionali o tecniche di *imaging* (ad esempio tomografia a coerenza ottica o angiografia con fluoresceina).

Edema maculare diabetico.

La dose raccomandata di «Eylea» è 2 mg di aflibercept, equivalenti a 50 microlitri.

Il trattamento con «Eylea» inizia con una iniezione al mese per cinque dosi consecutive, seguite da una iniezione ogni due mesi. Non è necessario alcun monitoraggio tra le iniezioni. Dopo i primi dodici mesi di trattamento con «Eylea», ed in base agli esiti visivi e/o anatomici, è possibile prolungare l'intervallo tra i trattamenti come in un regime di dosaggio «*treat-and-extend*», dove gli inter-



valli di trattamento vengono gradualmente prolungati per mantenere stabili gli esiti visivi e/o anatomici; tuttavia, non ci sono dati sufficienti per stabilire la lunghezza di questi intervalli. Se gli esiti visivi e/o anatomici peggiorano, l'intervallo tra i trattamenti deve essere ridotto in modo appropriato. La frequenza del monitoraggio deve essere perciò stabilita dal medico curante e può essere maggiore di quella relativa alle iniezioni. Se gli esiti visivi e anatomici indicano che il paziente non trae beneficio nel continuare il trattamento, «Eylea» deve essere interrotto.

La seguente posologia, non modificata dal regime «*Treat-and-extend*», rimane rimborsata come da condizioni negoziali:

Neovascolarizzazione coroideale miopica.

La dose raccomandata di «Eylea» è una singola iniezione intravitrea di 2 mg di aflibercept, equivalenti a 50 microlitri. Possono essere somministrate dosi aggiuntive se gli esiti visivi e/o anatomici indicano che la malattia persiste. Le recidive devono essere trattate come nuove manifestazioni della malattia. La periodicità del monitoraggio deve essere determinata dal medico curante. L'intervallo tra due dosi non deve essere inferiore ad un mese.

Confezioni

«40 mg/ml soluzione iniettabile uso intravitreo siringa preimpilata (vetro)»;

A.I.C. n. 042510014/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 740,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.221,30;

«40 mg/ml soluzione iniettabile uso intravitreo flaconcino (vetro)»;

A.I.C. n. 042510026/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 740,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.221,30.

Sconto obbligatorio, sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Sconto obbligatorio, sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali a partire dal 1° gennaio 2020.

Sono confermate le attuali modalità di controllo dell'appropriatezza attraverso i registri AIFA, come da condizioni negoziali.

Le presenti condizioni negoziali devono intendersi novative delle condizioni recepite con determina AIFA n. 1584 del 21 dicembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 2017, che pertanto si estingue.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Eylea» (aflibercept) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 settembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A06166

DETERMINA 16 settembre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lansox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1372/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 feb-



braio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 17 giugno 2016, n. 140;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visti il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro, con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 2007, n. 279, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva n. 2003/94/CE, e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2004, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 7 luglio 2006, n. 156, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio

sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 29 settembre 2006, n. 227, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della sanità n. 973 del 20 novembre 2000, con cui la Takeda Italia Farmaceutici S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lansox» (lansoprazolo) per le confezioni con codici A.I.C. n. 028600056 e A.I.C. n. 028600031, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 298 del 22 dicembre 2000;

Visto il decreto del Ministero della sanità n. 323 del 12 luglio 2002, con cui la Takeda Italia Farmaceutici S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lansox» (lansoprazolo) per le confezioni con codici A.I.C. n. 028600082 e A.I.C. n. 028600106, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 16 agosto 2002;

Vista la determina AIFA n. 2121/2012 del 18 dicembre 2012 con cui la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco «Lansox» (lansoprazolo) è stata trasferita dalla società Takeda Italia Farmaceutici S.p.a. alla società Nycomed S.p.a., pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 6 dell'8 gennaio 2013, supplemento ordinario n. 3;


Vista la comunicazione di modifica del nome del titolare A.I.C. per la specialità medicinale «Lansox» (lansoprazolo) dalla società Nycomed S.p.a. alla società Takeda Italia S.p.a., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Foglio delle inserzioni - n. 28 del 7 marzo 2013;

Vista la domanda con la quale la società Takeda Italia S.p.a. in data 18 dicembre 2018 ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 028600031, n. 028600056, n. 028600082 e n. 028600106;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica espresso nella seduta del 5-8 marzo 2019;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso espresso nella seduta straordinaria del 1-3 luglio 2019;

Vista la deliberazione n. 19 del 7 agosto 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale e concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;



Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LANSOX (lansoprazolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister - A.I.C. n. 028600031 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): € 5,01. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,27. Nota AIFA: 1 e 48;

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister - A.I.C. n. 028600056 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): € 8,02. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,23. Nota AIFA: 1 e 48;

«15 mg compresse gastroresistenti orodispersibili» 28 compresse in blister - A.I.C. n. 028600082 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): € 5,01. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,27. Nota AIFA: 1 e 48;

«30 mg compresse gastroresistenti orodispersibili» 28 compresse in blister - A.I.C. n. 028600106 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): € 8,02. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,23. Nota AIFA: 1 e 48.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Lansox» (lansoprazolo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lansox» (lansoprazolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 settembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A06167

DETERMINA 16 settembre 2019.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Lumentis». (Determina n. DG/1373/2019).

IL DIRETTORE GENERALE


Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;



Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda presentata in data 11 aprile 2017 con la quale la società Novartis Europharm LTD ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Lucentis» (ranibizumab);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 14 giugno 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 22 maggio 2019;

Vista la deliberazione n. 19 in data 7 agosto 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale LUCENTIS (ranibizumab):

«Trattamento della diminuzione visiva causata da neovascolarizzazione coroideale (CNV)»;

e la nuova posologia:

«Lucentis» deve essere somministrato da un oculista qualificato, esperto in iniezioni intravitreali.

La dose raccomandata di Lucentis è 0,5 mg somministrata come una singola iniezione intravitreale. Questa corrisponde ad un volume iniettato di 0,05 ml. L'intervallo tra due dosi iniettate nello stesso occhio deve essere almeno di quattro settimane.

Il trattamento è iniziato con una iniezione al mese fino a che è ottenuta la massima acuità visiva e/o non ci sono segni di attività della patologia, quali variazioni nell'acuità visiva e alterazioni di altri segni e sintomi della patologia durante il trattamento continuativo. Nei pazienti con AMD essudativa, DME e RVO, potrebbe essere necessario iniziare la terapia con tre o più iniezioni mensili consecutive.


Pertanto, gli intervalli di monitoraggio e di trattamento devono essere decisi dal medico e devono essere basati sull'attività della patologia, come accertato mediante valutazione dell'acuità visiva e/o dei parametri anatomici.

Se, secondo l'opinione del medico, i parametri anatomici e visivi indicano che il paziente non trae beneficio dal trattamento continuativo, «Lucentis» deve essere interrotto.

Il monitoraggio dell'attività della patologia può comprendere esame clinico, valutazioni funzionali o tecniche di imaging (ad esempio tomografia a coerenza ottica o angiografia con fluoresceina).

Se i pazienti sono in trattamento secondo un regime «treat-and-extend», al raggiungimento della massima acuità visiva e/o in assenza di segni di attività della patologia, gli intervalli di trattamento possono essere gradualmente estesi fino a che non si ripresentino i segni della patologia o si evidenzino un peggioramento della funzione visiva. L'intervallo di trattamento deve essere gradualmente esteso di al massimo due settimane in pazienti con AMD essudativa, e può essere esteso fino ad un mese nei pazienti con DME. Gli intervalli di trattamento possono essere gradualmente estesi anche nel trattamento dell'RVO, tuttavia non ci sono dati sufficienti per stabilire la durata di questi intervalli. Al reinsorgere dell'attività di malattia, l'intervallo di trattamento deve essere ridotto di conseguenza.

Il trattamento della diminuzione visiva causata da CNV deve essere determinato individualmente per ogni paziente sulla base dell'attività della patologia. Alcuni pazienti potrebbero necessitare solo di un'iniezione durante i primi dodici mesi, altri potrebbero aver bisogno di un trattamento più frequente, anche di un'iniezione mensile. Per la CNV secondaria a miopia patologica (PM), molti pazienti potrebbero necessitare solo di una o due iniezioni durante il primo anno (vedere paragrafo 5.1).



«Lucentis» e fotocoagulazione laser nel DME e nell'edema maculare secondario a BRVO.

Vi è una certa esperienza di somministrazione di «Lucentis» in concomitanza con fotocoagulazione laser (vedere paragrafo 5.1). Quando somministrato nello stesso giorno, «Lucentis» deve essere somministrato almeno trenta minuti dopo la fotocoagulazione laser. «Lucentis» può essere somministrato in pazienti che hanno ricevuto precedentemente la fotocoagulazione laser.

«Lucentis» e terapia fotodinamica con verteporfina nella CNV secondaria a PM.

Non ci sono esperienze sulla somministrazione di «Lucentis» in associazione a verteporfina, sono rimborsate come segue:

confezioni:

«10 mg/ml soluzione iniettabile - 0,23 ml soluzione iniettabile in flaconcino (vetro) uso intravitreo» 1 flaconcino con un ago filtro + 1 ago per iniezione + 1 siringa - A.I.C. n. 037608027/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 742,00;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 1224,6;

«10 mg/ml soluzione iniettabile- uso intravitreo -siringa preriempita 0,165 ml - 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 037608041/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 742,00;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 1224,6;

«10 mg/ml - soluzione iniettabile - uso intravitreo - flaconcino (vetro) 0,23 ml - 1 flaconcino + 1 ago filtro - A.I.C. n. 037608054/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 742,00;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 1224,6.

Sconto obbligatorio complessivo sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale da praticarsi a partire dal 1° gennaio 2020, come da condizioni negoziali.

Sono confermate le attuali modalità di controllo dell'appropriatezza attraverso i registri AIFA come da condizioni negoziali.

Eliminazione del meccanismo vigente del *capping*.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lucentis» (ranibizumab) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 settembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A06168

DETERMINA 16 settembre 2019.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Lucentis», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1374/2019).


IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la Semplificazione e dell'economia e delle finanze recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del



Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determina n. 238/2008 del 4 dicembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 18 dicembre 2008, relativa alla classificazione del medicinale

«Lucentis» (ranibizumab) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Novartis Europharm LTD ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 aprile 2018;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 22 maggio 2019;

Vista la deliberazione n. 19 in data 7 agosto 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LUCENTIS (ranibizumab) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della rinegoziazione:

«Lucentis» è indicato negli adulti per:

il trattamento della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età (AMD);

il trattamento della diminuzione visiva causata dall'edema maculare diabetico (DME);

il trattamento della diminuzione visiva causata dall'edema maculare secondario ad occlusione venosa retinica (RVO di branca o RVO centrale);

il trattamento della diminuzione visiva causata da neovascolarizzazione coroideale (CNV) secondaria a miopia patologica (PM)).

Confezioni:

«10 mg/ml soluzione iniettabile - 0,23 ml soluzione iniettabile in flaconcino (vetro) uso intravitreo» 1 flaconcino con un ago filtro + 1 ago per iniezione + 1 siringa - A.I.C. n. 037608027/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 742,00;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 1.224,6;

«10 mg/ml soluzione iniettabile- uso intravitreo - siringa preriempita 0,165 ml - 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 037608041/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 742,00;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 1.224,6;

«10 mg/ml - soluzione iniettabile - uso intravitreo - flaconcino (vetro) 0,23 ml - 1 flaconcino + 1 ago filtro - A.I.C. n. 037608054/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 742,00;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 1.224,6.



Sconto obbligatorio, sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Sconto obbligatorio, sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali a partire dal 1° gennaio 2020.

Sono confermate le attuali modalità di controllo dell'appropriatezza attraverso i registri AIFA come da condizioni negoziali.

Eliminazione del meccanismo vigente del *capping*.

Le presenti condizioni negoziali devono intendersi novative di quelle recepite con determina AIFA n. 206 del 3 febbraio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2017, che, pertanto, si estingue.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lucentis» (ranibizumab) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 settembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A06169

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossicodone e Naloxone Luye».

Estratto determina AAM/PPA n. 699 del 12 settembre 2019

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Luye Pharma AG, con sede legale in Am Windfeld, 35, 83714 Miesbach, Germania (DE).

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/255

Cambio nome: C1B/2019/975

Numero procedura europea: SE/H/1462/001-004/IB/005/G

Medicinale: OSSICODONE e NALOXONE LUYE

A.I.C. n.:

044191 - «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato», in tutte le confezioni autorizzate;

044191 - «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato», in tutte le confezioni autorizzate;

044191 - «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato», in tutte le confezioni autorizzate;

044191 - «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato», in tutte le confezioni autorizzate;

alla società Ecupharma S.r.l., codice fiscale 10863670153, con sede legale Via Mazzini, 20, 20123 Milano, Italia (IT).

Con variazione della denominazione del medicinale in: APOKLISI.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A06160

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Proleukin».

Estratto determina AAM/PPA n. 701 del 12 settembre 2019

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio per il sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Novartis Farma S.p.a., codice fiscale 07195130153, con sede legale Largo U. Boccioni, 1, Origgio (VA), Italia (IT).

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/656

Medicinale: PROLEUKIN

Confezione A.I.C. n.:

027131010 - «18.000.000 ui/ml polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino da 22.000.000 ui per uso endovenoso o sottocutaneo;

alla società, Clinigen Healthcare B.V., con sede legale in Schiphol Boulevard 359, WTC Schiphol Airport, D Tower 11th floor, 1118BJ, Paesi Bassi (NL).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.



Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A06161**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Testim».***Estratto determina AAM/PPA n. 702 del 12 settembre 2019*

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio per il sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Ferring S.p.a., codice fiscale 07676940153, con sede legale Via Carlo Imbonati, 18, 20159 Milano, Italia (IT).

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/311

Medicinale: TESTIM

Confezioni A.I.C. n.:

036774014 - «50 mg gel» 7 tubi monodose da 5 g;

036774026 - «50 mg gel» 14 tubi monodose da 5 g;

036774038 - «50 mg gel» 30 tubi monodose da 5 g;

036774040 - «50 mg gel» 90 tubi monodose da 5 g;

alla società Endo Ventures Limited, VAT No. IE 3238686UH, con sede legale in First Floor Minerva House, Simonscourt Road, Balbrigg, Dublin 4, Irlanda (IE).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A06162**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo e Idroclorotiazide Accord».***Estratto determina AAM/PPA n. 700 del 12 settembre 2019*

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Teva Italia S.r.l., codice fiscale 11654150157, con sede legale in P.le Luigi Cadorna, 4, 20123 Milano, Italia (IT).

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/391

Cambio nome: C1B/2019/1467

Numero procedura europea: DE/H/4665/001-002/IB/004/G

Medicinale: NEBIVOLOLO e IDROCLOROTIAZIDE TEVA

A.I.C. n.:

044392013 - «5mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

044392025 - «5mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

044392037 - «5mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

044392049 - «5mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

044392052 - «5mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

044392064 - «5mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

044392076 - «5mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

044392088 - «5mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

044392090 - «5mg/25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

044392102 - «5mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

044392114 - «5mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

044392126 - «5mg/25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

044392138 - «5mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

044392140 - «5mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

044392153 - «5mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

044392165 - «5mg/25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

044392177 - «5mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

044392189 - «5mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

044392191 - «5mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

044392203 - «5mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

044392215 - «5mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

044392227 - «5mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

044392239 - «5mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

044392241 - «5mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

044392254 - «5mg/25mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

044392266 - «5mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

044392278 - «5mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

044392280 - «5mg/25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;


044392292 - «5mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

044392304 - «5mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

044392316 - «5mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

044392328 - «5mg/25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

044392330 - «5mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;



044392342 - «5mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
 044392355 - «5mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
 044392367 - «5mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
 044392379 - «5mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
 044392381 - «5mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
 044392393 - «5mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
 044392405 - «5mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
 044392417 - «5mg/25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
 044392429 - «5mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
 044392431 - «5mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
 044392443 - «5mg/25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
 044392456 - «5mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
 044392468 - «5mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
 044392470 - «5mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
 044392482 - «5mg/25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
 alla società Accord Healthcare S.L.U., con sede legale in World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est 6a planta, 08039 Barcelona, Spagna (ES).

Con variazione della denominazione del medicinale in: NEBIVOLOLO e IDROCLOROTIAZIDE ACCORD.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A06163

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Cloradex», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 685/2019 del 4 settembre 2019

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: CLORADEX

Confezioni:

018155 046 «0,2% + 0,5 collirio, sospensione» 1 flacone da 5 ml

018155 061 «0,2% + 0,5% collirio, sospensione» 20 contenitori monodose da 0,4 ml

Titolare A.I.C.: Bausch & Lomb-Iom S.p.a.

Procedura: nazionale

Codice pratica: FVRN/2010/2140

con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Sono inoltre autorizzate:

la variazione N1B/2015/2900 concernente l'aggiornamento del FI al QRD template in seguito a presentazione del test di leggibilità;

la variazione N1B/2018/1144 concernente la modifica per introdurre un warning nel RCP (e conseguentemente nel FI) a seguito delle raccomandazioni del CMDh per i medicinali contenenti corticosteroidi (10/11/2016).

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A06164

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Argotone», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 711/2019 del 13 settembre 2019

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ARGOTONE;


confezione: 003950 019 «1% + 0,9% gocce nasali, soluzione» 1 flacone da 20 ml;

titolare A.I.C.: Dompè Farmaceutici S.p.a.;

procedura: nazionale;

codice pratica: FVRN/2010/859,

con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.



Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A06165

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme.

Nel corso dell'adunanza del 18 settembre 2019, il Consiglio dell'Autorità ha approvato, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del decreto-legge n. 66/2014, l'aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme. La delibera n. 810 è disponibile sul sito web dell'Autorità all'indirizzo: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=817d5c670a77804225f000b8c57f7fle

19A06157

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 80 del 29 luglio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 2019.

In conformità al suo articolo 10, l'Accordo è entrato in vigore il 30 agosto 2019.

19A06186

MARCO NASSI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-235) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 9 1 0 0 7 *

€ 1,00

